



D. P. ERRIGO

**PER UN NUOVO
ASSOCIAZIONISMO**

- MEMORIA -

DEMETRIO ERRIGO EDITORE

D.P. ERRIGO
Per un nuovo Associazionismo
-Memoria-

© 2009, *Demetrio Errigo*

Ristampa

0 1 2 3 4 5


Anno

2009 2010 2011 2012 2013

Sono vietate la riproduzione e la diffusione, anche parziali, e con qualsiasi mezzo effettuate, se non precedentemente autorizzate dall'Autore.

INDICE

<i>Introduzione</i>	<i>pag.</i>	5
<i>Capitolo 1 – Lo Stato dell’Arte</i>	<i>pag.</i>	7
<i>Capitolo 2 – Le 7 Provocazioni</i>	<i>pag.</i>	85
<i>Capitolo 3 – La Resa dei Conti</i>	<i>pag.</i>	95
<i>Conclusione</i>	<i>pag.</i>	109
<i>Appendice</i>	<i>pag.</i>	149



"Dio diffonde il Suo amore ovunque nell'Universo e nelle creature, ma per beneficiarne veramente bisogna imparare come captarlo e come trovare il giusto atteggiamento. È tutto un cambiamento dello stato mentale, e questo richiede che si diventi sempre più sensibili al lato sottile delle cose. Fin dall'istante in cui imparate a nutrirvi dell'amore di Dio, esso trasforma tutto nella vostra vita. Non dipendete più dalle circostanze: vi sentite liberi, ricchi, nella pienezza. Che vi si ami oppure no, voi planate al di sopra di tutto, perché quell'amore fa parte di voi e impregna tutta la sostanza del vostro essere. Direte che è difficile da comprendere. Sì, certo, è difficile, ma sarà facile non appena cercherete di comunicare con quella realtà sottile, viva, profonda, la sola che possa colmarvi: l'amore di Dio".

(Omraam Mikhaël Aïvanhov)

"Ogni essere umano è parte di un tutto chiamato Universo. Egli sperimenta i suoi pensieri e i sentimenti come qualcosa di separato dal resto: una specie di illusione ottica della coscienza. Questa illusione è una specie di prigione. Il nostro compito deve essere quello di liberare noi stessi da questa prigione attraverso l'allargamento del nostro circolo di conoscenza e comprensione, sino ad includere tutte le creature viventi e l'interezza della natura nella sua bellezza".

(A.Einstein)

"Chi alza per primo la voce ha perduto"

(Confucio)

"Quando un grande uomo parla non si propone d'essere sincero, quando agisce non si propone d'essere risoluto: lo fa semplicemente perché in ciò consiste la giustizia".

(Meng-Tzu)

"Riportare un successo è ovviamente più piacevole e più glorioso che non fallire; ma in realtà, tanto nei successi quanto negli insuccessi, non è facile trovare il giusto atteggiamento interiore: con i primi, si può finire per credere che tutto sia concesso, mentre con gli altri si rischia di crollare. Allora, l'unica cosa da fare è attribuire poca importanza sia agli uni che agli altri. L'essenziale è imparare a servirci delle nostre facoltà per approfondire in noi il legame con il nostro Padre celeste. Se altre persone riconoscono le nostre facoltà e ne beneficiano, tanto meglio; ma questa è un'altra faccenda, e noi non ce ne dobbiamo preoccupare. Quello che dobbiamo fare, è svilupparci nell'equilibrio e nell'armonia, al fine di avvicinarci sempre più all'immagine del Creatore, del quale portiamo in noi l'impronta. Poiché, a dire il vero, i doni intellettuali o artistici che non servano a ritrovare quell'impronta divina non rendono necessariamente felici coloro che li possiedono".

(Omraam Mikhaël Aïvanhov)


"Non fare filosofia per scherzo, ma sul serio; perché non abbiamo bisogno di apparire sani ma piuttosto di esserlo veramente".

(Epicuro)

Introduzione

Questa memoria nasce in un periodo, quello della fine del 2008, abbastanza controverso, difficile e per molti aspetti pericoloso per via della crisi dei mercati unita a quella dell'economia reale indotte entrambe dalla globalizzazione. Le reazioni ufficiali da parte di chi detiene il Potere sulle masse e su tutto il resto, sono in linea con quello che viene dettato dai sacri testi dell'economia, proprio quell'economia che ha generato la crisi stessa.

Nel nostro piccolo Paese finora tutto viene preso sottogamba, come del resto la rimanenza dei problemi, e si spera sempre e comunque che questa terra di santi di eroi e di navigatori ci possa traghettare verso il futuro con esplosioni geniali e fantastiche delle nostre capacità intellettuali e soprattutto di furbizia. Giorni fa ho ammirato un graffito su un muro di periferia: era variamente decorato e le intestazioni rendevano più evidente il suo significato, ma credo che possa essere qui inserito con un'icona muta facilmente interpretabile.



Sarebbe qui necessario tutto un discorso sociologico e psicologico che però lascerebbe il tempo che trova.

L'unica cosa da ricordare è che dagli anni '80 la bipartizione essere-avere si è inevitabilmente trasformata in tripartizione essere-avere-apparire.

E soprattutto come l'ultimo verbo, esaltato dalla pubblicità e dalla propaganda, abbia ridotto in colabrodo qualsiasi residuo di mentalità sociale e politica che sempre più a grandi linee già cominciava a sfaldarsi.

Ed abbiamo così ucciso i giovani.

E se ucciso pare una parola esagerata, possiamo dire che li abbiamo sviati del tutto inserendoli in un vacuo sentiero tappezzato di parole lungo il quale l'effimero ha preso il posto della concretezza ed alla fine del quale non vi è più nulla.

E' ritornato il "panem et circenses" e le mentalità obnubilate si sono immediatamente adeguate, delegando tutto (anche il senso della propria vita) a chi è in grado di gestire qualunque cosa, anche se più o meno fraudolentemente.

E tuttora è praticato l'unico sport veramente utile per giovani rampanti privi di mezzi e/o di talenti ma con molta...fantasia: porgere il proprio corpo o il proprio spirito o la propria intelligenza alla mercé di chi desidera o l'uno o l'altro o l'altro ancora; spesso il primo.

Probabilmente il graffittaro si è accorto che qualcosa in generale non va come dovrebbe andare e l'urlo psico-sociale ha preso i toni di una rappresentazione che da tanti punti di vista ricorda Guernica.

Questo volumetto, dedicato ai giovani, desidera porre una proposta per chi pensa che *ci si possa ritirar su le maniche e ricominciare*.

Desidero qui inserire alcune righe tratte da: D.P. ERRIGO Per una nuova Istruzione -Memoria- 2008:

"Ai tempi del mio Ginnasio-Liceo, esistevano i Cineforum e tutti eravamo

Introduzione

quasi obbligati ad intervenire e a dire la nostra, qualcuno ci insegnava a come prendere appunti in classe a sfruttare le ore in aula in modo che a casa fossero ridotti i tempi di studio e incrementati i tempi per altro: insomma ci si insegnava a studiare, ad imparare e soprattutto ad esporre.

Veniva insegnato il come cercare le strutture portanti della cultura che si riferivano a tutte le materie, quasi nessuno fumava e meno ancora si beveva e ancora meno ci si drogava, non avevamo molta TV ma molte biblioteche più o meno fornite, più o meno aggiornate, ma molto frequentate.

Si facevano esperienze teatrali ed artistiche in genere, ci si inventava attività extrascolastiche scientifiche o tecniche o entrambe più o meno pertinenti con i programmi svolti o ancora da svolgere, molti di noi nel mese di settembre leggevano tutti i libri scolastici che avremmo poi dovuto studiare durante l'anno.

Ciò non significava che non esisteva il tempo per lo sport o per il sesso, ma si trovava il tempo per ogni cosa.

L'apprendimento in aula costituiva ovviamente il fond-amentale strumento per la conoscenza ma non era l'unico, e a volte l'"in più" diventava un correlato essenziale formativo.

In più, e non è da sottovalutare, in quel periodo ed in quello immediatamente successivo, andavano in voga le pubblicazioni fondamentali di alcune case editrici che con le loro diffusioni proponevano testi inossidabili.

Tutte opere di forma decente e tascabile e di contenuto ancora ineguagliato".

Io mi rendo conto che i tempi sono inevitabilmente cambiati e che non è più possibile farli rivivere senza alterare situazioni consolidate come internet, youtube, emule, lphant, second life, facebook, videofonini, etc. ma è certo che se non si fa un passo mentale indietro e non si cerca di intravedere un'altra via da percorrere, la china scelta diventerà inevitabile.

Come a dire, parafrasando un vecchio motto: "la china è vicina".

L'ascolto di questi giorni dell'intervista di un "giovanotto" che dichiara che non si è bruciata una persona ma un "marocchino" la dice lunga sul grado di acculturazione, di razzismo da parte della nostra neo-italianità e del buonismo governativo nei confronti di questi neofiti del KKK.

Ma dovrà pur esserci un modo per ricostruire e ristabilire la valenza sociale e particolare della dignità della vita.

Qualunque e di chiunque essa sia.

**Estratto del Codice Civile Italiano – libro primo
(artt. 14-35)**

Capo II - Delle associazioni e delle fondazioni

Art. 14. Atto costitutivo

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento.

Art. 15. Revoca dell'atto costitutivo della fondazione

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

Art. 16. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

Art. 17. Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati

(Articolo abrogato dall'art. 13 c. 1 L. 15 maggio 1997, n. 127, e dall'art. 1 c 1 L 22 giugno 2000, n.192.)

Art. 18. Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

Art. 19. Limitazioni del potere di rappresentanza

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

Art. 20. Convocazione dell'assemblea delle associazioni

L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.

Art. 21. Deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presen-

ti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22. Azioni di responsabilità contro gli amministratori

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Art. 23. Annullamento e sospensione delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che l'ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.

Art. 24. Recesso ed esclusione degli associati

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto. L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 25. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni

L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Art. 26. Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione

L'autorità governativa può disporre il coordinamento della attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

Art. 27. Estinzione della persona giuridica

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossi-

bile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

(Un originario comma 3 è stato abrogato dall'art. 11 c. 1 lett. c) D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.)

Art. 28. Trasformazione delle fondazioni

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.

Art. 29. Divieto di nuove operazioni

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.

Art. 30. Liquidazione

Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.

Art. 31. Devoluzione dei beni

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

Art. 32. Devoluzione dei beni con destinazione particolare

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.

Art. 33. Registrazione delle persone giuridiche

(Articolo abrogato dall'art. 11 c. 1 lett. d) D.P.R. febbraio 2000, n. 361.)

Art. 34. Registrazione di atti

(Articolo abrogato dall'art. 11 c. 1 lett. d) D.P.R. febbraio 2000, n. 361.)

Art. 35. Disposizione penale

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte sono puniti con l'ammenda

¹) da L. 20.000 (euro 10) a L. 1.000.000 (euro 516)²⁾³).

Cap. 1

1)

Ora sanzione amministrativa in base all'art. 32 ss. L. 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale.

2)

Gli importi, così elevati in base agli artt. 113 c. 1 e 114 c. 1 L. 24 novembre 1981, n. 689, sono stati convertiti in euro in base all'art. 4 D.Lg. 24 giugno 1998, n. 213, disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale.

3)

Articolo così modificato dall'art. 11 c. 1 lett. e) D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3300

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ERRIGO

“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”

Annunziata il 26 febbraio 1997

TITOLO I

FINALITÀ E NORME GENERALI SULLE ASSOCIAZIONI

Art. 1.

1. L'associazione è la convenzione con la quale due o più persone mettono in comune, a tempo determinato, le loro conoscenze o la loro attività al solo scopo di dividerne i benefici. Essa è regolata, in quanto alla sua validità, dai principi generali del diritto applicabili ai contratti ed alle obbligazioni.

Art. 2.

1. Le associazioni di persone possono formarsi liberamente senza autorizzazioni né dichiarazioni preliminari; esse non godono della capacità giuridica salvo che non si conformino alle disposizioni dell'articolo 5.

Art. 3.

1. La costituzione di una associazione fondata su una causa o in vista di un oggetto illecito, contrario alle leggi, ai buoni costumi, o che ha per scopo di attentare all'integrità del territorio nazionale e alla forma repubblicana del governo, è nulla e priva di alcun effetto.

Art. 4.

1. Ogni membro di una associazione che non è formata per un tempo determinato può ritirarsi da essa, dopo il pagamento delle quote investite e di quelle previste per l'anno in corso, nonostante ogni clausola contraria.

Art. 5.

1. Ogni associazione che intende ottenere la personalità giuridica prevista dall'articolo 6 deve essere resa pubblica a cura dei suoi fondatori.

2. La dichiarazione preliminare per l'ottenimento della personalità giuridica è presentata alla prefettura della provincia dove l'associazione ha sede sociale.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve recare il titolo e l'oggetto dell'associazione, il luogo di residenza, ed i nomi, professioni, domicilio e nazionalità dei soggetti che, a qualsiasi titolo, sono incaricati della sua amministrazione o direzione.

4. Alla dichiarazione devono essere unite due copie dello statuto dell'associazione. Di tale documentazione è rilasciata apposita ricevuta entro il termine di cinque giorni da parte della prefettura competente.

5. Nel caso di associazione con sede sociale all'estero, la dichiarazione preliminare prevista al comma 2 è presentata alla prefettura ove è situata la sede del suo principale istituto.

6. L'associazione è resa pubblica con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, su produzione della ricevuta di cui al comma 4.

7. Le associazioni sono tenute a far conoscere, entro tre mesi, tutti i cambiamenti sopravvenuti nella loro amministrazione, o direzione, e tutte le mo-

dificazioni apportate al loro statuto.

8. Le modificazioni e cambiamenti non sono opponibili a terzi che a decorrere dal giorno in cui sono dichiarate.

9. Le modificazioni e cambiamenti sono, inoltre, annotati su un registro speciale che deve essere presentato alle autorità amministrative o giudiziarie ogni volta che esse ne facciano domanda.

Art. 6.

1. Ogni associazione regolarmente dichiarata può, senza alcuna autorizzazione speciale, stare in giudizio, ricevere dei doni mobili ed immobili anche di utilità pubblica, acquistare a titolo oneroso, possedere e amministrare, al di fuori delle sovvenzioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni:

a) le quote dei membri o le somme per mezzo delle quali queste quote sono state riscattate; comunque tali somme non possono essere superiori all'importo di lire 100 milioni; tale importo è aggiornato annualmente sulla base delle variazioni del costo della vita registrate dall'ISTAT;

b) i locali destinati all'amministrazione dell'associazione ed alla riunione dei suoi membri;

c) gli immobili strettamente necessari al raggiungimento dello scopo sociale.

2. Le associazioni dichiarate che hanno per scopo esclusivo l'assistenza, la beneficenza, la ricerca scientifica umanistica, artistica, o medica possono accettare elargizioni da viventi o per testamento, alle condizioni fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Nel caso in cui un'associazione utilizzi una elargizione per uno scopo diverso da quello per il quale è stata autorizzata ad accettarla, l'atto di autorizzazione è sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini di una eventuale revoca.

Art. 7.

1. In caso di nullità prevista dall'articolo 3, lo scioglimento dell'associazione è dichiarato dal tribunale, sia su richiesta dell'interessata, sia d'ufficio da parte del pubblico ministero. Questi può citare l'associazione in giudizio in un giorno fissato e il tribunale, oltre alle sanzioni previste all'articolo 8, può ordinare in via provvisoria la chiusura dei locali e l'interdizione di tutte le riunioni dei membri dell'associazione.

2. In caso di infrazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, lo scioglimento dell'associazione può essere pronunciato su richiesta di ogni interessato o del pubblico ministero.

Art. 8.

1. Le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 5 sono punite con un'ammenda da lire 5 milioni a lire 10 milioni e, in caso di recidiva, con un'ammenda doppia.

2. Sono puniti con una ammenda da lire 100 mila a lire un milione e con l'arresto da sei giorni ad un anno i fondatori, direttori o amministratori dell'associazione che si è mantenuta o ricostituita illegalmente dopo il giudizio di scioglimento.

3. Sono puniti con la stessa pena di cui al comma 2 tutti i soggetti che hanno favorito la riunione dei membri dell'associazione sciolta, consentendo l'uso di un locale di cui dispongano.

Cap. 1

4. L'importo delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo è soggetto a variazione annuale in base all'indice ISTAT.

Art. 9.

1. In caso di scioglimento volontario, statutario o dichiarato legalmente, i beni dell'associazione sono devoluti conformemente allo statuto o, in mancanza di disposizioni statutarie, secondo le regole determinate dall'assemblea generale dell'associazione stessa.

TITOLO II

NORME SUL RICONOSCIMENTO E SUL PATRIMONIO

Art. 10.

1. Le associazioni possono essere riconosciute di utilità pubblica con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dopo un periodo probatorio di funzionamento di una durata almeno pari a tre anni.

2. Il riconoscimento di pubblica utilità può essere revocato con le medesime modalità di cui al comma 1.

3. Il periodo probatorio di funzionamento non è richiesto se le risorse previste per un periodo di tre anni dall'associazione che richiede il riconoscimento sono di natura tale da assicurare il suo equilibrio finanziario.

Art. 11.

1. Le associazioni di cui all'articolo 10 possono compiere tutti gli atti che non sono interdetti dal loro statuto, ma esse non possono possedere o acquisire altri immobili oltre quelli necessari allo scopo che si prefiggono.

2. Tutti i valori mobiliari di un'associazione devono essere collocati in titoli nominativi per i quali è stabilita la distinta dei riferimenti nominativi previsti dal codice civile, o in valori ammessi dalla Banca d'Italia in garanzia di anticipazione. Esse possono ricevere donazioni e dei legati e lasciti testamentari alle condizioni previste dal codice civile.

3. Gli immobili compresi in un atto di donazione o in una disposizione testamentaria che non sono necessari al funzionamento dell'associazione, sono alienati nei termini e nelle forme prescritte con il decreto o con l'ordinanza che autorizza l'accettazione della liberalità; il prezzo è versato alla cassa dell'associazione. Esse possono comunque acquisire, a titolo oneroso o a titolo gratuito, boschi, foreste o terreni a rimbosco.

4. Le associazioni non possono accettare una donazione mobiliare o immobiliare con riserva di usufrutto a profitto del donatore.

Art. 12.

1. Ogni congregazione religiosa può ottenere il riconoscimento giuridico con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Consiglio dei ministri; ad esse possono essere applicate le disposizioni relative alle congregazioni autorizzate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il riconoscimento giuridico può essere accordato a ogni nuova istituzione congregazionista con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. La soppressione di ogni istituzione congregazionista è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Consiglio dei ministri.

Art. 13.

1. Ogni congregazione religiosa è tenuta a redigere il rendiconto finanziario recante l'indicazione degli introiti e delle spese. Essa appronta ogni anno il conto finanziario dell'anno trascorso e l'inventario dei suoi beni mobili ed immobili.

2. La lista completa dei membri della congregazione religiosa, recante il loro nome patronimico, ed il nome sotto il quale sono designati nella congregazione, la loro nazionalità, età e luogo di nascita, nonché la data della loro entrata, deve trovarsi nella sede della congregazione.

3. Ogni congregazione è tenuta a presentare, su richiesta del prefetto, a lui stesso o ad un suo delegato, i rendiconti e le liste di cui ai commi 1 e 2.

4. Sono puniti con le pene previste all'articolo 8 i rappresentanti o i direttori di una congregazione che hanno fatto comunicazioni false o si sono rifiutati di ottemperare alle richieste del prefetto nel caso previsto dal comma 3.

Art. 14.

1. Sono nulli tutti gli atti tra vivi o testamentari, a titolo oneroso o gratuito, posti in essere sia direttamente, sia per interposta persona, o per ogni altro metodo indiretto, aventi per oggetto di permettere alle associazioni legalmente o illegalmente formate, di sottrarsi alle disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 9 e 11.

2. L'annullamento può essere pronunciato sia d'ufficio da parte del pubblico ministero, sia su richiesta di ogni interessato.

Art. 15.

1. Le congregazioni già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non sono state anteriormente autorizzate o riconosciute, devono, entro un periodo di tre mesi, provvedere in conformità alle disposizioni della presente legge. In caso contrario, esse sono dichiarate disciolte. Sono, altresì, disciolte, le congregazioni alle quali l'autorizzazione è stata rifiutata.

2. La liquidazione dei beni detenuti dalle congregazioni ha luogo in giudizio. Il tribunale, su richiesta del pubblico ministero, nomina, per procedere, un liquidatore, che ha per tutta la durata della liquidazione tutti i poteri di un amministratore giudiziario.

3. Il tribunale che ha nominato il liquidatore è il solo competente a conoscere, in materia civile, ogni azione promossa dal liquidatore o contro di lui.

4. Il liquidatore procede alla vendita degli immobili secondo le forme prescritte per le vendite dei beni dei minori.

5. Il giudizio che ordina la liquidazione è reso pubblico nella forma prescritta per gli annunci legali.

6. I beni e i valori che appartengono ai membri della congregazione, anteriormente alla loro entrata nella congregazione, o che sono stati acquisiti in seguito, sia per successione legittima in linea diretta o collaterale, sia per donazione o legato in linea diretta, sono loro restituiti.

7. Le donazioni e i legati acquisiti dai membri con modalità diverse da quelle di cui al comma 6, in linea diretta possono essere rivendicati legalmente, ma è carico dei beneficiari fornire la prova che essi non sono stati persone interposte.

8. I beni ed i valori acquisiti a titolo gratuito e che non sono stati specificamente destinati per atto di liberalità ad un'opera di assistenza possono essere rivendicati dal donatore, dai suoi eredi o aventi diritto del testatore, senza

che possa essere loro opposta alcuna prescrizione per il tempo trascorso prima del giudizio pronunciante la liquidazione.

9. Se i beni e i valori sono stati donati o lasciati in eredità di congregazionisti al fine di provvedere ad un'opera di assistenza, essi possono essere rivendicati esclusivamente per la realizzazione dello scopo assegnato alla liberalità.

10. Ogni azione in ripresa o in rivendicazione deve, a pena di decadenza, essere proposta contro il liquidatore entro il termine di sei mesi a partire dalla pubblicazione del giudizio.

11. Le pronunce giudiziali definitive assunte in contraddittorio con il liquidatore, sono opponibili a tutti gli interessati. Trascorso il termine di sei mesi il liquidatore procede alla vendita giudiziaria di tutti gli immobili che non sono stati rivendicati o che non sono stati destinati ad un'opera di assistenza. Il prodotto della vendita, come tutti i valori mobiliari, è destinato alla cassa della congregazione. Il mantenimento dei poveri ospedalizzati è, fino al compimento della liquidazione, considerato come spesa privilegiata della liquidazione.

12. Se non ci sono contestazioni o quando tutte le azioni proposte nei termini previsti sono state definite in giudizio, l'attivo netto è ripartito tra gli aventi diritto.

13. Il regolamento di amministrazione pubblica di cui al titolo III determina, sull'attivo rimasto libero dopo la ripartizione di cui al comma 12, l'assegnazione in capitale o sotto forma di rendita vitalizia, che è attribuita ai membri della congregazione disciolta che non hanno i mezzi di esistenza assicurata o che giustificano di aver contribuito all'acquisizione dei valori messi in distribuzione con il prodotto del loro lavoro personale.

Art. 16.

1. Ai reati previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice penale.

Art. 17.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. Le disposizioni penali della presente legge prevalgono, in quanto norme speciali, sulle disposizioni del codice penale.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai sindacati professionali, alle società commerciali e alle società di mutuo soccorso.

TITOLO III

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA RELATIVO ALLE ASSOCIAZIONI

Capo I

ASSOCIAZIONI DICHIARATE

Art. 18.

1. La dichiarazione di cui all'articolo 5, spetta a coloro che, a qualsiasi titolo, sono incaricati dell'amministrazione o della direzione dell'associazione.
2. Entro un mese, la dichiarazione è resa pubblica a cura dei soggetti di cui al comma 1 mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un estratto che riporta la data della dichiarazione, il titolo e l'oggetto dell'associazione, nonché l'indicazione della sede sociale.

Cap. 1

Art. 19.

1. Ogni persona ha il diritto di prendere informazioni, presso la prefettura, degli statuti, delle dichiarazioni e dei documenti che recano le modificazioni dello statuto ed i cambiamenti sopravvenuti nell'amministrazione o nella direzione dell'associazione. Tali atti possono essere consegnati agli interessati anche in estratto, ponendo a loro carico le spese di spedizione.

Art. 20.

1. Le dichiarazioni relative ai cambiamenti sopravvenuti nell'amministrazione o nella direzione dell'associazione devono riportare le indicazioni concernenti:

- a) i cambiamenti delle persone incaricate dell'amministrazione o della direzione;
- b) le nuove istituzioni fondate;
- c) il cambiamento di indirizzo o di sede sociale;
- d) le acquisizioni o le alienazioni dei locali e degli immobili indicati all'articolo 6; uno stato descrittivo, in caso di acquisto, e l'indicazione del prezzo di acquisto o di alienazione devono essere inseriti nella dichiarazione.

Art. 21.

1. Per le associazioni la cui sede è nel capoluogo di provincia, le dichiarazioni e i depositi dei documenti annessi sono tenuti presso la prefettura.

Art. 22.

1. La ricevuta di tutte le dichiarazioni contiene la numerazione dei documenti annessi; essa è datata e firmata dal prefetto, dal vice prefetto o da un loro delegato.

Art. 23.

1. Le modificazioni apportate agli statuti ed i cambiamenti sopravvenuti nell'amministrazione o nella direzione dell'associazione sono trascritti su un registro tenuto presso la sede di ogni associazione dichiarata; le date delle ricevute relative alle modificazioni o ai cambiamenti sono riportate nel registro.

2. La presentazione del registro alle autorità amministrative o giudiziarie, su loro domanda, è attuata presso la sede sociale dell'associazione.

Art. 24.

1. Alle unioni di associazioni che hanno una amministrazione o una direzione centrale si applicano le disposizioni di cui al presente capo. Esse dichiarano inoltre il titolo, l'oggetto e la sede delle associazioni che le compongono. Esse sono, altresì, tenute a comunicare alle autorità competenti, entro tre mesi, i nominativi delle nuove associazioni che aderiscono.

Capo II

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 25.

1. Le associazioni che richiedono il riconoscimento della pubblica utilità devono aver adempiuto preliminarmente alle formalità previste per le associazioni già dichiarate.

Art. 26.

1. La domanda per il riconoscimento della pubblica utilità è sottoscritta da tutte le persone delegate a tale scopo dall'assemblea generale.

Art. 27.

1. Alla domanda di cui all'articolo 26 devono essere allegati:

- a) una copia della Gazzetta Ufficiale che contiene l'estratto della dichiarazione;
- b) un documento che indica l'origine, lo sviluppo e lo scopo di pubblico interesse dell'opera;
- c) lo statuto dell'associazione in duplice copia;
- d) la lista dei suoi stabilimenti con l'indicazione della loro sede;
- e) la lista dei membri dell'associazione con l'indicazione della loro età, nazionalità, professione e domicilio o, se si tratta di una federazione o confederazione la lista delle associazioni che la compongono con l'indicazione del loro titolo, del loro oggetto e della loro sede;
- f) il conto finanziario dell'ultimo esercizio;
- g) uno stato dell'attivo mobiliare e del passivo;
- h) un estratto della deliberazione dell'assemblea generale che autorizza la domanda di riconoscimento di pubblica utilità.

2. I documenti di cui al comma 1 sono sottoscritti in fede dai firmatari della domanda.

Art. 28.

1. Gli statuti delle associazioni contengono:

- a) l'indicazione del titolo dell'associazione, del suo oggetto, della sua durata e della sua sede sociale;
- b) le condizioni di ammissione e di radiazione dei suoi membri;
- c) le regole di organizzazione e di funzionamento dell'associazione e delle sue istituzioni, come la determinazione dei poteri conferiti ai membri incaricati dell'amministrazione o della direzione, le condizioni di modificazione degli statuti e dello scioglimento dell'associazione;
- d) l'impegno di far conoscere entro tre mesi alla prefettura tutti i cambiamenti sopravvenuti nell'amministrazione o nella direzione e di presentare, senza spostamento, i registri e i documenti della contabilità, su richiesta del prefetto, a lui stesso o al suo delegato;
- e) le regole per la devoluzione dei beni in caso di scioglimento volontario, statutario, pronunciato dalla giustizia o per decreto;
- f) il prezzo massimo delle retribuzioni percepite a qualsiasi titolo nelle istituzioni dell'associazione quando la gratuità non è completa.

Art. 29.

1. La domanda di cui all'articolo 26 è indirizzata al Ministero dell'interno: di essa è data ricevuta datata e firmata con le indicazioni dei documenti annessi.

2. Il Ministro dell'interno provvede, se ne è il caso, all'istruzione della domanda. Esso può richiedere il parere del consiglio comunale del comune dove l'associazione ha la sua sede e chiedere un rapporto al prefetto.

3. Dopo aver consultato i Ministri interessati, il Ministro dell'interno trasmette la domanda ed i documenti relativi al Consiglio dei ministri.

Cap. 1

Art. 30.

1. Una copia del decreto di riconoscimento di pubblica utilità dell'associazione è trasmessa dal Ministro dell'interno al prefetto o al vice prefetto per essere inserita nel fascicolo della dichiarazione: una copia del decreto è inviata all'associazione riconosciuta di pubblica utilità.

Art. 31.

1. Le modificazioni apportate agli statuti o lo scioglimento volontario di una associazione riconosciuta di pubblica utilità hanno effetto dopo l'approvazione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo rapporto del Ministro dell'interno.
2. L'approvazione può essere data, altresì, con decisione del Ministro dell'interno a condizione che tale decisione sia presa conformemente al parere del Consiglio dei ministri.
3. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le modificazioni degli statuti relative al trasferimento all'interno del territorio della sede dell'associazione, ha effetto dopo l'approvazione del Ministro dell'interno.

Capo III.

DISPOSIZIONI CONNESSE ALLE ASSOCIAZIONI DICHIARATE E ALLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 32.

1. Se lo statuto non prevede le condizioni di liquidazione e di devoluzione dei beni di un'associazione in caso di scioglimento, in qualsiasi modo avvenga, o se l'assemblea generale che pronuncia lo scioglimento volontario, non ha preso decisioni in merito, il tribunale, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore.

2. Il curatore provoca, nel termine stabilito dal tribunale, la convocazione di un'assemblea generale il cui mandato è unicamente quello di deliberare sulla devoluzione dei beni; egli esercita i poteri conferiti dal codice civile ai curatori delle successioni vacanti.

Art. 33

1. Quando l'assemblea generale è chiamata a pronunciarsi sulla devoluzione dei beni, qualsiasi sia il modo di devoluzione, essa non può attribuire agli associati, fuori dalla ripresa degli apporti, una parte qualsiasi dei beni dell'associazione.

TITOLO IV

SULLE CONGREGAZIONI RELIGIOSE E SULLE LORO ISTITUZIONI

Capo I

CONGREGAZIONI RELIGIOSE

Sezione I

Domande di autorizzazione

Art. 34.

1. Le domande di autorizzazione presentate al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia per le congregazioni religiose esistenti e non au-

Cap. 1

torizzate, che per le persone che intendono fondare una nuova congregazione, sono sottoposte alle disposizioni attualmente vigenti.

2. Le domande di autorizzazione presentate al Presidente del Consiglio dei ministri oltre il termine dei tre mesi, per la fondazione di una nuova congregazione, sono sottoposte alle disposizioni di cui alla presente sezione.

Art. 35.

1. La domanda di autorizzazione è indirizzata al Ministro dell'interno; essa è firmata da tutti i fondatori della congregazione religiosa ed è corredata da documenti comprovanti l'identità dei firmatari. Ne è rilasciata ricevuta datata e firmata con l'indicazione dei documenti annessi.

Art. 36.

1. Alla domanda di autorizzazione devono essere annessi i seguenti documenti:

- a) due copie del progetto dello statuto della congregazione religiosa;
- b) lo stato degli apporti consacrati alla fondazione della congregazione o le risorse destinate al suo mantenimento;
- c) la lista delle persone che, a qualsiasi titolo, devono fare parte della congregazione e delle sue istituzioni, con l'indicazione del loro nome, cognome, età, luogo di nascita e nazionalità. Se una di queste persone ha fatto anteriormente parte di un'altra congregazione, è fatta menzione, sulla lista, del titolo, dell'oggetto e della sede di tale congregazione, delle date di entrata e di uscita e del nome sotto il quale tale persona era conosciuta.

2. I documenti di cui al comma 1 sono sottoscritti in fede da uno dei firmatari della domanda, che ha ricevuto mandato a tale fine.

Art. 37.

1. I progetti di statuto delle congregazioni religiose devono recare le stesse indicazioni ed impegni degli statuti delle associazioni riconosciute di pubblica utilità, con riserva delle disposizioni di legge sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento.

2. L'età, la nazionalità, la pratica-tirocinio e la contribuzione pecuniaria massima esigibile a titolo di sottoscrizione, quota, retta o dote, sono indicate nelle condizioni di ammissione che devono adempiere i membri della congregazione.

3. Gli statuti contengono inoltre:

- a) la sottomissione della congregazione e dei suoi membri alla giurisdizione comune;
- b) l'indicazione degli atti che la congregazione può compiere, con o senza autorizzazione, con riserva delle disposizioni di legge;
- c) l'indicazione della natura dei suoi introiti e delle sue spese e la fissazione delle somme di cassa delle contribuzioni di cui al comma 2 che devono essere impiegate in valori nominativi, e del termine entro il quale l'impiego deve essere fatto.

Art. 38.

1. La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata da una dichiarazione con la quale il vescovo della diocesi, per le congregazioni cattoliche, ovvero l'autorità provinciale, regionale o nazionale, per le altre fedi, accetta di prendere i suoi membri sotto la sua giurisdizione.

Cap. 1

Sezione II

Istruzione delle domande.

Art. 39.

1. Il Ministro dell'interno procede all'istruzione delle domande di cui alla sezione 2, richiedendo il parere del consiglio comunale del comune nel quale è stabilita o deve stabilirsi la congregazione religiosa ed un rapporto del prefetto.

2. Dopo aver consultato i Ministri interessati, il Ministro dell'interno sottopone, per il parere, al Consiglio dei ministri, le domande di autorizzazione presentate dalle congregazioni religiose.

Capo II

ISTITUTI DIPENDENTI

DA UNA CONGREGAZIONE RELIGIOSA AUTORIZZATA

Sezione I

Domande di autorizzazione.

Art. 40.

1. Ogni congregazione religiosa già regolarmente autorizzata a fondare uno o più istituti e che vuole fondarne uno nuovo, deve presentare una domanda firmata dalle persone incaricate dell'amministrazione o dalla direzione della congregazione.

2. La domanda è indirizzata al Ministro dell'interno; ne è data ricevuta datata e firmata con le indicazioni dei documenti allegati.

Art. 41.

1. Alla domanda di cui all'articolo 40 devono essere allegati:

- a) due copie dello statuto della congregazione religiosa;
- b) lo stato dei suoi beni mobili ed immobili, nonché del suo passivo;
- c) lo stato dei fondi consacrati alla fondazione dell'istituto e le risorse destinate al suo funzionamento;
- d) la lista delle persone che, a qualsiasi titolo, devono fare parte dell'istituzione, predisposta ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera c);
- e) l'impegno di sottoporre l'istituzione e i suoi membri alla giurisdizione dell'ordinario del luogo.

2. I documenti di cui al comma 1 sono sottoscritti in fede da uno dei firmatari della domanda che ha ricevuto mandato a tale fine.

3. La domanda è accompagnata da una dichiarazione con la quale il vescovo della diocesi per le congregazioni cattoliche, ovvero l'autorità provinciale, regionale o comunale, per le altre fedi, dove deve essere stabilito l'istituto, accetta di prendere sotto la propria giurisdizione l'istituto ed i suoi membri.

Sezione II

Istruzione della domanda.

Art. 42.

1. Il Ministro dell'interno procede all'istruzione delle domande di cui alla sezione 1, richiedendo il parere del consiglio comunale del comune dove l'istituto deve essere aperto e i rapporti dei prefetti delle località dove la congregazione religiosa ha la sua sede e dove deve essere situato l'istituto.

2. Il decreto di autorizzazione stabilisce le condizioni speciali di funziona-

mento dell'istituzione.

Capo III

**DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CONGREGAZIONI RELIGIOSE
ED ALLE LORO ISTITUZIONI**

Art. 43.

1. In caso di rifiuto di autorizzazione di una congregazione religiosa o di un'istituzione, la decisione è notificata ai richiedenti a cura del Ministro dell'interno e per via amministrativa.

2. In caso di autorizzazione di una congregazione, la relativa documentazione è riconsegnata al prefetto della provincia in cui la congregazione ha la sua sede.

3. In caso di autorizzazione di un istituto, la relativa documentazione è trasmessa al prefetto della provincia ove l'istituto è situato. Notifica dell'autorizzazione è data dal Ministro dell'interno al prefetto della provincia ove la congregazione, da cui dipende l'istituto, ha sede.

4. L'eventuale ampliamento del decreto di autorizzazione è trasmesso dal prefetto competente al richiedente.

Art. 44.

1. Le congregazioni religiose iscrivono su registri separati i conti, gli elenchi e le liste che sono obbligate a tenere ai sensi della presente legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 45.

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle associazioni riconosciute di pubblica utilità e alle congregazioni religiose.

Art. 46.

1. Ogni prefetto consegna, in ordine di data su un registro speciale, tutte le autorizzazioni di tutela o altre che è incaricato di notificare e quando queste autorizzazioni sono sottoposte alla sua sorveglianza e controllo, egli menziona esplicitamente la procedura seguita per tali autorizzazioni.

Art. 47.

1. Le azioni di nullità o di scioglimento promosse d'ufficio dal pubblico ministero ai sensi della presente legge sono istaurate nei confronti dei membri investiti della direzione o dell'amministrazione dell'associazione o della congregazione religiosa.

2. Ogni interessato, che faccia o meno parte dell'associazione o della congregazione, può intervenire nel giudizio.

Art. 48.

1. In ogni istituto di insegnamento privato, di qualsiasi ordine sia, rilevato o no da un'associazione o da una congregazione religiosa, deve essere tenuto un registro speciale con l'indicazione dei nomi, cognomi, nazionalità, data e luogo di nascita dei docenti e degli impiegati, l'indicazione degli impieghi che essi occupavano precedentemente, i luoghi dove hanno risieduto nonché la natura e la data di rilascio dei diplomi di cui sono provvisti.

Cap. 1

2. Il registro è presentato senza indugio alle autorità amministrative, accademiche o giudiziarie in base alle loro richieste.

Art. 49.

1. I registri di cui all'articolo 48 sono numerati dal primo all'ultimo foglio e siglati in ciascun foglio dalla persona abilitata a rappresentare l'associazione o la congregazione religiosa. Le iscrizioni sono fatte in successione e senza che tra le stesse sia lasciato alcuno spazio.

Art. 50.

1. Per le associazioni dichiarate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, la dilazione di un mese prevista intercorre dalla data medesima.

Art. 51.

1. Le associazioni che hanno presentato domanda di riconoscimento di pubblica utilità anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono conformare i loro statuti e documentazioni alle disposizioni previste dalla medesima legge.

2. Alle associazioni di cui al comma 1 non sono tuttavia richieste le formalità di dichiarazione e di pubblicità nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 52.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 (Finalità e oggetto della legge) 1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale. 2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. . 3. La presente legge ha altresì lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui ai precedenti commi.

Art. 2. (Associazioni di promozione sociale) 1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni anche non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o anche di terzi, senza finalità di lucro. 2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. 3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che, organizzando attività per i propri soci o anche per terzi, dispongono limitazioni, per condizioni economiche, all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di \ natura patrimoniale.

Art. 3. (Atto costitutivo e statuto) 1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve fra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto debbono essere espressamente previsti: a) la denominazione; b) l'oggetto sociale; c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale per la dell'associazionismo, può consentire deroghe alla presente disposizione; g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e a obblighi; h) l'obbligo di redazione di bilanci preventivi e di rendiconti consuntivi, nonché di esposizione dello stato patri-

moniale, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; i) le modalità di scioglimento dell'associazione; l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 4. (Risorse economiche) 1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da: a) quote e contributo degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi. 2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno due anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b) c) d) e), nonché per la lettera g) delle erogazioni liberali se finalizzate alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'art. 13 del decreto legislativo recante disciplina tributaria degli enti non commerciali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, emanato in attuazione della delega recata dall'articolo 3, commi 183, 186, 187, 188, 189, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 5 (Donazioni) 1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto. 2. I beni sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Art. 6. (Rappresentanza) 1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale. 2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse, in deroga all'articolo 08 del codice civile, non rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, se hanno eseguito deliberare degli organi direttivi o se hanno agito sulla base di specifici mandati.

TITOLO II

REGISTRI E OSSERVATORIO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO CAPO I REGISTRI NAZIONALE E REGIONALI

Art. 7 (Registri) 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali È istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno tre anni. 2. Per associazioni di pro-

mozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno trenta province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione negli albi nazionali delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a questi soggetti i benefici connessi alla iscrizione negli albi provinciali e regionali. 4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività rispettivamente in ambito regionale o provinciale. (Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale e regionali) 1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con legge da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale, nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, in applicazione dell'articolo 29 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri regionali all'Osservatorio nazionale per l'associazionismo. 3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentata. 4. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.

Art. 9 (Atti soggetti ad iscrizione nei registri) 1. Nei registri di cui all'articolo 8 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività. 2. Nei registri debbono iscriversi altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

Art.10 (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e a/cancellazioni) 1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione È ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11, mentre nel caso si tratti di associazioni, che operano in ambito regionale o provinciale, al Presidente della Giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio regionale. 2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro trenta giorni, ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità en-

tro sessanta giorni.

CAPO II

OSSERVATORI NAZIONALI E REGIONALI DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 11 (Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale) 1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato "Osservatorio", presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e da 6 esperti. 2. Le associazioni di cui al comma precedente devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli. 3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione associativa. 4. L'Osservatorio si riunisce almeno tre volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati. 5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1988. 6. Entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti adotta un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.

Art. 12 (Funzionamento e attribuzioni) 1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per la solidarietà sociale, si dota di un apposito regolamento da approvare entro sessanta giorni dall'insediamento. 2. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze: a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la solidarietà sociale, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale. b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero; c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull'associazionismo; d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge; e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzare il ruolo di promozione civile e sociale; f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni nazionali iscritte nei registri di cui all'articolo 8 per far fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate; g) espressione di parere sullo schema di disegno di legge finanziaria; h) promozione di scambi di conoscenza e forme di collaborazione fra le associazioni sociali italiane e fra queste e le associazioni straniere; i) organizzazione con scadenza triennale, di una conferenza nazionale sull'associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate; l) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni di cui all'articolo 8 della presente legge, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio; 3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera i) è autorizzata la spesa di lire 50

milioni annui a decorrere dal 1998.

Art. 13 (Fondo per l'associazionismo) 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la solidarietà sociale il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) ed f) del comma 2 dell'articolo 12. 2. Per il funzionamento del fondo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi annui a decorrere dal 1998.

Art. 14 (Osservatori regionali) 1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2.

Art. 15 (Collaborazione dell'ISTAT) 1. L'istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.

Art.16 (Rapporti con l'Osservatorio Nazionale per il volontariato) 1. L'Osservatorio di cui all'articolo 11 svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse. 2. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta comune almeno una volta all'anno, sotto la Presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.

Art. 17 (Partecipazione alla composizione del CNEL) 1. L'Osservatorio e l'Osservatorio Nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti, fra le persone indicate dalle associazioni sociali e dalle associazioni del volontariato maggiormente rappresentative. 2. La linea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n° 936, è sostituito dal presente: "Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti, rappresentanti dell'associazionismo sociale e del volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di 121, oltre il presidente, secondo la seguente ripartizione:". 3. All'articolo 2, comma 1 della citata legge n° 936 del 1986, dopo il capoverso 1, è inserito il seguente: "1-bis) dieci rappresentanti dell'associazionismo sociale e del volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;". 4. All'articolo 4 della citata legge n°936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il presente: "2-bis.) I rappresentanti delle associazioni sociali e delle organizzazioni del volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri".

TITOLO III PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ E DI SERVIZI DEGLI ASSOCIATI E DISCIPLINA FISCALE DELLE ATTIVITÀ

CAPO I PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

Art. 18. (Prestazioni degli associati). 1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. 2. Le associazioni inoltre possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Cap. 1

Art. 19 (Assicurazione dei prestatori di attività convenzionate) 1. Le associazioni sociali che svolgono attività mediante le convenzioni di cui all'articolo 31, debbono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività, contro gli infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 2. Con decreto del Ministero per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 20. (Flessibilità nell'orario di lavoro) 1. I lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 8, per poter espletare le attività previste nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 31, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

CAPO II

DISCIPLINA FISCALE, DIRITTI ED ALTRE PROVVIDENZE

Art. 21 (Applicazione della disciplina tributaria dettata per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale) 1. Alle associazioni di promozione sociale si applicano le disposizioni sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega recata dall'articolo 3, commi 183, 186, 187, 188, 189, della legge 23 dicembre 1966 n. 662.

Art. 22 (Riduzione delle tariffe postali) 1. Le tariffe per i servizi postali e per le telecomunicazioni, riguardanti le attività delle associazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato che ne fanno richiesta, sono ridotte al 50 %. 2. All'articolo 2, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n° 549, le parole "di cui ai capi 11 e all'" sono sostituite dalle presenti "di cui ai primi tre capi".

Art. 23 (Tributi locali) 1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale qualora non si trovino in situazione di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali" e successive modificazioni.

Art. 24. (Accesso al credito agevolato e privilegiato) 1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi, sono estese alle associazioni sociali e alle organizzazioni di volontariato che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 31, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti le finalità costitutive. 2. I crediti delle associazioni sociali per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del creditore ai sensi dell'articolo 2571 - bis del codice civile. 3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.

Art. 25 (Messaggi di utilità socia/e) 1. Ai sensi dell'articolo 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio. 2. All'articolo 6, primo comma della

legge 14 aprile 1975, n. 103 dopo le parole "alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute " sono inserite le seguenti "alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali".

Art. 26 (Pubblicazioni) 1. Alle pubblicazioni periodiche delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono estese, in quanto compatibili, le provvidenze di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

Art. 27 (Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi) 1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statuari delle associazioni di promozione sociale.

Art. 28 (Tutela degli interessi sociali e collettivi) 1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate: a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione; b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione; c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b). 2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì a intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 29 (Accesso al Fondo sociale europeo) 1. Il Governo, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 30 (Norme regionali e delle province autonome) 1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

Art. 31 (Convenzioni) 1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto sociale, con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 8. 2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalla Convenzione. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese. 3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 19 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 32 (Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche) 1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali devono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato, previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. 2. Alle associazioni di promozione

sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco concede autorizzazioni temporanee di somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3 comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Esse sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali. 3. L'autorizzazione temporanea di cui al comma 2 si intende sostituita, ai sensi, dell'articolo 19 legge 7 agosto 1990, n. 41, e successive modificazioni, fatte salve eventuali autorizzazioni di idoneità delle attrezzature e dell'occupazione di suolo pubblico, dalla denuncia di inizio di attività presentata dal rappresentante legale dell'associazione al sindaco del comune in cui l'attività si svolge. 4. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono inoltre promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri soci. (Strutture per lo svolgimento delle attività sociali) 1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni del volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. 2. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1989, n. 390, dopo la lettera b), è inserita la seguente: b-bis): "ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali". 3. All'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: "senza fini di lucro" sono aggiunte le seguenti: " nonché ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali". 4. La sede di associazioni di promozione sociale e di locali nei quali si svolgono le relative attività è compatibile con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica- Il mutamento di destinazione d'uso dei locali è a titolo non oneroso e permane finché i locali siano effettivamente utilizzati quali sede di una associazione. 5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1 per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati. in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

Art. 34 (Lotteria nazionale) 1. È istituita la lotteria nazionale della solidarietà cui si applicano le norme della legge 4 agosto 1955, n. 722.

Art. 35 (Copertura finanziaria) 1. I proventi della lotteria di cui all'articolo 34 sono versati all'entrata in bilancio dello Stato e finalizzati alla copertura degli oneri di cui alla presente legge. 2. Qualora i proventi della lotteria di cui all'articolo 34 risultino inferiori agli oneri recati dalla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a ridurre in pari misura gli stanziamenti iscritti ai capitoli della categoria quarta del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, e le relative proiezioni per gli anni 1999 e 2000, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria. 16 settembre 1997.

Legge 8 novembre 2000, n. 328

"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 –

Supplemento ordinario n. 186

Capo I

**PRINCÌPI GENERALI DEL SISTEMA
INTEGRATO DI INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI**

Art. 1.

(Principi generali e finalità)

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle

Cap. 1

competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

Art. 2.

(Diritto alle prestazioni).

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonchè gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonchè delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonchè i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.

5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

Art. 3.

(Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonchè della valutazione di impatto di genere.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonchè con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonchè le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un'adequata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.

4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonchè delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 4.

(Sistema di finanziamento delle politiche sociali).

1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.

3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonchè, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.

4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonchè degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.

5. Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonchè eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

Art. 5.

(Ruolo del terzo settore).

1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le

regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

Capo II

ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 6.

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

- d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);
 - e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:
- a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
 - b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;
 - c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);
 - d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
 - e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.
4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

Art. 7.

(Funzioni delle province)

1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:
- a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;
 - b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
 - c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
 - d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

Art. 8.

(Funzioni delle regioni)

1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con parti-

colare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;

g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);

m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei

confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

Art. 9.

(Funzioni dello Stato)

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

- a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;
- b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale;
- c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;
- d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;
- e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 7.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 10.

(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei

seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b);

b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;

c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):

1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia;

2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permuta, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;

d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regola la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;

e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;

f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);

g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;

i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Cap. 1

3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Art. 11.

(Autorizzazione e accreditamento)

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.

3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).

4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.

Art. 12.

(Figure professionali sociali)

1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.

2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:

a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per

Cap. 1

l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall'università ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.

5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Art. 13.

(Carta dei servizi sociali)

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

3. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

Capo III

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE

Art. 14.

(Progetti individuali per le persone disabili)

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo

3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

Art. 15.

(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti)

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora

una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.

Art. 16.

(Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivi, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:

a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;

f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale,

nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

Art. 17.

(Titoli per l'acquisto di servizi sociali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

Capo IV

STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 18.

(Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali)

1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4 nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.

2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476,

e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Piano nazionale indica:

- a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22;
- b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivi e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;
- c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
- d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;
- e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;
- f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;
- g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
- h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;
- i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;
- l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14;
- m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;
- n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;
- o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolodipendenti.

4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.

Art. 19.

(Piano di zona)

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

- a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
- b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);
- c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;
- d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
- g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:

- a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle for-

me di concertazione di cui al comma 1, lettera g);

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

Art. 20.

(Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;
- b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);
- c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costi-

tuiscono quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;

d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.

7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge.

9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.

Art. 21.

(Sistema informativo dei servizi sociali)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalità e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

Capo V

INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 22.

(Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e

la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

- a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
- f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
- g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
- h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
- i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili.

Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Sezione II

Misure di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici assistenziali

Art. 23.

(Reddito minimo di inserimento)

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è sostituito dal seguente:

"Art. 15. – (Estensione del reddito minimo di inserimento). – 1. Il Governo, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riferisce al Parlamento, entro il 30 maggio 2001, sull'attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti. Con successivo provvedimento legislativo, tenuto conto dei risultati della sperimentazione, sono definiti le modalità, i termini e le risorse per l'estensione dell'istituto del reddito minimo di inserimento come misura generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre anche gli altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni".

2. Il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è definito quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito nell'ambito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge.

Art. 24.

(Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di handicap, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:

1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità, è cumulabile con l'indennità di cui al numero 3.1) della presente lettera;

2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;

3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennità può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:

3.1) indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;

3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;

b) cumulabilità dell'indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23;

c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;

e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che

già fruiscono di assegni e indennità;

g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio dell'assistito;

h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap – International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Art. 25.

(Accertamento della condizione economica del richiedente)

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Art. 26.

(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali)

1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

(Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale)

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni

occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250

milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Art. 28.

(Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema)

1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale nonché le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 mi-

liardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 29.

(Disposizioni sul personale)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

Art. 30.

(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

IN TUTTO QUANTO SOPRA (COMPRESA LA MIA PROPOSTA) MANCA PERÒ LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA.

tratto da: [http://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilità Giuridica](http://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilità_Giuridica)

La responsabilità giuridica consiste nell'obbligo od obbligazioni che si riconnettono per il compimento di atti da parte di singoli cittadini, enti, pubbliche amministrazioni. In sostanza ogni soggetto giuridico è giuridicamente responsabile.

La responsabilità giuridica può essere:

1. responsabilità civile;
2. responsabilità penale;
3. responsabilità amministrativa;
4. responsabilità contabile;
5. responsabilità disciplinare.

Le istituzioni in quanto tali sono responsabili sia civilmente che amministrativamente, mentre non potevano essere responsabili penalmente, sino al D. Lgs. n. 231/2001.

La responsabilità penale è, infatti, una responsabilità di tipo personale, cioè si può essere penalmente responsabili solo per fatto proprio. In tal caso, quindi, risponderanno penalmente solo i singoli impiegati preposti ad uffici pubblici e non l'ente in quanto tale, nei cui confronti può in ogni caso residuare una responsabilità civile.

La responsabilità amministrativa si riconnette al compimento di un atto punito con una sanzione amministrativa, in genere meno grave della responsabilità penale. Sono punibili amministrativamente solo le persone fisiche, laddove le persone giuridiche e gli enti privi di personalità hanno solo un'obbligazione solidale.

La responsabilità contabile discende dal maneggio di pubblico denaro. Essa è sottoposta al controllo della corte dei conti e può riguardare qualunque persona fisica.

La responsabilità disciplinare riguarda i comportamenti che si hanno nell'ambito di un lavoro od una professione. Essa è comminata, seguendo la legge o i contratti collettivi di lavoro ed ha conseguenze che sono differenti dalle altre responsabilità.

Legge 29 settembre 2000, n. 300

" Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica. "

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2000 S.O.

Art. 1. (Ratifica di Atti internazionali)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta, Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonché Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

Art. 2. (Entrata in vigore sul piano internazionale)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto rispettivamente disposto da ciascuno di essi.

Art. 3. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

1. Dopo l'articolo 322 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 322-bis. - (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri). - Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 322-ter. - (Confisca). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessa dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto a il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato".

2. Dopo l'articolo 640-ter del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 640-quater. - (Applicabilità dell'articolo 322-ter). - Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter".

Art. 4. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

1. Dopo l'articolo 316-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 316-ter. - (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). -

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sè o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Art.5. (Modifiche agli articoli 9 e 10 del codice penale)

1. All'articolo 9, terzo comma, del codice penale, le parole: "a danno di uno Stato estero", sono sostituite dalle seguenti: "a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero".
2. All'articolo 10, secondo comma, del codice penale, le parole: "a danno di uno Stato estero", sono sostituite dalle seguenti: "a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero".

Art.6. (Modifiche agli articoli 32-quater e 323-bis del codice penale)

1. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: "316-bis" è inserita la seguente: "316-ter", e dopo la parola: "322" è inserita la seguente: ", 322-bis".
2. All'articolo 323-bis del codice penale, dopo la parola: "316-bis" è inserita la seguente: "316-ter", e dopo la parola: "322" è inserita la seguente: ", 322-bis".

Art.7. (Modifica all'articolo 295 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di reati doganali)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto il seguente:
"Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di lire novantasei milioni e ottocentomila".

Art.8. (Modifiche all'articolo 295-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

Al primo e al quarto comma dell'articolo 295-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, le parole: "lire sette milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire sette milioni settecentoquarantacinquemila".

Art.9. (Modifica all'articolo 297 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

1. All'articolo 297 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23

gennaio 1973, n. 43. e successive modificazioni, le parole: "lire ventuno milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire ventitrè milioni duecentotrentacinquemila".

Art.10. (Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia)

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, come sostituito dall'articolo 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: "venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "sette milioni settecentoquarantacinquemila".

Art.11. (Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione, dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale;
- b) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumità pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice penale;
- c) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- d) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- e) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse,

da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione ovvero da chi esercita, anche di fatto i poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della responsabilità dei soggetti di cui all'alinea del presente comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;

f) prevedere sanzioni amministrative-effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea del presente comma;

g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a Lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresì che, nei casi di particolare tenuità del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura ridotta;

h) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale;

i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente;

l) prevedere, nei casi di particolare gravità, l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:

1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;

2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

3) interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;

4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;

5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;

6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;

7) pubblicazione della sentenza;

m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di cui alle lettere a), b), c) e d) commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo prevista dal presente articolo;

n) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera g) è diminuita da un terzo alla metà ed escludere l'applicabilità di una o più delle sanzioni di cui alla lettera l) in conseguenza dell'adozione da parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;

o) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera 2) sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti;

p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l), la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g) e i) e, nei ca-

si più gravi, l'applicazione di una o più delle sanzioni di cui alla lettera l) diverse da quelle già irrogate, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale è stata commessa la violazione; prevedere altresì che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera l) sono state applicate in sede cautelare ai sensi della lettera o);

q) prevedere, che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;

r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b), c) e d) e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile;

s) prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un'Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente comma;

t) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma nei confronti dei quali sia accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di recedere dalla società o dall'associazione o dall'ente, con particolari modalità di liquidazione della quota posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento di cui alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto può essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al momento del recesso determinato a norma degli articoli 2289, secondo comma, e 2437 del codice civile; prevedere altresì che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente ove non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera l), numero 3), debba richiedere al Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attività necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacità di stare in giudizio, agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia;

u) prevedere che l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche e delle società, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), sia deliberata dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno un quarantesimo negli altri casi. disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione sociale di responsabilità;

v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accer-

tata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subito prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni;

z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v), si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione di risarcimento del danno è proposta contro l'azionista, il socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità dell'ente.

2. Ai fini del comma 1, per "persone giuridiche" si intendono gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri.

3. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con il decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio

Art.12. (Delega al Governo in materia di interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui gli organi giurisdizionali nazionali possono richiedere che la Corte di giustizia delle Comunità europee si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e del suo primo Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ogni organo giurisdizionale possa richiedere che la Corte di giustizia si pronunci in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad esso e relativa all'interpretazione della citata Convenzione e del suo primo Protocollo, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per pronunciare sentenza;

b) adottare le ulteriori norme di attuazione e quelle di coordinamento eventualmente necessarie.

Art.13. (Autorità responsabile)

1. Il Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari penali è designato quale autorità responsabile per le finalità di cui all'articolo 11 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

Cap. 1

Art.14. (Esercizio delle deleghe)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno novanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza del parere.

Art. 15. (Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, non si applicano ai reati ivi previsti, nonchè a quelli indicati nel comma 2 del medesimo articolo 3, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.16. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Cap. 1

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica,
a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

Capo I
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Art. 1.

Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2.

Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3.

Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4.

Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purchè nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5.

Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o

di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6.

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del

Cap. 1

comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7.

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8.

Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Art. 9.

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10.

Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento nè superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11.

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonchè dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

Art. 12.

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

Art. 13.

Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata deter-

minata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14.

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15.

Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle

condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16.

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

Cap. 1

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17.

Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18.

Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19.

Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20.

Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21.

Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art. 22.

Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23.

Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale

Art. 24.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, **n.** 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Cap. 1

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), **d**) ed e).

Art. 25

Concussione e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 26.

Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE SEZIONE I

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27.

Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Art. 28.

Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati

commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29.

Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30.

Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Art. 31.

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32.

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività

Cap. 1

nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33.

Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE

SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 34.

Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, **n.** 271.

Art. 35.

Estensione della disciplina relativa all'imputato

All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36.

Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37.

Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quan-

Cap. 1

do l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art. 38.

Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
 - a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
 - b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
 - c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39.

Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c) la sottoscrizione del difensore;
 - d)** la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Art. 40.

Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41.

Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Art. 42.

Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di

cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43.

Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III

Prove

Art. 44.

Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:
 - a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
 - b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV

Misure cautelari

Art. 45.

Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Art. 46.

Criteri di scelta delle misure

Cap. 1

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47.

Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48.

Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49.

Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50.

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51.

Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52.

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicando contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53.

Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Art. 54.

Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del

codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55.

Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonchè il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Art. 56.

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57.

Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonchè l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58.

Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59.

Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e

dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60.

Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Art. 61.

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI

Procedimenti speciali

Art. 62.

Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63.

Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64.

Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII

Giudizio

Art. 65.

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66.

Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67.

Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Art. 68.

Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69.

Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70.

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

Impugnazioni

Art. 71.

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72.

Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73.

Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

Esecuzione

Art. 74.

Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
 - a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
 - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
 - c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
 - d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75.

Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.

2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 76.

Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77.

Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78.

Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79.

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80.

Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative

1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.
2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.
3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

Art. 81.

Certificati dell'anagrafe

1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.
2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.
3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.
4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.

Art. 82.

Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe è compe-

tente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78.

Capo IV

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Art. 83.

Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84.

Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85.

Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

- a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;
- c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Le 7 Provocazioni

LA PRIMA

Art. 1 della Costituzione Italiana

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1346

Modifica all'articolo 1 della Costituzione

Annunziata il 31 maggio 1996

ART. 1.

1. L'Art. 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 1 - L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulla libertà, l'uguaglianza, la fratellanza, l'equità e la tolleranza.

La sovranità appartiene al popolo, che le esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».

così come variato nel Cap. 1 de: D.P. ERRIGO: *Per un Sistema Cosmociologico - Memoria*

Art. 1

La Nazione Italia si configura in uno Stato Repubblicano federale democratico, fondato sulla libertà, l'uguaglianza, la fratellanza, l'equità, la tolleranza, la solidarietà e la sussidiarietà.

Strumento essenziale per la dignità individuale è il lavoro in tutte le sue forme e manifestazioni.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita, attraverso lo Stato, nelle forme e nei limiti della Costituzione.

LA SECONDA

Art. 18 della Costituzione italiana

I Cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni di cui è accertata la segretezza sostanziale e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Le associazioni a carattere riservato non sono da ritenersi segrete.

Sono peraltro proibite forme associative che perseguono finalità economico-finanziarie private nazionali o internazionali a discapito dei Cittadini della Repubblica Italiana.

**CAMERA DEI DEPUTATI N. 1132
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Modifica all'articolo 18 della Costituzione
Annunziata il 29 maggio 1996
Art. 1.**

1. L'articolo 18 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 18 - I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni di cui è accertata la segretezza e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Le associazioni a carattere riservato non sono da ritenere segrete".

così come variato nel Cap. 1 de: D.P. ERRIGO: *Per un Sistema Cosmologico - Memoria*

18.

I Cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni di cui è accertata la segretezza sostanziale e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Le associazioni a carattere riservato non sono da ritenersi segrete.

Sono peraltro proibite forme associative che perseguono finalità economico-finanziarie private nazionali o internazionali a discapito dei Cittadini della Repubblica Italiana.

così come variato nel Cap. 2 de: D.P. ERRIGO: *Per un Sistema Cosmologico - Memoria*

18.

I Cittadini (esseri umani ovvero parzialmente o totalmente trasformati o costruiti artificialmente) hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizza-

Cap. 2

zione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni di cui è accertata la segretezza sostanziale e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Le associazioni a carattere riservato non sono da ritenersi segrete.

Sono peraltro proibite forme associative che perseguono finalità economico-finanziarie private nazionali o internazionali a discapito dei Cittadini (esseri umani ovvero parzialmente o totalmente trasformati o costruiti artificialmente) della Repubblica Italiana.

LA TERZA

Art. 19 della Costituzione italiana

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o le proprie credenze in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto ovvero le relative ritualità, purché non contrastino con le leggi civili e penali.

**CAMERA DEI DEPUTATI N. 1133
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Modifica all'articolo 19 della Costituzione
Annunziata il 29 maggio 1996
ART. 1.**

1. L'articolo 19 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 19 — Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o le proprie credenze in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto ovvero le relative ritualità, purché non contrastino con il buon costume, e con la legge penale ».

così come variato nel Cap. 1 de: D.P. ERRIGO: *Per un Sistema Cosmologico - Memoria*

19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o le proprie credenze in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto ovvero le relative ritualità, purché non contrastino con le leggi civili e penali.

LA QUARTA

Art. 20 della Costituzione italiana

Il carattere ecclesiastico, ecumenico, di culto o di ritualità in genere di una associazione od istituzione non può essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciale fiscalità per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

**CAMERA DEI DEPUTATI N. 1134
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Modifica all'articolo 20 della Costituzione
Annunziata il 29 maggio 1996
Art. 1.**

1. L'articolo 20 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - Il carattere ecclesiastico, ecumenico, di culto o di ritualità in genere di una associazione od istituzione non può essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività".

così come variato nel Cap. 1 de: D.P. ERRIGO: *Per un Sistema Cosmociologico - Memoria*

20.

Il carattere ecclesiastico, ecumenico, di culto o di ritualità in genere di una associazione od istituzione non può essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciale fiscalità per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

LA QUINTA

Art. 49 della Costituzione Italiana

«Tutti i Cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1135

Modifica all'articolo 49 della Costituzione

Annunziata il 29 maggio 1996

ART. 1.

1. L'articolo 49 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 49. — Tutti i cittadini italiani, compresi i residenti all'estero, hanno diritto di aggregarsi liberamente in partiti, in movimenti politici o in associazioni, con sedi in almeno due terzi del territorio nazionale, aventi carattere sociale, culturale o informativo, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

così come variato nel Cap. 2 de: D.P. ERRIGO: *Per un Sistema Cosmologico – Memoria*

49.

«Tutti i Cittadini (esseri umani ovvero parzialmente o totalmente trasformati o costruiti artificialmente) italiani, compresi i residenti all'estero, hanno diritto di aggregarsi liberamente in partiti, in movimenti politici o in associazioni, con sedi in almeno due terzi del territorio nazionale, aventi carattere sociale, culturale o informativo, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

LA SESTA

Da: La Costituzione Italiana

2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

3.

Tutti i Cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei Cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

4.

La Repubblica riconosce a tutti i Cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni Cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

così come variati nel Cap. 1 de: D.P. ERRIGO: *Per un Sistema Cosmologico - Memoria*

2.

Lo Stato Repubblicano riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona, sia come singola sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

3.

Tutti i Cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito dello Stato Repubblicano rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà, l'uguaglianza e la fratellanza dei Cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva

Cap. 2

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

4.

Lo Stato Repubblicano riconosce a tutti i Cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo e durevole questo diritto.

Ogni Cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e/o spirituale della società.

7.

I rapporti con lo Stato Repubblicano di tutte le confessioni religiose, sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Le modificazioni dei rapporti, accettate dalle due parti (cioè Stato e specifica Confessione Religiosa), non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti qualora non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

così come variati nel Cap. 2 de: D.P. ERRIGO: *Per un Sistema Cosmologico – Memoria*

2.

Lo Stato Repubblicano riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona, sia come singola sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

3.

Tutti i Cittadini (esseri umani ovvero parzialmente o totalmente trasformati o costruiti artificialmente) hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito dello Stato Repubblicano rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà, l'uguaglianza e la fratellanza dei Cittadini (esseri umani ovvero parzialmente o totalmente trasformati o costruiti artificialmente), impediscono il pieno sviluppo della persona umana (ovvero androide) e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

4.

Lo Stato Repubblicano riconosce a tutti i Cittadini (esseri umani ovvero parzialmente o totalmente trasformati o costruiti artificialmente) il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo e durevole questo diritto.

Ogni Cittadino (essere umano (ovvero androide) ovvero parzialmente o totalmente trasformato o costruito artificialmente) ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e/o spirituale della società.

LA SETTIMA

Quando si governa pensando solo a
contentar se stessi, si ha la tirannia più
balorda e odiosa: la tirannia maschera-
ta da libertà

(tratta liberamente da L. Pirandello)

[La vita è] una meravigliosa occasione
fugace da acciuffare al volo tuffandosi
dentro in allegra libertà.

(Dario Fo)

La libertà non è star sopra un albero

Non è neanche il volo di un moscone

Non è neanche avere un'opinione

Non è neanche un gesto o un'invenzione

La libertà non è uno spazio libero

Libertà è partecipazione

(G. Gaber)

Romani 7:9 e io un tempo vivevo senza
la legge. Ma, sopraggiunto quel coman-
damento, il peccato ha preso vita

Romani 7:10 e io sono morto; la legge,
che doveva servire per la vita, è divenuta
per me motivo di morte.

(S.Paolo)

La Resa dei Conti

PREMESSA

Come titolo del Capitolo è certamente un po' altisonante, ma questo rappresenta ora il mio modello interpretativo per la soluzione per lo meno a medio termine della situazione attuale.

Io sono un ex-sessantottino che fra due anni diventerà sessantottenne.

In questi quarant'anni ne ho viste di cotte e di crude.

Ho avuto una militanza socio-politica con presenze ed assenze.

Alla fine degli anni settanta e per tre anni sono stato Consigliere prima Provinciale e poi Regionale del Sindacato ed alla fine degli anni novanta fino all'inizio del nuovo millennio, Deputato con partecipazione a varie Commissioni Camerali (Componente della VIII° Commissione permanente "Ambiente, Lavori Pubblici, Territorio" dal 8 maggio 1996 al 14 gennaio 1998, della XII° Commissione permanente "Affari Sociali" dal 15 gennaio 1998 al 30 maggio 2000, della VII° Commissione permanente "Cultura" dal 31 maggio 2000 fino a scadenza del mandato elettorale, della Commissione Bicamerale "ciclo dei rifiuti ed attività illecite ad esso connesse" dal 15 gennaio 1998 fino a scadenza del mandato elettorale (29 maggio 2001); [nota: i dati sono tratti dal mio profilo sul sito web della Camera dei Deputati – XIII Legislatura che riporta anche tutte le mie PdL e tutta la mia attività parlamentare] ed ora sono Membro della Commissione Cultura dell'Associazione ex-Parlamentari.

Rispetto ad alcuni altri non è molto, ma tutto ciò mi ha consentito di annusare le varie arie che tiravano da molte parti.

E a parte l'ultima esperienza ancora in atto, ho avuto la possibilità di valutare appieno l'emergenza della **questione morale**, insomma l'assenza di ciò che viene chiamata **"responsabilità giuridica" delle Associazioni**.

In D.P. Errigo: Se il Mare si ritira, 2° ed. 2007, nel Capitolo "5+1 anni di vita pubblica" pagg. 171-228, è riportata a grandi linee la mia esperienza romana.

[NOTA: a questo proposito, per quanto detto in quel Capitolo relativamente alla fondazione di Coalizione Cristiana, momento del tutto strumentale della mia attività politica (come spesso accade per la stragrande maggioranza dei "politici"), me ne dissocio in buona parte, data appunto la mia inclinazione alla totale laicità dello Stato.]

E, credete, non è cosa di cui vantarsi proprio per la mia ingenuità all'approccio di problematiche sociali, sospinto solo dal sacro furore per il cambiamento, in parte dettato dalla lettura delle opere che erano obbligatorie nel mio vecchio Liceo quando ancora si studiava Educazione Civica.

Personalmente non sono mai stato un Carrierista, tutto ciò che ho fatto nel Sindacato prima ed in Politica poi, l'ho fatto perché chiamato.

Quindi mi sono sempre considerato parte della "Società Civile".

Dal '78 al '91 sono stato Caporedattore di un Periodico Associativo e da questo giornale traggio l'articolo riportato nella pagina successiva, e che rappresenta ancora oggi tutto quello che penso di certa Politica.

Da: Polesani nel Mondo, N° 7 luglio 1983

LETTERA AD UN ONOREVOLE APPENA NATO

Signor neo-Onorevole,

ho letto (noi poveri pubblicisti di giornali poveri che non danno voti nè alle segreterie nè alle sottosegreterie, non possiamo partecipare, possiamo solo leggere ciò che altri riporta), ho letto dicevo, le Sue dichiarazioni preliminari, i Suoi propositi, le Sue ansie, le Sue premure, i Suoi timori (no, quelli no) per i prossimi (si spera) cinque anni di legislatura.

Tutto regolare; tutto scontato.

E sono anche d'accordo con Lei su qualcosa cui evidentemente tiene in modo particolare: «*Non si può continuare a vivere in questo paese di merda*».

Lei, ovviamente, rappresentante di popolo e quindi di una parte del paese e quindi di una parte di... non vuole essere coinvolto nè confuso.

Ma un Paese così, caro neo-Onorevole, che permette a Lei e a persone a Lei simili di partecipare prima e di onorare poi in tali modi le Istituzioni e i sacri doveri (non diritti per casta, o scandalo, o corporazione o nepotismo o fede, o simonia etc.) è certamente un Paese in cui vigono situazioni quanto meno (me lo consenta, parlando di impurezze) fluide, comunque tali da non indurre a scelte così categoriche di suicidio singolo o di omicidio di massa (la frase riportata, in effetti, è un po' ambigua).

Ci pensi, preg.mo neo-Onorevole, un Paese in cui i Sindacalisti fanno i politici, i Politici gli Intellettuali (per molti si fa per dire), gli Intellettuali i qualsiasi, un Paese così stravolto, tortuoso con una cultura livellata inferiormente, perennemente in crisi (quella dei valori è già avvenuta e già superata, tralasciata a luogo comune), un Paese incompreso dalla CEE, dall'Est e dall'Ovest, un Paese in cui si dà spazio a metastasi evidenti (ve n'è altre, ma mascherate) di un cancro alle Istituzioni (di cui anche la partitocrazia è causa) irreversibile che con noi vive, che con noi si accresce, e ci deturpa e ci divora e che finirà solo con la nostra morte, è un Paese ormai stanco, logorato non più da idee-forza, idee-guida, ma da non-idee da non-obiettivi, da non-fini.

Lei non ne sa niente?

Un Paese così che non poteva più vivere se non deificava il Presidente della Repubblica (*e perché no? anche quello del Consiglio [nota del 2008]*), che è diventato campo di battaglia per le diatribe dei più o meno acculturati di marxismo o di antimarxismo (comunque sempre più arroganti) non può che partorire di continuo leggi, le tante troppe leggi che Le consentono Signor neo-Onorevole di esprimersi di accrescersi e di proliferare di spingere al massimo le contraddizioni.

E inevitabilmente tra loro se ne può trovare qualcuna che permetta a Lei di entrare nelle Istituzioni e che quindi, purtroppo, non è nè bella nè brutta, nè buona nè cattiva, nè giusta nè ingiusta.

È idiota e basta.

Righe fa ho parlato di questione **morale**, ma in realtà è di **penale** che si tratta. La favola dei partiti tradizionali che imputavano al desiderio della vita di partito il fatto dello sporcamento delle mani e quindi di una situazione di molto alleggerita per i singoli casi, non sta in piedi.

Rubare è rubare e basta e le motivazioni ideali se riferite a raggruppamenti associativi, dato che non si tratta di sopravvivenza propria e/o della propria famiglia, sono ridicole e perniciose.

Ora poi siamo a tangentopoli alla rovescia, nel '92 si trattava di politici in primis che lucravano chiedendo la mazzetta, ora si tratta di imprenditori in primis che lucrano sulla disponibilità o sull'apatia pagata dei politici.

A tanto è arrivata la "Politica", a non valere più, neanche "ordinando" agli imprenditori: **insomma chi elargiva è diventato un elargito.**

E d'altronde se sono stati eletti (pardon nominati) dei pseudo-rappresentanti popolari inetti, incapaci, non acculturati politicamente, e con vizi sociali già evidenti, è ovvio che i vecchi intrallazzatori (ed anche i nuovi) ballino.

Ma dopo esserci puliti la bocca, ritorniamo a noi.

Il titolo di questo Capitolo deriva direttamente dal contenuto del Capitolo precedente che come titolo aveva qualcosa su cui far riflettere.

A me interessano direttamente la sesta e la settima.

La sesta perché è ora di finirla con un doppio Stato in Italia.

La settima perché ho notato un filo rosso che lega Pirandello, Fo e Gaber: dalla dissoluzione del psicologico a quella del sociologico a quella del tutto.

Se poi a queste frasi si aggiunge quella del tredicesimo apostolo, il S. Paolo, il maschilista cui tanto deve l'attuale Papa (*come moltissimi altri suoi predecessori [nota del 2008]*) e a cui devono essere imputate le varie discrasie con S. Pietro il vero rappresentante di Cristo legato a S. Giacomo e quindi, come tale, successivamente allontanato dalla visione costantiniana dell'apparato temporale-secolare, si capisce come mai qui da noi, territorialmente legati (divisi -si fa per dire- solo dal Tevere), si ragioni in modo così specifico e diversamente dal resto del mondo a parte quello islamico e per certi versi quello ebraico, insomma gli stati che più di altri risentono di religioni monoteiste.

A parte che ultimamente anche le altre scherzano poco.

Ma andiamo con ordine.

In quasi tutte le mattine che mi posso permettere, dalle 7 alle 9 circa guardo sia Rai News 24 che Omnibus (su La7).

In uno di questi due programmi mesi fa un giornalista raccontava che il famoso trionfo Dio-Patria-Famiglia è ormai sostituito da Io-Patrimonio-Tengo Famiglia.

La battuta era sicuramente scherzosa ma dava un significato facilmente comunicabile alla nuova situazione che si è creata nel mondo dei caratteri "politici" che via via si sono formati ed affermati con l'andar degli ultimi tempi.

Solo che purtroppo le cose non stanno solo così perché quella nuova triade sarebbe riduttiva dato che pare riferita solo a chi partecipa della Torta come un comune vassallo.

Invece è necessario valutare appieno il significato di Potere.

Potere significa Komando, Consenso e Denaro.

E quindi gestire il Potere significa Komandare (e si potrebbero vedere i come ed i perché, ma abbiamo troppi esempi storici per perderci del tempo) gestendo Consenso e Denaro e solo quest'ultimo viene elargito ai propri menestrelli o simil-dipendenti, concedendo loro un po' di consenso di riflesso.

Si tratta pertanto di considerare sotto una diversa ottica quella che viene solitamente ritenuta l'etica.

Come a dire che ormai l'etica della politica è diventata esattamente come quella economico-finanziaria, anzi per lo più è la stessa, se non subalterna.

Si è quindi transitati dalla immoralità più o meno nascosta alla più totale amoralità pubblica e privata che come tali porgono una ben determinata soluzione dei problemi ed un eclatante raggiungimento unidirezionale degli obiettivi, qualunque essi siano e con qualunque mezzo, non importa se psicologicamen-

te o socialmente accettabile.

Il Potere (soprattutto mediatico) detenuto lo consente.

Bisogna andare oltre.

Non c'è bisogno di leggere tanti libri per capire quali sono i capisaldi di una democrazia: libertà, moralità, giustizia, equità, uguaglianza, solidarietà, sussidiarietà, ed altro.

E non c'è bisogno qui di parlarne ancora per non suscitare conati.

Possiamo però parlare di come riacquistarli.

Costruendo un nuovo “che fare?”

Proprio per questi motivi mi rivolgo solo alle giovani ed ai giovani su cui molto e per tanto tempo peseranno le scelte attuali dei meno (e molto meno) giovani che non desiderano abbandonare la sedia per non consapevolizzare se stessi nel nulla della loro anima e della loro mente.

L'INTERVENTO

"Se gli elementi sociali inferiori accedono al potere in qualsiasi modo, il loro regno sarà il più breve possibile, segnando l'ultima fase di un ciclo storico, non essendo possibile discendere più in basso; anche se l'evento non avrà portata universale, si deve supporre che ciò segni per l'Occidente la fine dell'era moderna"

(René Guénon)

"La discesa quadripartita del livello della civiltà e delle organizzazioni sociali è una realtà; lo è parimenti l'affiorare, quando l'ultimo gradino sta per essere raggiunto, di forze infere, del caos, che in un certo senso si può dire non appartengano più al mondo propriamente umano, il mito del Quinto stato potendovi forse far da cornice"

(Julius Evola)

Carissime e Carissimi Giovani

Il Potere non genera la Verità assoluta né può pretendere di derivarne.

E' solo asservito a verità relative che spesso non cercano di elevare la massa a popolo, garantendo così l'impunità o l'immunità di pochi.

Noi abbiamo il dovere di sovvertire questa corsa alla disintegrazione del senso morale e sociale e lo possiamo fare con tutte le armi dell'intellettualità e dello spirito di cui disponiamo.

Dobbiamo fondare un'Associazione-Partito che funzioni all'incirca da Comitato di Liberazione Nazionale, che abbia la finalità di parlare a chiunque della popolazione facendo intendere che vi sono dei concetti astratti per i quali bisogna lottare per liberarsi dalla schiavitù indotta dall'ignoranza e dall'ignavia. Insomma una Associazione-Partito la cui caratterizzazione fondamentale, come Partito interclassista e trasversale, sarà quella di tentare di riposizionare il concetto di "Persona" almeno allo stesso livello del concetto di "Stato" e non più succube ad esso, come ormai purtroppo si evince in questa nostra Italia, ancora turbata

- da una forte impronta vetero-marxista ancora insita nel neo-comunismo, progressista e suoi vassalli,
- da una forte impronta vetero-liberista ancora insita nel neocorporativismo di ritorno, conservatore e i suoi menestrelli,
- da una forte impronta pseudoreligiosa con scodinzolanti e genuflessi,

e tutte e tre posizionate in una certa area comunicativa e istituzionale che pare recitino a copione fotocopiato.

L'impegno di questo nuovo soggetto consiste nel voler esprimere ed applicare al sistema socio-politico italiano, pur mantenendo intatta l'identità laica, i grandi valori umanitari propri dei messaggi spirituali comuni a tutti i popoli.

La dignità della persona, oltre che la dignità della natura, della società e dello Stato, rappresenteranno i temi fondanti del nostro programma d'azione, privilegiando per chiunque la coerenza con i propri principi e la sua competenza ed attendibilità professionale: coscienza e conoscenza.

Per dirla con parole non mie, "la laicità ha bisogno di uno spazio libero, dove le ragioni ed i punti di vista possano confrontarsi; essa è fiorita con la de-

democrazia politica, con la crescita di una società civile nella quale varie associazioni, imprese, mezzi di comunicazione di massa, partiti, sindacati, ma anche raggruppamenti religiosi, sono liberi di svilupparsi, nel rispetto dello Stato di diritto. In questo il rapporto laicità, Stato di diritto, dignità e libertà del cittadino sono totalmente interdipendenti e necessitano di un continuo scambio, confronto ed elaborazione perchè nessuna fase può ritenersi punto di arrivo definitivo, ma rappresenta la continua ricerca di un equilibrio tra elementi costitutivi di un processo di divenire civile”.

In definitiva un'Associazione-Partito che fra le altre cose, sempre con parole non mie, *“richiama se stessa, ed ogni persona che voglia sperare nella vita e nella pace, nella giustizia e nella libertà, allo stretto rispetto, all'attiva difesa di due leggi fondamentali quali:*

- *la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo (auspicando che l'intitolazione venga mutata in "Diritti della Persona"),*
- *la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nonché delle Costituzioni degli Stati che rispettino i principi contenuti nelle due carte,*
- *il rifiuto dell'obbedienza e del riconoscimento di legittimità, invece, per chiunque le violi, chiunque non le applichi, chiunque le riduca a verbose dichiarazioni meramente ordinarie, cioè a non-leggi”.*

Il neo-partito si presenta quale strumento di servizio al popolo italiano, per conferire dignità politica a soggetti “intermedi”, che fino ad ora non hanno avuto la possibilità di influire in maniera efficace sulle direttive di Governo Nazionale e Territoriale e per la ricucitura di un grande movimento social-liberal-riformatore.

L'obiettivo “a breve” sarà la diffusione in tutto il Paese, proponendosi all' intero elettorato nel rispetto ed al di là di ogni denominazione culturale, religiosa, confessionale ed altro, per meglio interpretare questo tempo di “unione”.

La nostra proposta sarà poi specificamente rivolta ad ogni Movimento, Associazione e ad ogni persona (che voglia dedicarsi alla politica) di buona volontà che condividano le nostre stesse convinzioni, quali essenzialmente l'affermazione della dignità umana, della solidarietà e della sussidiarietà, oltre ai principi fondamentali della Libertà, Uguaglianza, Fratellanza, Equità, Giustizia e la Tolleranza, dove la comprensione e la progettualità per il bene comune dominano l'azione.

La nuova Associazione si presenta pertanto come la costruzione politica ottimale per quanti cercano un'alternativa etica e che in passato hanno ritenuto di avere stabili punti di riferimento, ma che ora appaiono disorientati e insicuri di fronte allo scenario politico-parlamentare, fatto di aggregazioni anomale sul piano storico su quello culturale, su quello etico.

A parte i due grandi problemi della confessionalità imperante o mediaticamente imperante e soprattutto quello della non scelta dei propri rappresentanti da parte dell'elettorato.

L'area sociale alla quale si riferisce questo progetto è anche quella del partito “astensionista”, giunto ormai a superare, in alcuni casi, metà dell'elettorato: si tratta di una moltitudine di cittadini che coltivano i valori della stabilità sociale e familiare e che, in mancanza di elementi di certezza e di programmi chiari, si vedono costretti, al momento del voto, a rinunciare al loro diritto, pur di non condividere scelte di campo poco congeniali alla loro coscienza.

Ed ecco, allora, rispetto a queste esigenze, l'impegno della nuova Associazio-

ne a porsi al centro (da definirsi “virtuale” a causa della legge vigente) dello schieramento politico nazionale e, in nome del suo laicismo (nel senso di “terzo” o “super partes” principalmente rispetto alle denominazioni religiose ed ai loro interessi) social-liberale fondato sul solidarismo, a rifiutare di confondere questo suo genuino profilo con qualsiasi “post-qualsiasiosa”.

Non c'è in questo atteggiamento alcun pregiudizio di natura ideologica verso quanti hanno formato la storia del nostro paese, essendo consci del fatto che le dietrologie frenano lo sviluppo delle nuove visioni.

Riconosciamo invece, al di là di qualunque sterile e consunta polemica volta a fomentare divisioni e attriti non soltanto inutili e improduttivi, ma spesso altamente nocivi al reale progresso della Nazione, che c'è stato del bene e della genuina volontà di migliorare il sociale al sorgere di ogni ideologia e che tale positività va compresa, evidenziata e recuperata, assommandola ad ogni altra potenzialità tendente a rafforzare il nostro programma di riforma pacifica ma radicale.

Del resto, in un'epoca di verifica come la nostra, durante la quale sono state viste morire tutte le ideologie, la formula di “separare il male dal prezioso” per cogliere ed esaltare quest'ultimo ovunque si trovi, può apparire, in quanto nuova, strana e inusitata, ma troverà la conferma su tale indirizzo del consenso sociale e politico, come ogni altra parola “vera” ha sempre trovato.

Siamo, inoltre, consapevoli, da un lato, che è finita l'epoca dei partiti-stato organizzati in forma centralistica (noi lavoriamo alla costruzione di un partito territoriale e federato in cui il potere di decisione sia rigorosamente bilanciato tra centro e periferia) e, dall'altro, che un atteggiamento univoco sia oggi un'area dove, solitamente, si raccolgono le forze più disponibili ad un esercizio politico di moderazione e di governo non-violento, indispensabili per affrontare le difficoltà del momento, che sul piano economico e sociale sono rilevanti e, in conclusione, per ammodernare lo Stato e prepararlo meglio alle sfide prorompenti non sempre positive di questo nuovo Millennio.

Con la sua struttura interna, che si regge su un'organizzazione di tipo federalista, e il suo programma, la nuova Associazione rinsalda quel legame con il territorio che l'insicurezza del domani, la paura del diverso (qualunque esso sia) e la confusione in atto tra le forze politico-parlamentari hanno fortemente indebolito: e così essa si candida come il nuovo punto di forza di tutti i ceti.

Quel che segue è solo una bozza di alcune tesi programmatiche sulle quali la nuova Associazione intenderà orientare la propria azione, nel Paese e poi in Parlamento (con la speranza che nel tempo esista ancora), riguardo, in special modo, alle emergenze di ordine politico-istituzionale, economico e sociale, giacché alla stesura definitiva di tali tesi sarà chiamato a partecipare, con il suo prezioso contributo di idee e di proposta, il nostro ricco retroterra politico, regionale, provinciale e locale.

Solo così saremo capaci di interpretare correttamente i bisogni di un mondo in continua evoluzione, nel quale specie i giovani mancano di riferimenti certi.

Tra le istanze dell'elettorato spicca quella di un potere pubblico efficiente e non pervasivo, trasparente e accessibile, ovvero di un sistema regolato sui principi del federalismo e della sussidiarietà.

Noi siamo i più attrezzati, culturalmente, e i più titolati, politicamente, per impegnarsi in una ricostruzione in chiave federalista dello Stato.

Il federalismo e la sussidiarietà sono i punti qualificanti non solo del nostro impegno per le riforme costituzionali, ma anche per la nostra identità storica e politica.

Se da tutti è riconosciuta la crisi del vecchio sistema centralistico, appaiono inspiegabili le forti resistenze che permangono sui modi e i tempi della riforma federalista dello Stato e dell'attuazione del principio di sussidiarietà.

Può essere che le resistenze vengano dal timore che la riforma dello Stato provochi forti disagi a quella parte della popolazione storicamente abituata al ruolo di intermediazione dei partiti rispetto al potere economico e all'assistenza dello Stato e soprattutto a quella popolazione che è sottomessa anche agli stessi intermediari.

Ma noi, proprio perché culturalmente meglio attrezzati di altri per interpretare i bisogni di quella parte e di tutte le parti della popolazione, sappiamo che la riforma federalista dello Stato e la sussidiarietà in contemporanea corrispondono agli interessi profondi delle aree geografiche e sociali più disagiate.

Dalla nostra storia italiana e dalla nostra cultura ci viene la capacità di parlare a tutto il Paese, senza ignorare le differenze di interessi e di sensibilità esistenti tra le varie aree geografiche e sociali.

Noi crediamo al federalismo e alla sussidiarietà e ci impegnano seriamente per essi, avendo a cuore l'unità dello Stato e la solidarietà sociale.

Il nostro Partito vuole essere un importante punto di raccordo per le diverse realtà geografiche e sociali del Paese, in questa delicatissima e a volte incomprensibile fase di transizione politica ed istituzionale.

E' forviante proporre ben poco oltre la liberalizzazione assoluta e i tagli delle tasse, senza prestare attenzione agli strumenti di tutela sociale, ed è altrettanto forviante barricarsi dietro uno statalismo pervasivo che solo a parole si dice di volere abbattere.

Le riforme della Sanità, del Welfare, della Scuola, della Giustizia ed altro, ne sono un'eloquente dimostrazione, in quanto appaiono fortemente intrise di caratteri estemporanei e non strutturali e quindi bisognevoli di un'urgente considerazione.

Noi riteniamo, invece, che si possa lavorare per un rafforzamento della tutela sociale all'interno delle regole del mercato: è proprio l'esistenza di un sistema economico caratterizzato da una maggiore concorrenza, a far crescere l'esigenza di tutelare chi non è in grado di concorrere con gli altri.

Insomma, non si può favorire una crescente competitività del nostro sistema, indispensabile non solo per creare nuova occupazione, ma anche per non perdere terreno rispetto ai nostri partners internazionali, se contestualmente non si riprogetta la rete delle protezioni sociali in funzione delle nuove esclusioni e delle nuove emarginazioni che caratterizzano le società postindustriali e ipercompetitive.

Per noi, quindi, liberismo e solidarietà sono due facce della stessa medaglia.

E' persino ovvio sostenere che occorre costruire un equilibrio tra istanze di socialità e istanze di efficienza, ovvero tra Welfare e mercato.

Non si discute sulla necessità di ridurre la pressione contributiva e accrescere la mobilità interna aziendale, perché il processo di globalizzazione non ci lascia molte scelte.

Dobbiamo però sapere "come" farlo.

La concorrenza è sicuramente lo strumento migliore per spronare la crescita di produttività: ma non solo dalla parte del lavoratore.

Quanto più si ottiene sul piano della produttività e della riduzione dei costi di produzione tanto meno si deve operare nel ridurre gli oneri sociali, nell'aumentare la pressione fiscale e nel tagliare i servizi del Welfare.

La questione della riforma dello Stato Sociale è al centro di un acceso dibattito.

to non solo in Italia.

Certamente, il sistema pensionistico non può restarne fuori e, più presto che tardi, esso va rivisto seriamente.

Ma, anche a causa della crisi demografica, dovrà reggere ancora l'assunto che lo Stato sociale garantisce l'uomo "dalla culla alla tomba".

Ma per noi ci sono altre strade, rispetto a quelle proposte sulle quali incamminarsi, e subito.

Al primo posto la nostra nuova Associazione colloca il miglioramento della Pubblica Amministrazione, i cui ritardi e le cui complesse procedure sono causa di ingiustizia sociale e spreco di enormi energie economiche.

Vittima principale dell'inefficienza burocratica è, infatti, il mondo della piccola impresa che rappresenta, per dinamicità e diffusione, un dato insostituibile dell'economia italiana.

Sono le piccole imprese, che danno lavoro più di ogni altro, a subire, in tutta la sua pesantezza, il fardello dell'inefficienza burocratica.

Ma al di là del mondo della produzione quanti paradossi burocratici pesano sulla popolazione inerme: si pensi per esempio ai semplici pensionati o al mondo del precariato gravati anche dall'imperio di Banche, Assicurazioni e Finanziarie.

Ci si deve chiedere, allora, se la Legge sull'alleggerimento burocratico, che pure ha introdotto importanti novità, non possa e non debba essere migliorata. Non bisogna, infatti, dimenticare che le debolezze infrastrutturali, particolarmente gravi nel Mezzogiorno e nelle altre aree sottosviluppate del Centro e del Nord, possono essere superate solo attraverso una profonda revisione dei meccanismi politico-amministrativi.

Rendere, dunque, più efficiente la burocrazia è un compito di assoluta urgenza; ma non basta.

Soffocato da montagne di leggi, il sistema Italia è poco attraente, mentre, data l'impossibilità di fare ricorso, come in passato alla finanza pubblica, gravata di un pesante debito che l'Unione Europea ci impone di ridurre drasticamente, sappiamo di dover fare sempre più leva sul risparmio privato (di quei pochi che se lo possono permettere), e su finanziamenti esteri, ai quali va garantito un giusto tornaconto.

Delegiferare, quindi, è un altro obiettivo che la nuova Associazione reputa indilazionabile.

E' ipocrita girarci intorno: sviluppo e occupazione passano in Italia attraverso le soluzioni della questione meridionale e di tutte le aree del Centro e del Nord che si trovano in situazioni analoghe.

Queste aree impoverite, e senza apparente futuro, condizionano drammaticamente la crescita dell'intero Paese e mettono in pericolo anche la stessa permanenza della lira nell'euro.

Se da un lato è bene aver dato un segnale di discontinuità rispetto ad una politica largamente basata sull'assistenzialismo, dall'altro non si coglie ancora quel salto di qualità nell'intervento pubblico che resta eccessivamente condizionato da logiche di spesa, trascurando altri fattori importanti, come la formazione professionale che va finalizzata all'accettazione, sul piano culturale e su quello pratico, della sfida della competizione globale, anche nel Mezzogiorno e nelle altre aree depresse del centro e del Nord.

Patti territoriali, contratti d'area, distretti industriali, sono strumenti che non hanno dato sino ad ora risultati apprezzabili.

Ad essi noi proponiamo di riaffiancare il "project financing" che è la strada

seguita con successo da molti dei nostri partners occidentali: essa permette soluzioni competitive in tema di assunzione di rischio di progetto, di capacità di programmare, rispetto alle esigenze della gestione, interventi finanziari ad hoc.

La dimensione del mercato potenziale per questo tipo di attività è molto ampia: circoscrivendo l'analisi ai soli settori idrico, ambientale, energetico e stradale si configura un mercato di investimenti potenzialmente valutabili a vari miliardi di Euro.

Un significativo contributo privato **meritocratico** offrirebbe maggiori opportunità per la razionalizzazione delle pubbliche finanze.

Naturalmente tutto questo richiede che la legislazione e i comportamenti della Pubblica Amministrazione, delegata allo scopo, consentano, dopo i necessari aggiustamenti legislativi, di programmare gli interventi in modo dinamico e con una ragionevole certezza di rispetto dei piani finanziari.

L'insicurezza provocata dalla criminalità micro e macro che sia, è da lunga data in Italia un serio ostacolo allo sviluppo economico e sociale.

Molti imprenditori, anche esteri, si tengono alla larga dalle zone dove il fenomeno è maggiormente diffuso.

A farne le spese è soprattutto il Mezzogiorno, ma la piaga si è diffusa con gli anni all'intero Paese.

Sul piano quantitativo (come numero di reati) la situazione dell'ordine pubblico non è in Italia peggiore di quella di altre nazioni occidentali, ma qui da noi esiste anche un vasto sentimento di insicurezza che minaccia la vita civile.

E questo è un problema politico, soprattutto se è la politica ingenera la paura.

E tale sentimento di insicurezza determina la scarsa fiducia del cittadino nella capacità dello Stato di difendere la sua tranquillità e i suoi beni.

Infatti, il cittadino si sente esposto all'illegalità, constatando il disinteresse ideologico, o in taluni casi la benevole tolleranza, con cui i rappresentanti dello Stato trattano quelli che minacciano la sicurezza della vita quotidiana.

La percezione di insicurezza non è problema meno grave della mancanza effettiva di insicurezza.

L'obiettivo prioritario è dunque quello di ridare fiducia al cittadino.

Per noi tale obiettivo può essere immediatamente conseguito attraverso un "visibile" controllo del territorio, al quale si dedichi la polizia giudiziaria che del cittadino è il naturale punto di riferimento.

A tal fine, il ruolo della polizia giudiziaria va rafforzato e la sua autonomia ampliata.

Contestualmente va irrobustito il potenziale investigativo e tecnico-operativo di tutte le forze di polizia, che devono poter contare su un'ampia discrezionalità e su una maggiore autonomia rispetto alla magistratura inquirente.

In questo quadro, la nuova Associazione si oppone fermamente a qualsiasi tentativo di ridimensionamento dei Corpi Speciali, che vanno invece potenziati e dotati di mezzi adeguati al loro delicato compito; questi, quindi e non le leggi da catalogare come "speciali", debbono essere favorite, per il fatto che si riferiscono in maniera diretta al problema specifico, risolvendolo senza operare indiscriminatamente su tutti i cittadini come pare sia diventata usanza.

Altro capitolo importante quello della certezza della pena: vanno riviste tutte quelle disposizioni di legge che rendono precaria la certezza dell'espiazione e producono disorientamento nel cittadino e fanno aumentare la sua sfiducia nei confronti delle Istituzioni.

Particolare attenzione va data alla giustizia, entrata in un tunnel buio del quale

non si intravede la fine.

Ci sono questioni irrisolte che appartengono a tutto l'Ordine Giudiziario, come la carenza di organici e la farraginosità del nostro sistema normativo, che è tra le prime cause del pauroso ingorgo in cui sono finti i Tribunali civili e penali.

Tocca al Governo (nuovo) trovare i rimedi migliori a questo diffuso malessere e su questo terreno: la nuova Associazione è pronta a fornirgli piena collaborazione, ovviamente se non si tratta di leggi ad personam e di ronde.

Ma ci sono aspetti della questione giustizia che l'opinione pubblica guarda con crescente diffidenza.

E noi con essa: Procuratori della Repubblica che nel loro impegno di pubblici accusatori si prestano talvolta ad operazioni di tipo storico-ideologico; contrasti sempre più accesi all'interno dell'Associazione di categoria; personalismi eccessivi e ripetuti sconfinamenti dal campo in cui la Costituzione colloca la magistratura; un uso disinvoltato dei pentiti che ha prodotto molti danni vulnerando nostro ordinamento giuridico, nella prassi giudiziaria e persino nella politica di ordine pubblico.

E poi, processi interminabili, mentre persiste la prassi degli incarichi extra-giudiziali dei Magistrati.

E' offeso in tal modo il sentimento comune di una Giustizia che deve sempre e comunque essere imparziale, e deve badare ai fatti unitamente al rigore dell'alta missione cui è chiamata.

Non è più tempo di tergiversare.

La nuova Associazione è pronta a fare la sua parte e di conseguenza si dichiara, senza mezzi termini, per la separazione della carriera dei magistrati giudicanti da quella dei magistrati inquirenti; per la riforma del CSM (ma mai sotto il controllo dell'Esecutivo), a cominciare dal sistema attualmente seguito per l'elezione dei suoi membri che va fatta con l'uninominale secco; per la responsabilità civile dei magistrati, visto che attualmente tale responsabilità, benché sancita dal responso di un referendum popolare, esiste solo sulla carta.

Infine sentiamo urgente la necessità di garantire ad ogni cittadino indagato, "la certezza della difesa": i difensori devono poter raccogliere prove a difesa come i p.m. le raccolgono per l'accusa, e deve essere garantita ogni pariteticità nei confronti della parte pubblica affinché la magistratura giudicante sia di fronte a parti aventi la stessa capacità di agire: la differenza deve scaturire dalla verità dei fatti e dalle prove reali ed obiettive prima che logiche e teoretiche, spesso tese a dimostrare personalistici convincimenti.

In ultima analisi si può concludere che il capitolo Giustizia è particolarmente indicativo dell'indifferenza della classe politica verso i concreti bisogni dei cittadini.

Quella civile è ormai solo nominale: l'interminabile lunghezza delle cause, conseguenza dell'insufficienza degli organici, della perdurante inadeguatezza delle norme processuali, impedisce di fatto l'utile riconoscimento delle ragioni di chi ha subito torti e danni:

La riparazione infatti non è tale se non interviene tempestivamente.

Quanto alla giustizia penale, le questioni che oggettivamente la affliggono non sono prese in considerazione se non come mezzo di polemica e ricatto fra le parti politiche o, peggio, come terreno di compromessi alle spalle delle attese dei comuni cittadini.

Se è auspicabile una vera parità tra accusa e difesa ed una effettiva terzietà dei giudici, è però necessaria anche la rapida celebrazione dei processi unita alla

certezza della pena: ora invece il paese assiste esterrefatto alla burla delle prescrizioni annunciate.

Quello che soprattutto è fondamentale è l'uguaglianza dei cittadini, potenti ed umili, e la tutela della dignità di tutti loro di fronte alla legge: quando sono imputati, ma anche quando sono vittime in attesa di giustizia.

E non parliamo, per decenza, dei vari "lodo", le Leggi "ad personam", i vari conflitti d'interesse, le varie lobbies strutturate a cordata supportate da alcuni partiti dominanti con tutti gli annessi e connessi.

Il malessere della giustizia, della sanità, dell'ordine pubblico, dello stato sociale, della scuola, dei servizi pubblici, della pubblica amministrazione, l'iniquità e l'evasione fiscale, si trascinano da decenni, con tutto il carico di problemi rimasti insoluti pur col succedersi di tanti governi di diverso colore: nonostante i fiumi di parole e di promesse, nessuna radicale opera di riforma e risanamento è stata adottata.

Chi ne paga le spese, ormai di generazione in generazione, è sempre e soltanto il cittadino, che non vede realizzato ciò di cui ha bisogno e invece attuato il contrario delle sue aspettative (come nel caso dell'assurdo abbassamento della guardia di fronte a tutte le forme di criminalità), che avverte sempre più il peso di tante ingiustizie e che vorrebbe sì cambiare le cose ma è impotente a farlo, pur essendo – lo ricordiamo – il nominale detentore della sovranità.

Si potrebbe continuare a lungo negli esempi, ma in tutti emerge un dato comune: il distacco sempre più netto della politica dalla morale, cioè la crisi profonda sempre più evidente fra queste due categorie dello spirito e dell'azione degli uomini.

Storicamente, il Centro Italia e l'interlocutore politico principale del mondo dell'agricoltura.

Anche qui bisogna prendere atto dell'inarrestabile processo di apertura dei mercati per rendersi conto che i regimi di protezione e sostegno dovranno essere progressivamente abbandonati.

Non ci saranno più forme di agricoltura assistita.

Meglio dunque essere previdenti e puntare subito sul recupero di competitività delle produzioni affinché possano stare sul mercato in un sistema liberalizzato.

Le aziende agricole medio piccole (a conduzione familiare) e le piccole imprese di trasformazione sono quelle che rischiano di essere penalizzate dal processo di globalizzazione.

Il nostro problema -nostro per ragioni di identità politica e di formazione culturale- è come salvarle, rispettando le leggi dell'economia e della concorrenza. Occorre pensare a misure di sostegno perché queste imprese abbiano dimensioni compatibili ed un mercato almeno regionale.

Si possono forse studiare provvedimenti che agevolino la cessione dell'azienda ad un unico erede, l'acquisizione di terreni per l'ampliamento dell'azienda, l'associazionismo ed il cooperativismo che consentano di formare entità di dimensioni sufficienti a garantire l'economicità nella gestione dei mezzi di produzione.

Per attrarre verso le campagne, professionalità e forze-lavoro qualificate, occorre infine, offrire condizione di vita soddisfacenti.

Proponiamo dunque la creazione di distretti rurali (come in Baviera, Alto Adige) con standard di vita accettabili sul piano sociale (presenza di scuole di formazione agraria, di impianti sportivi, di attività culturali) in modo da dare ai figli degli agricoltori e dei coltivatori in genere concrete possibilità di con-

tinuare ed ampliare, se lo desiderano, l'attività familiare.

Occorre infine prevedere, anche sul piano promozionale, interventi che impediscano l'azzeramento delle varietà qualitative e della tipicità di alcune produzioni perché tutto ciò, oltre a privare il consumatore di prodotti che in se racchiudono elementi culturali e di attrazione turistica, penalizza le regioni in cui le produzioni tipiche sono radicate e che non sono, in genere, in grado di competere sul piano del rapporto quantità-costi.

Ma più di ogni altro il Governo italiano deve impegnarsi ad incidere sulle politiche comunitarie e rafforzare, di concerto con le Regioni, le proprie politiche a sostegno dei grandi progetti di modernizzazione ed adeguamento strutturale delle Aziende agricole, nell'ambito della tutela dell'ambiente e del territorio.

La nuova Associazione non ritiene che le attuali disposizioni legislative siano consone al dettato liberal-sociale.

In ordine alla libertà di espressione e di comportamento, che ovviamente debbono essere mediati dalla libertà e di espressione di tutta la società, non si può sottotacere la situazione educativa che lo Stato attualmente sta imponendo in modo socialmente repressivo: e purtroppo anche la socializzazione di buona memoria, tanto invocata ed attualizzata come primo elemento educativo a volte ha costituito un alibi per mascherare difetti di acculturazione.

E' scomparsa l'effettiva meritocrazia lasciando spazio ai sogni del denaro e al perbenismo della "buona volontà" che tanto serve ai poveri di spirito ma tanto toglie allo sviluppo mentale.

Stiamo ottenendo un pericoloso appiattimento culturale che dà spazio alle infarinature multimediali e spettacolari che servono unicamente ai mondi dell'intrattenimento e dell'alienazione.

Se è chiaro che il neo-analfabetismo di ritorno serve al potere consolidato, non è altrettanto chiaro come in tale modo si possa rispondere alle sfide del nuovo millennio rispetto a chi è scientificamente e/o umanisticamente più avanti di noi o rispetto a chi, più debole, chiede aiuto per innalzarsi dal proprio livello di sottosviluppo.

L'arroganza dello Stato e di certi poteri forti, di avocare a sé ogni giudizio educativo si dimostra ormai altalenante in riferimento all'ideologia del potere. E tutto ciò a discapito dell'utenza che abbisognerebbe di idealità assolute ed inamovibili cui configurarsi e strutturarsi.

Sono scomparsi i grandi valori cui i padri della Patria hanno fatto riferimento e sono in aumento la mediocrità ed il pressapochismo.

La tecnologia ha irretito ogni individuo che ormai si lascia irretire senza scampo critico, e sempre meno spazio è concesso a chi desidera invece sfruttarla.

L'educazione è demandata dalla famiglia alla scuola che la demanda alla Comunità che la demanda allo Stato che la demanda alla famiglia.

E da questo circolo vizioso emergono giovani disorientati, spesso senza futuro, con un passato dimenticato e con un presente invivibile.

Noi siamo per l'educazione generale in famiglia, siamo per l'educazione civica e comportamentale nella scuola, siamo per l'educazione sociale dei gruppi di volontariato.

Siamo per lo studio che strutturi le menti e che dia senso alla vita e non solo alle professioni.

Siamo per lo studio scientifico pareggiato a quello tecnico, a quello umanistico, a quello artistico ed a quello ludico: anzi siamo per tutti questi studi pa-

reggiati in dignità e contemporanei per l'accrescimento globale della personalità del discente dalla "materna" all'"università".

Siamo per il primato della mente sul corpo, in tutte le loro manifestazioni.

Siamo per la rivalutazione del corpo docente, di qualsiasi grado, ma siamo anche per la sua valutazione effettiva: non crediamo alle grandi o alle piccole baronie.

Come non crediamo ai ciarlatani ed ai demagoghi.

Infatti, nella fattispecie, noi crediamo anche nel bio-testamento laico, come del resto anche a tutti i sistemi che la tecnica mette a disposizione per salvaguardare la dignità della persona.

E non tolleriamo chi ritiene di essere in grado di decidere per noi: la non violenza e la tolleranza non significano sottomissione.

La nuova Associazione non intende politicamente connettersi con chi si è prefissato l'obiettivo della distruzione, anche magari ignara, di ogni forma spirituale a vantaggio unicamente della materialità, ovvero con chi dimostra solo la parvenza di una preparazione: e questo, a qualsiasi livello.

Quando le emergenze interne finiranno di offuscare gli interessi vitali dell'Italia in Europa e nel Mondo, ci accorgeremo dei colpevoli ritardi accumulatisi nel predisporre le difese contro le nuove sfide che ci arrivano dall'esterno: immigrazioni selvagge, fondamentalismi di vario genere, le instabilità politico-militare più o meno lontane, agguerriti cartelli della droga (che potrebbero essere sconfitti solo se liberalizzata), minacciose epidemie, insostenibile indebitamento del Terzo e Quarto Mondo.

E la fame, grande, smisurata delle popolazioni sorrette da regimi che pensano alle armi, che noi stessi forniamo in cambio del nuovo colonialismo.

Ci accorgeremo anche che il nostro peso internazionale è ovviamente misurato con il metro della nostra capacità di fronteggiare simili sfide, oltre ovviamente quella della globalizzazione dei mercati.

La nuova Associazione ha nel suo DNA la forza di una lunga tradizione di tolleranza, accoglienza e rispetto, che è propriamente applicabile politicamente in un modello di ispirazione laica, social-liberale e democratica.

Accetta le regole del gioco, senza isterismi quando gli eventi ci escludono per ragioni comprensibili, ma senza cedimenti a chi chiede all'Italia di lasciare libero il posto che le compete per storia, ruolo e cultura.

Questo implica il netto rifiuto di qualsiasi forma di emarginazione, palese o occulta, attuata a danno del nostro Paese, che ha invece diritto ad uno spazio di manovra sulla scena internazionale all'altezza del suo ruolo insostituibile, sul piano strategico-militare oltre che politico.

Ma non con battute o pacche sulle spalle.

Da: D.P. Errigo: Filosofia della Massoneria Vol. 4 Cap. 1 (1° ed. 2006)

LA COMMISTIONE TRA ETICA, POLITICA E RELIGIONE

(‘95)

(riveduto e corretto per la presente Memoria)

Una delle più grande mistificazioni, se non la più grande, perpetrate da certi esponenti di cultura o da certi opinionisti nei confronti dei lettori o degli ascoltatori è quella di giocare con il significato dei termini.

Vi sono parole come per esempio Stato, Democrazia, Libertà, Cultura, Partito, Sindacato, ed altre, che hanno diverso significato se analizzate con il metro della cultura marxista o con quello della cultura liberale: e non si può entrare in dialogo se prima non ci si è messi d’accordo sul significato dei termini.

O meglio se non si è informato l’utente finale sul significato preciso dei termini che vengono usati.

Questo è anche ciò che viene chiesto per esempio allo scienziato quando si appresta ad un esperimento per verificarne la ripetibilità: la stessa strumentazione, lo stesso metodo, le stesse condizioni.

Lo stesso **tutto**.

Nel metodo politico italiano usuale, soprattutto quello prodotto dalle scuole di partito di buona memoria, ciò non succede; non succede da dopo il ‘46, purtroppo non succede come avrebbe dovuto da dopo il ‘68, grazie a tutto lo stuolo di intellettuali-questuanti che tanto ha ingolfato le corti della nomenclatura di sinistra o di qualche mecenate illuminato sulla viad’oriente o ...d’occidente o che hanno trovato ospitalità in banche o giornali cartacei ovvero on-line.

Quello stesso stuolo di apprendisti o di mercanti di cultura che, tutelati da destra o da sinistra, tanto hanno contribuito al degrado intellettuale ed allo svilimento dei valori.

E non possono incolpare nessun altro, dato che loro è stato finora il monopolio della cultura e delle idee di giustizia.

Però ci provano lo stesso: il che equivale per esempio al fatto di impedire a qualcuno di fare qualcosa per poi accusarlo di non averla fatta.

Una bella Par Condicio.

E’ in questa frenesia dell’equivoco che albergano idee forse inconsapevolmente inette come quelle di far entrare in discorsi di politica pura argomenti che non c’entrano.

Negli ultimi tempi infatti si assiste, oltre al revival di mentalità che si credeva sepolte, ad un concerto di voci vecchie altalenanti sulle parole chiave della vecchia repubblica: centro, centrosinistra, centrodestra, cattolico, centrismo, etc.

Finanche Bobbio non se l’è sentita di utilizzare parole di compromesso e ha scritto “destra e sinistra”, rispolverando anche la distinzione amico-nemico.

E finalmente Sartori, che è riuscito ad intravedere la luce in tutto un discorso politico melenso inscenato dai politicanti di oggi, dichiarando Sultanato ciò che appare evidente da parecchio tempo agli occhi di molti.

Ma ritorniamo a noi.

Quando mi è stato chiesto di parlare sul rapporto tra Etica e Politica ho ritenuto che il titolo fosse restrittivo perchè non solo si notano nei fatti dei rapporti, anzi molti li invocano, ma perchè anche la religione gioca un ruolo non indifferente.

Ecco allora perchè ho voluto intitolare il mio breve riflettere: “Etica, Religio-


Conclusione

ne e Politica”, anzi “La Commistione tra Etica, Religione e Politica”.
Ma non ne parlerò in modo diretto ma affrontando il discorso norma-potere-giustizia.

Esiste un rapporto ciclico Potere-Giustizia-Norma.

E secondo da cosa è posto al vertice del rapporto, possiamo definire e denominare l’ambiente che lo ha generato.

Esaminiamo il primo tipo di rapporto, con il potere al vertice superiore.



E’ un caso evidente di momento profano in cui chi gestisce il potere ha la capacità, la caratteristica, la possibilità, insomma tutto, per imporre criteri e metodi di giudizio normati a lui confacenti ed imporre nel contempo, una definizione di giustizia molto più vicina al potere rispetto a chi abitualmente ne deve usufruire.

Nel nostro caso la Norma appare come un paravento classificato ed omogeneo di doveri imposti verso chi subisce il potere.

A questo caso ci si rifà spesso per definire il totalitarismo, l’assolutismo.

Effettuiamo ora una parziale rotazione, ottenendo:



E’ questo, il caso opposto al primo, in cui non vi è possibilità di conoscere il vero gestore del potere, ma con l’alternanza delle masse o di settori delle masse a richiedere Giustizia e ad effettuare Giustizia, non si ottiene alcun Potere consolidato, con una normatività sempre al servizio e sempre oscillante.

Anche questo, nel mondo profano, è un misuratore di stato politico-sociale.

Naturalmente tutto ciò, come l’esempio precedente ed il successivo, non vuole essere esaustivo: vuole solo essere una semplificazione per arrivare a un problema di fondo che a me interessa molto da vicino.

Allora, se effettuiamo ancora una rotazione parziale, abbiamo una terza rappresentazione:



Questa è la classica rappresentazione democratica in cui la Norma deve sovrastare chi gestisce il Potere e chi lo subisce.

Cioè è, per me, la rappresentazione del **vero** stato etico, massima rappresentazione del vivere civile.

Sembra ovvia nella sua importanza la terza rappresentazione, però in essa manca la tensione verso il Sacro e conseguente la risposta del Sacro.

Conclusione

Manca però la concezione della Terra, dell'Acqua, dell'Aria e del Fuoco per ognuna delle tre componenti il triangolo.

Manca l'anelito alla ricerca della congiunzione degli opposti, manca, per ognuna delle componenti, la presenza della specularità complementare e sussidiaria: cioè mancano i presupposti costitutivi dell'androgine.

E manca il Grande Architetto.

Ecco, privi di armonia-ordine siamo immersi nel più puro dis-ordine: in quel CHAOS che tutto aborre e che noi stessi aborriamo perché già conosciuto, sperimentato, vissuto.

Privi di armonia-ordine non siamo in grado di leggere quel rapporto semplice triangolare che deve essere il nostro vivere.

Vivere, però essendo immersi nell'energia cosmica del Grande Architetto.

Privi di armonia-ordine non siamo in grado di percorrere la strada della conoscenza e delle sue applicazioni.

Privi di armonia-ordine non siamo più noi nel nostro sentiero verso la verità: siamo solo spinti nella e dalla confusione delle idee, delle sensazioni, delle emozioni, dei pensieri o empirici o razziocinanti: però sempre profani.

Il Potere è accompagnato costantemente da tutto ciò di cui non è investito da esso: da cui il suo equilibrio precario che lo squilibra rispetto all'dea portante che il Potere ha di se stesso, cioè di essere sovraequilibrato.

Allora lo squilibrio che il Potere autonomamente ed inesorabilmente si autoinduce, gli evidenzia dei limiti e se sei dentro un limite sei condizionato dall'esserci del modificabile.

I limiti, a loro volta, reificano l'"altrimenti", l'altro da sé.

Ed un potere che non affermi la positività dell'Altrimenti" in virtù di cui rifiuta uno stato di cose, si trova nell'impotenza e nella velleità.

Il Potere da parte di chi lo detiene è conservare lo stato di cose, e così detiene se stesso.

Il Potere è sempre modificazione della modificazione e così idealizza l'immobilità.

Potere è bisogno del Potere per realizzare un Ideale, è condivisione nel giudizio ma non nell'esercizio.

Io cerco che stia tutto e solo ciò che giudico positivo e che si dilegui tutto e solo ciò che giudico negativo.

Non cerco lo stare come tale, ma lo stare giudicato positivo in ragione del giudizio.

E se il giudizio muta?

Non cerco che il giudizio non muti, ma che muti quel giudizio che può essere erroneo.

L'immutabilità del giudizio erroneo è un tutt'uno con la sua negatività.

"Sapientis est mutare consilium"

E questa è la libertà originaria del pensiero.

Tutto il resto è un clamore silenzioso.

Basterebbe provarci.

Ed ora, per concludere, un' esempio di assurdità e due esempi di politica autoreferenziale, di quella che ci sta rovinando il nome non tanto come Stato ma come Umanità.

1 - Da:

PIANO DI RINASCITA DEMOCRATICA DELLA LOGGIA P2

PREMESSA

- 1) L'aggettivo democratico sta a significare che sono esclusi dal presente piano ogni movente od intenzione anche occulta di rovesciamento del sistema.
- 2) Il piano tende invece a rivitalizzare il sistema attraverso la sollecitazione di tutti gli istituti che la Costituzione prevede e disciplina, dagli organi dello Stato ai partiti politici, alla stampa, ai sindacati, ai cittadini elettori.
- 3) Il piano si articola in una sommaria indicazione di obiettivi, nella elaborazione di procedimenti - anche alternativi - di attuazione ed infine nella elencazione di programmi a breve, medio e lungo termine.
- 4) Va anche rilevato, per chiarezza, che i programmi a medio e lungo termine prevedono alcuni ritocchi alla Costituzione - successivi al restauro del libero gioco delle istituzioni fondamentali - che, senza intaccarne l'armonico disegno originario, le consentano di funzionare per garantire alla nazione ed ai suoi cittadini libertà e progresso civile in un contesto interno e internazionale ormai molto diverso da quello del 1946.

OBIETTIVI

- 1) Nell'ordine vanno indicati:
 - a) i partiti politici democratici, dal PSI al PRI, dal PSDI alla DC ed al PLI (con riserva di verificare la Destra Nazionale);
 - b) la stampa, escludendo ogni operazione editoriale, che va sollecitata al livello di giornalisti attraverso una selezione che tocchi soprattutto: Corriere della Sera, Giorno, Giornale, Stampa, Resto del Carlino, Messaggero, Tempo, Roma, Mattino, Gazzetta del Mezzogiorno, Giornale di Sicilia per i quotidiani; e, per i periodici: Europeo, Espresso, Panorama, Epoca, Oggi, Gente, Famiglia cristiana. La RAI-TV non va dimenticata;
 - c) i sindacati, sia confederali CISL e UIL, sia autonomi, nella ricerca di un punto di leva per ricondurli alla loro naturale funzione anche al prezzo di una scissione e successiva costituzione di una libera associazione dei lavoratori;
 - d) il Governo, che va ristrutturato nella organizzazione ministeriale e nella qualità degli uomini da preporre ai singoli dicasteri;
 - e) la magistratura, che deve essere ricondotta alla funzione di garante della corretta e scrupolosa applicazione delle leggi;
 - f) il Parlamento, la cui efficienza è subordinata al successo dell'operazione sui partiti politici, la stampa ed i sindacati.
- 2) Partiti politici, stampa e sindacati costituiscono oggetto di sollecitazioni possibili sul piano della manovra di tipo economico-finanziario. La disponibilità di cifre non superiori a 30 o 40 miliardi sembra sufficiente a permettere ad uomini di buona fede e ben selezionati di conquistare le posizioni chiave necessarie al loro controllo. Governo, Magistratura e Parlamento rappresentano invece obiettivi successivi, accedibili soltanto dopo il buon esito della prima operazione, anche se le due fasi sono necessariamente destinate a subire intersezioni e interferenze reciproche, come si vedrà in dettaglio in sede di elaborazione dei procedimenti.

Conclusione

3) Primario obiettivo e indispensabile presupposto dell'operazione è la costituzione di un club (di natura rotariana per l'eterogeneità dei componenti) ove siano rappresentati, ai migliori livelli, operatori, imprenditoriali e finanziari, esponenti delle professioni liberali, pubblici amministratori e magistrati nonchè pochissimi e selezionati uomini politici, che non superi il numero di 30 o 40 unità.

Gli uomini che ne fanno parte debbono essere omogenei per modo di sentire, disinteresse, onestà e rigore morale, tali cioè da costituire un vero e proprio comitato di garanti rispetto ai politici che si assumeranno l'onere dell'attuazione del piano e nei confronti delle forze amiche nazionali e straniere che lo vorranno appoggiare. Importante e' stabilire subito un collegamento valido con la massoneria internazionale.

PROCEDIMENTI

1) Nei confronti del mondo politico occorre:

a) selezionare gli uomini - anzitutto - ai quali può essere affidato il compito di promuovere la rivitalizzazione di ciascuna rispettiva parte politica (Per il PSI, ad esempio, Mancini, Mariani e Craxi; per il PRI: Visentini e Bandiera; per il PSDI: Orlandi e Amadei; per la DC: Andreotti, Piccoli, Forlani, Gullotti e Bisaglia; per il PLI: Cottone e Quilleri; per la Destra Nazionale (eventualmente): Covelli);

b) in secondo luogo valutare se le attuali formazioni politiche sono in grado di avere ancora la necessaria credibilità esterna per ridiventare validi strumenti di azione politica;

c) in caso di risposta affermativa, affidare ai prescelti gli strumenti finanziari sufficienti - con i dovuti controlli - a permettere loro di acquisire il predominio nei rispettivi partiti;

d) in caso di risposta negativa usare gli strumenti finanziari stessi per l'immediata nascita di due movimenti: l'uno, sulla sinistra (a cavallo fra PSI-PSDI-PRI-Liberali di sinistra e DC di sinistra), e l'altra sulla destra (a cavallo fra DC conservatori, liberali e democratici della Destra Nazionale). Tali movimenti dovrebbero essere fondati da altrettanti clubs promotori composti da uomini politici ed esponenti della società civile in proporzione reciproca da 1 a 3 ove i primi rappresentino l'anello di congiunzione con le attuali parti ed i secondi quello di collegamento con il mondo reale.

Tutti i promotori debbono essere inattaccabili per rigore morale, capacità, onestà e tendenzialmente disponibili per un'azione politica pragmatistica, con rinuncia alle consuete e fruste chiavi ideologiche. Altrimenti il rigetto da parte della pubblica opinione è da ritenere inevitabile.

2) Nei confronti della stampa (o, meglio, dei giornalisti) l'impiego degli strumenti finanziari non può, in questa fase, essere previsto nominatim. Occorrerà redigere un elenco di almeno 2 o 3 elementi per ciascun quotidiano o periodico in modo tale che nessuno sappia dell'altro. L'azione dovrà essere condotta a macchia d'olio, o, meglio, a catena, da non più di 3 o 4 elementi che conoscono l'ambiente.

Ai giornalisti acquisti dovrà essere affidato il compito di "simpatizzare" per gli esponenti politici come sopra prescelti in entrambe le ipotesi alternative 1c e 1d.

In un secondo tempo occorrerà:

a) acquisire alcuni settimanali di battaglia;

Conclusione

b) coordinare tutta la stampa provinciale e locale attraverso una agenzia centralizzata;

c) coordinare molte TV via cavo con l'agenzia per la stampa locale;

d) dissolvere la RAI-TV in nome della libertà di antenna ex art. 21 Costit.

3) Per quanto concerne i sindacati la scelta prioritaria è fra la sollecitazione alla rottura, seguendo cioè le linee già esistenti dei gruppi minoritari della CISL e maggioritari dell'UIL, per poi agevolare la fusione con gli autonomi in una libera confederazione, oppure, senza toccare gli autonomi, acquisire con strumenti finanziari di pari entità i più disponibili fra gli attuali confederali allo scopo di rovesciare i rapporti di forza all'interno dell'attuale trimurti.

Gli scopi reali da ottenere sono:

a) restaurazione della libertà individuale nelle fabbriche e aziende in genere per consentire l'elezione dei consigli di fabbrica con effettive garanzie di segretezza del voto;

b) ripristinare per tale via il ruolo effettivo del sindacato di collaboratore del fenomeno produttivo in luogo di quello illegittimamente assunto di interlocutore in vista di decisioni politiche aziendali e governative.

Sotto tale profilo, la via della scissione e della successiva integrazione con gli autonomi sembra preferibile anche ai fini dell'incidenza positiva sulla pubblica opinione di un fenomeno clamoroso come la costituzione di un vero sindacato che agiti la bandiera della libertà di lavoro e della tutela economica dei lavoratori. Anche in termini di costo è da prevedere un impiego di strumenti finanziari di entità inferiori all'altra ipotesi.

4) Governo, Magistratura e Parlamento.

E' evidente che si tratta di obiettivi nei confronti dei quali i procedimenti divengono alternativi in varia misura a seconda delle circostanze.

E' comunque intuitivo che, ove non si verifichi la favorevole circostanza di cui in prosieguo, i tempi brevi sono - salvo che per la Magistratura - da escludere essendo i procedimenti subordinati allo sviluppo di quelli relativi ai partiti, alla stampa ed ai sindacati, con la riserva di una più rapida azione nei confronti del Parlamento ai cui componenti è facile estendere lo stesso *modus operandi* già previsto per i partiti politici.

Per la Magistratura è da rilevare che esiste già una forza interna (la corrente di magistratura indipendente della Ass. Naz. Mag.) che raggruppa oltre il 40% dei magistrati italiani su posizioni moderate.

E' sufficiente stabilire un raccordo sul piano morale e programmatico ed elaborare una intesa diretta a concreti aiuti materiali per poter contare su un prezioso strumento già operativo nell'interno del corpo anche ai fini di taluni rapidi aggiustamenti legislativi che riconducano la giustizia alla sua tradizionale funzione di elemento di equilibrio della società e non già di eversione.

Qualora invece le circostanze permettessero di contare sull'ascesa al Governo di un uomo politico (o di una *équipe*) già in sintonia con lo spirito del club e con le sue idee di "ripresa democratica", è chiaro che i tempi dei procedimenti riceverebbero una forte accelerazione anche per la possibilità di attuare subito il programma di emergenza e quello a breve termine in modo contestuale all'attuazione dei procedimenti sopra descritti.

In termini di tempo ciò significherebbe la possibilità di ridurre a 6 mesi ed anche meno il tempo di intervento, qualora sussista il presupposto della disponibilità dei mezzi finanziari.

PROGRAMMI

Per programmi s'intende la scelta, in scala di priorità, delle numerose operazioni da compiere in forma di:

- a) azioni di comportamento politico ed economico;
- b) atti amministrativi (di Governo);
- c) atti legislativi;

necessari a ribaltare - in concomitanza con quelle descritte in materia di procedimenti - l'attuale tendenza al disfacimento delle istituzioni e, con essa, alla disottemperanza della Costituzione i cui organi non funzionano più secondo gli schemi originali. Si tratta, in sostanza di "registrare" - come nella stampa in tricromia - le funzioni di ciascuna istituzione e di ogni organo relativo in modo che i rispettivi confini siano esattamente delimitati e scompaiano le attuali aree di sovrapposizione da cui derivano confusione e indebolimento dello Stato.

A titolo di esempio, si considerino due fenomeni:

1) lo spostamento dei centri di potere reale del Parlamento ai sindacati e dal Governo ai padronati multinazionali con i correlativi strumenti di azione finanziaria. Sarebbero sufficienti una buona legge sulla programmazione che rivitalizzi il CNEL ed una nuova struttura dei Ministeri accompagnate da norme amministrative moderne per restituire ai naturali detentori il potere oggi perduto;

2) l'involuzione subita dalla scuola negli ultimi 10 anni quale risultante di una giusta politica di ampliamento dell'area di istruzione pubblica, non accompagnata però dalla predisposizione di corpi docenti adeguati e preparati nonché dalla programmazione dei fabbisogni in tema d'occupazione.

Ne è conseguenza una forte e pericolosa disoccupazione intellettuale - con gravi deficienze invece nei settori tecnici - nonché la tendenza ad individuare nel titolo di studio il diritto al posto di lavoro. Discende ancora da tale stato di fatto la spinta all'equalitarismo assolto (contro la Costituzione che vuole tutelare il diritto allo studio superiore per i più meritevoli) e, con la delusione del non inserimento, il rifugio nella apatia della droga oppure nell'ideologia dell'eversione anche armata. Il rimedio consiste: nel chiudere il rubinetto del preteso automatismo: titolo di studio = posto di lavoro; nel predisporre strutture docenti valide; nel programmare, insieme al fenomeno economico, anche il relativo fabbisogno umano; ed infine nel restaurare il principio meritocratico imposto dalla Costituzione.

Sotto molti profili, la definizione dei programmi intersecherà temi e notazioni già contenuti nel recente Messaggio del Presidente della Repubblica - indubbiamente notevole - quale diagnosi della situazione del Paese, tenendo, però, ad indicare terapie più che a formulare nuove analisi.

Detti programmi possono essere resi esecutivi - occorrendo - con normativa d'urgenza (decreti legge).

a) Emergenza e breve termine. Il programma urgente comprende, al pari degli altri, provvedimenti istituzionali (rivolti cioè a "registrare" le istituzioni) e provvedimenti di indole economico-sociale.

a1) Ordinamento giudiziario: le modifiche più urgenti investono:

- la responsabilità civile (per colpa) dei magistrati;
- il divieto di nominare sulla stampa i magistrati comunque investiti di procedimenti giudiziari;
- la normativa per l'accesso in carriera (esami psico-attitudinali preliminari);

Conclusione

- la modifica delle norme in tema di facoltà di libertà provvisoria in presenza dei reati di eversione - anche tentata - nei confronti dello Stato e della Costituzione, nonché di violazione delle norme sull'ordine pubblico, di rapina a mano armata, si sequestro di persona e di violenza in generale.

a2) Ordinamento del Governo

i - legge sulla Presidenza del Consiglio e sui Ministeri (Cost. art. 95) per determinare competenze e numero (ridotto, con eliminazione o quasi dei Sottosegretari);

ii - legge sulla programmazione globale (Costit. art. 41) incentrata su un Ministero dell'economia che ingloba le attuali strutture di incentivazione (Cassa Mezz. - PP.SS. - Mediocredito - Industria - Agricoltura), sul CNEL rivitalizzato quale punto d'incontro delle forze sociali sindacali, imprenditoriali e culturali e su procedure d'incontro con il Parlamento e le Regioni;

iii - riforma dell'amministrazione (Costit. articoli 28-97 e 98) fondata sulla teoria dell'atto pubblico non amministrativo, sulla netta separazione della responsabilità politica da quella amministrativa che diviene personale (istituzione dei Segretari Generali di Ministero) e sulla sostituzione del principio del silenzio-rifiuto con quello del silenzio-consenso;

iiii - definizione della riserva di legge nei limiti voluti e richiesti espressamente dalla Costituzione e individuazioni delle aree di normativa secondaria (regolamentare) in specie di quelle regionali che debbono essere obbligatoriamente limitate nell'ambito delle leggi cornice.

a3) Ordinamento del Parlamento:

i - ripartizione di fatto, di competenze fra le due Camere (funzione politica alla CD e funzione economica al SR);

ii - modifica (già in corso) dei rispettivi Regolamenti per ridare forza al principio del rapporto (Costit. art. 64) fra maggioranza-Governo da un lato, e opposizione, dall'altro, in luogo della attuale tendenza assemblearistica.

iii - adozione del principio delle sessioni temporali in funzione di esecuzione del programma governativo.

b) Provvedimenti economico-sociali:

b1) abolizione della validità legale dei titoli di studio (per sfollare le università e dare il tempo di elaborare una seria riforma della scuola che attui i precetti della Costituzione);

b2) adozione di un orario unico nazionale di 7 ore e 30' effettive (dalle 8,30 alle 17) salvi i turni necessari per gli impianti a ritmo di 24 ore, obbligatorio per tutte le attività pubbliche e private;

b3) eliminazione delle festività infrasettimanali e dei relativi ponti (salvo 2 giugno - Natale - Capodanno e Ferragosto) da riconcedere in un forfait di 7 giorni aggiuntivi alle ferie annuali di diritto;

b4) obbligo di attuare in ogni azienda ed organo di Stato, i turni di festività - anche per sorteggio - in tutti i periodi dell'anno, sia per annualizzare l'attività dell'industria turistica, sia per evitare la "sindrome estiva" che blocca le attività produttive;

b5) revisione della riforma tributaria nelle seguenti direzioni:

i - revisione delle aliquote per i lavoratori dipendenti aggiornandole al tasso di svalutazione 1973-76;

ii - nettizzazione all'origine di tutti gli stipendi e i salari della P.A. (onde evitare gli enormi costi delle relative partite di giro);

iii - inasprimento delle aliquote sui redditi professionali e sulle rendite;

iiii - abbattimento delle aliquote per donazioni e contributi a fondazioni scien-

Conclusione

tifiche e culturali riconosciute, allo scopo di sollecitare indirettamente la ricerca pura ed il relativo impiego di intellettualità;

iV - alleggerimento delle aliquote sui fondi aziendali destinati a riserve, ammortamenti, investimenti e garanzie, per sollecitare l'autofinanziamento premiando il reinvestimento del profitto;

iVI - reciprocità fra Stato e dichiarante nell'obbligo di mutuo acquisto ai valori dichiarati ed accertati;

b6) abolizione della nominatività dei titoli azionari per ridare fiato al mercato azionario e sollecitare meglio l'autofinanziamento delle aziende produttive;

b7) eliminazione delle partite di giro fra aziende di Stato ed istituti finanziari di mano pubblica in sede di giro conti reciproci che si risolvono - nel gioco degli interessi - in passività inutili dello stesso Stato;

b8) concessione di forti sgravi fiscali ai capitali stranieri per agevolare il ritorno dei capitali dall'estero;

b9) costituzione di un fondo nazionale per i servizi sociali (case - ospedali - scuole - trasporti) da alimentare con:

i - sovrimposta IVA sui consumi voluttuari (automobili - generi di lusso);

ii - proventi dagli inasprimenti ex b5)iii;

iii - finanziamenti e prestiti esteri su programmi di spesa;

iiii - stanziamenti appositi di bilancio per investimenti;

iV - diminuzione della spesa corrente per parziale pagamento di stipendi statali superiori a L. 7.000.000 annui con speciali buoni del Tesoro al 9% non commerciabili per due anni.

Tale fondo va destinato a finanziare un programma biennale di spesa per almeno 10.000 miliardi. Le riforme di struttura relative vanno rinviate a dopo che sia stata assicurata la disponibilità dei fabbricati, essendo ridicolo riformare le gestioni in assenza di validi strumenti (si ricordino i guasti della riforma sanitaria di alcuni anni or sono che si risolvettero nella creazione di 36.000 nuovi posti di consigliere di amministrazione e nella correlativa lottizzazione partitica in luogo di creare altri posti letto).

Per quanto concerne la realizzabilità del piano edilizio in presenza della caotica legislazione esistente, sarà necessaria una legge che imponga alle Regioni programmi urgenti straordinari con termini brevissimi surrogabili dall'intervento diretto dello Stato; per quanto si riferisce in particolare all'edilizia abitativa, il ricorso al sistema dei comprensori obbligatori sul modello svedese ed al sistema francese dei mutui individuali agevolati sembra il metodo migliore per rilanciare questo settore che è da considerare il volano della ripresa economica;

b10) aumentare la redditività del risparmio postale elevando il tasso al 7%;

b11) concedere incentivi prioritari ai settori:

i - turistico;

ii - trasporti marittimi;

iii - agricolo-specializzato (primizie-zootecnica);

iV - energetico convenzionale e futuribile (nucleare - geotermico - solare);

iV - industria chimica fine e metalmeccanica specializzata di trasformazione; in modo da sollecitare investimenti in settori ad alto tasso di mano d'opera ed apportatori di valuta;

b12) sospendere tutte le licenze ed i relativi incentivi per impianti di raffinazione primaria del petrolio e di produzione siderurgica pesante.

c) Pregiudiziale è che ogni attività secondo quanto sub a) e b) trovi protagonista e gestore un Governo deciso ad essere non già autoritario bensì soltanto

Conclusione

autorevole e deciso a fare rispettare le leggi esistenti.

Così è evidente che le forze dell'ordine possono essere mobilitate per ripulire il paese dai teppisti ordinari e pseudo politici e dalle relative centrali direttive soltanto alla condizione che la Magistratura li processi e condanni rapidamente inviandoli in carceri ove scontino la pena senza fomentare nuove rivolte o condurre una vita comoda.

Sotto tale profilo, sembra necessario che alle forze di P.S. sia restituita la facoltà di interrogatorio d'urgenza degli arrestati in presenza dei reati di eversione e tentata eversione dell'ordinamento, nonché di violenza e resistenza alle forze dell'ordine, di violazione della legge sull'ordine pubblico, di sequestro di persona, di rapina a mano armata e di violenza in generale.

d) Altro punto chiave è l'immediata costituzione di una agenzia per il coordinamento della stampa locale (da acquisire con operazioni successive nel tempo) e della TV via cavo da impiantare a catena in modo da controllare la pubblica opinione media nel vivo del Paese.

E' inoltre opportuno acquisire uno o due periodici da contrapporre a Panorama, Espresso ed Europeo sulla formula viva del "Settimanale".

MEDIO E LUNGO TERMINE

Nel presupposto dell'attuazione di un programma di emergenza a breve termine come sopra definito, rimane da tratteggiare per sommi capi un programma a medio e lungo termine con l'avvertenza che mentre per quanto riguarda i problemi istituzionali è possibile fin d'ora formulare ipotesi concrete, in materia di interventi economico-sociali, salvo per quel che attiene pochissimi grandi temi, è necessario rinviare nel tempo l'elencazione di problemi e relativi rimedi.

a) Provvedimenti istituzionali

a1) Ordinamento giudiziario

i - unità del Pubblico Ministero (a norma della Costituzione - articoli 107 e 112 ove il P.M. è distinto dai Giudici);

ii - responsabilità del Guardasigilli verso il Parlamento sull'operato del P.M. (modifica costituzionale);

iii - istruzione pubblica dei processi nella dialettica fra pubblica accusa e difesa di fronte ai giudici giudicanti, con abolizione di ogni segreto istruttorio con i relativi e connessi pericoli ed eliminando le attuali due fasi d'istruzione;

iiii - riforma del Consiglio Superiore della Magistratura che deve essere responsabile verso il Parlamento (modifica costituzionale);

iV - riforma dell'ordinamento giudiziario per ristabilire criteri di selezione per merito delle promozioni dei magistrati, imporre limiti di età per le funzioni di accusa, separare le carriere requirente e giudicante, ridurre a giudicante la funzione pretorile;

iVI - esperimento di elezione di magistrati (Costit. art. 106) fra avvocati con 25 anni di funzioni in possesso di particolari requisiti morali;

a2) Ordinamento del Governo

i - modifica della Costituzione per stabilire che il Presidente del Consiglio è eletto dalla Camera all'inizio di ogni legislatura e può essere rovesciato soltanto attraverso l'elezione del successore;

ii - modifica della Costituzione per stabilire che i Ministri perdono la qualità di parlamentari;

iii - revisione della legge sulla contabilità dello Stato e di quella sul bilancio

Conclusione

dello Stato (per modificarne la natura da competenza in cassa);

iiii - revisione della legge sulla finanza locale per stabilire - previo consolidamento del debito attuale degli enti locali da riassorbire in 50 anni - che Regioni e Comuni possono spendere al di là delle sovvenzioni statali soltanto i proventi di emissioni di obbligazioni di scopo (esenti da imposte e detraibili) e cioè relative ad opere pubbliche da finanziare, secondo il modello USA. Altrimenti il concetto di autonomia diviene di sola libertà di spesa basata sui debiti;

iV - riforma della legge comunale e provinciale per sopprimere le province e ridefinire i compiti dei Comuni dettando nuove norme sui controlli finanziari.

a3) Ordinamento del Parlamento

i - nuove leggi elettorali, per la Camera, di tipo misto (uninominali e proporzionale secondo il modello tedesco), riducendo il numero dei deputati a 450 e, per il Senato, di rappresentanza di 2° grado, regionale, degli interessi economici, sociali e culturali, diminuendo a 250 il numero dei senatori ed elevando da 5 a 25 quello dei senatori a vita di nomina presidenziale, con aumento delle categorie relative (ex parlamentari - ex magistrati - ex funzionari e imprenditori pubblici - ex militari ecc.);

ii - modifica della Costituzione per dare alla Camera preminenza politica (nomina del Primo Ministro) ed al Senato preponderanza economica (esame del bilancio);

iii - stabilire norme per effettuare in uno stesso giorno ogni 4 anni le elezioni nazionali, regionali e comunali (modifica costituzionale);

iiii - introdurre la categoria delle leggi organiche (come in Francia) riservata ai codici, alle norme in materia di organizzazione dell'esecutivo, del pubblico impiego e degli ordinamenti giudiziario e militare, da approvare in Aula e con maggioranza qualificata;

iV - stabilire che i decreti-legge sono inemendabili;

a4) Ordinamento di altri organi istituzionali

i - Corte Costituzionale: sancire l'incompatibilità successiva dei giudici a cariche elettive od in enti pubblici; sancire il divieto di sentenze cosiddette attitutive (che trasformano la Corte in organo legislativo di fatto);

ii - Presidente della Repubblica: ridurre a 5 anni il mandato, sancire l'ineleggibilità ed eliminare il semestre bianco (modifica costituzionale);

iii - Regioni: modifica della Costituzione per ridurre il numero e determinarne i confini secondo criteri geoeconomici più che storici.

b) Provvedimenti economico sociali

b1) Nuova legislazione antiurbanesimo subordinando il diritto di residenza alla dimostrazione di possedere un posto di lavoro od un reddito sufficiente (per evitare che saltino le finanze dei grandi Comuni);

b2) nuova legislazione urbanistica favorendo le città satelliti e trasformando la scienza urbanistica da edilizia in scienza dei trasporti veloci suburbani;

b3) nuova legislazione sulla stampa in senso protettivo della dignità del cittadino (sul modello inglese) e stabilendo l'obbligo di pubblicare ogni anno i bilanci nonché le retribuzioni dei giornalisti;

b4) unificazione di tutti gli istituti ed enti previdenziali ed assistenziali in un unico ente di sicurezza sociale da gestire con formule di tipo assicurativo allo scopo di ridurre i costi attuali;

b5) disciplinare e moralizzare il settore pensionistico stabilendo:

i - il divieto del pagamento di pensioni prima dei 60 anni salvo casi di riconosciuta inabilità;

Conclusione

- ii - il controllo rigido sulle pensioni di invalidità;
- iii - l'eliminazione del fenomeno del cumulo di più pensioni;
- b6) dare attuazione agli articoli 39 e 40 della Costituzione regolando la vita dei sindacati limitando il diritto di sciopero nel senso di:
 - i - introdurre l'obbligo di preavviso dopo avere espedito il concordato;
 - ii - escludere i servizi pubblici essenziali (trasporti; dogane; ospedali e cliniche; imposte; pubbliche amministrazioni in genere) ovvero garantirne il corretto svolgimento;
 - iii - limitare il diritto di sciopero alle causali economiche ed assicurare comunque la libertà di lavoro;
- b7) nuova legislazione sulla partecipazione dei lavoratori alla proprietà azionaria delle imprese e sulla cogestione (modello tedesco)
- b8) nuova legislazione sull'assetto del territorio (ecologia, difesa del suolo, disciplina delle acque, rimboschimento, insediamenti umani);
- b9) legislazione antimonopolio (modello USA);
- b10) nuova legislazione bancaria (modello francese);
- b11) riforma della scuola (selezione meritocratica - borse di studio ai non abbienti - scuole di Stato normale e politecnica sul modello francese);
- b12) riforma ospedaliera e sanitaria sul modello tedesco.
- c) Stampa - Abolire tutte le provvidenze agevolative dirette a sanare i bilanci deficitari con onere del pubblico erario ed abolire il monopolio RAI-TV.

ORGANIGRAMMA

ECONOMIA E FINANZA

- Governatore Banca d'Italia
- Direttore Generale B.ca It.
- Presidente IRI (e finanziarie dipendenti)
- Dir. Gen. "
- Presidente ENI (e finanziarie dipendenti)
- Dir. Gen. "
- Presidente
- e Dir. Gen. Enti di gestione PP.SS. (EGAM - EFIM - Cinema - Terme)
- Presidente Cassa Mezzog.
- Dir. Gen. "
- Presidente IMI
- Dir. Gen. "
- Presidente Mediobanca
- Dir. Gen. "
- Presidente Italcasse
- Dir. Gen. "
- Presidente Mediocredito Centrale
- Dir. Gen. "
- Presidente ICIPU
- Dir. Gen. "
- Presidente INA
- Dir. Gen. "
- Presidente INPS
- Dir. Gen. "
- Presidente INAM

Conclusione

- Dir. Gen. "
- Presidente INADEL
- Dir. Gen. "

MAGISTRATURA

- Primo Pres. Corte Cass.
- Proc. Gener. " "
- Avv. Gener. " "
- Pres. C.A.
- Proc. Gen. C.A.
- Pres. Trib.
- Proc. Repubbl.
- Cons. Istrutt.

Roma
Milano
Torino
Venezia
Bologna
Firenze
Napoli
Bari
Catanzaro
Palermo

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Presidente Consiglio di Stato
- Presidente Corte dei Conti
- Procuratore Generale Corte dei Conti
- Ragioniere Generale dello Stato
- Segretario Generale Ministero Affari Esteri
- Segretario Generale Programmazione
- Capo della Polizia
- Direttore Generale FF.SS
- Direttore Generale PP.TT
- Direttore Generale ANAS
- Direttore Generale Tesoro
- Direttore Generale II.DD.
- Direttore Generale II. Indir.
- Direttore Generale UTE
- Direttore Generale fonti d'energia
- Direttore Generale produzione industriale
- Direttore Generale valute
- Direttori Generali istruzione

elementare
secondaria 1° grado
superiore
tecnica
professionale

Conclusione

universitaria

CORPI MILITARI

- Capo S.M. Difesa
- Capo S.M. Esercito
- Capo S.M. Marina
- Capo S.M. Aeronautica
- Com.te Arma CC.
- Capo S.M. Guardia Fin.
- Com.ti Regioni Territoriali Eserc.
- Com.ti Zone Aeree
- Com.ti Dipartim. Mil. Maritt.
- Com.te Guardie PS
- Com.te Guardie Forestali
- Com.te Guardie Carcerarie
- Com.te Sid.

Note:

Sequestrato a M. Grazia Gelli nel luglio del 1982.

2 - Da:

BERLUSCONI: E' nato il Popolo della Libertà 27 marzo 2009

Amiche carissime, cari amici,
la sera del 2 dicembre 2006, in piazza San Giovanni a Roma, di fronte ai due milioni di italiani che per la prima volta, contro il governo delle sinistre e delle tasse, sventolavano insieme le bandiere di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e degli altri partiti moderati che, come noi, si riconoscono nei principi e nei valori della libertà mi vennero spontanee queste parole "Chi crede nella libertà non è mai solo".

Le stesse parole le ripeto oggi qui per celebrare con voi l'avverarsi di un grande sogno: la nascita ufficiale del "Popolo della Libertà", un movimento che in realtà è già nato, è già cresciuto, è già forte, è già vincente.

Il Popolo della libertà già esiste perché è nato nella mente e nel cuore di milioni di italiani, che lo hanno voluto e costruito nelle piazze, nelle strade, nei gazebo, e poi l'hanno votato, superando di slancio le divisioni partitiche del passato. E' un partito forte, il più grande per numero di consensi. E' un partito vincente, che si è già affermato in modo splendido nelle urne il 13-14 aprile 2008, e poi al Comune di Roma, poi nel Friuli Venezia Giulia, poi in Sicilia, poi in Abruzzo e poi in Sardegna.

Oggi i sondaggi ci danno al 43 per cento. Puntiamo al 51 per cento. Sappiamo come arrivarci, sono sicuro che ci arriveremo.

Siamo moltissimi a credere negli stessi ideali: non solo qui, ma in ogni Comune d'Italia, in ogni casa, nei luoghi dove si studia, dove si lavora, dove si produce, al Nord, al Centro, al Sud, nelle nostre Isole.

Siamo un popolo operoso di donne e di uomini di tutte le età, giovani e meno giovani, che sanno essere tenaci e pazienti, che sanno essere umili e fieri, che credono nel futuro.

Siamo una forza positiva, un'energia costruttiva al servizio del Paese. Siamo il partito degli italiani, siamo il partito degli italiani di buon senso e di buona volontà, siamo il partito degli italiani che amano la libertà e vogliono restare liberi.

Abbiamo già costruito qualcosa che prima non c'era, stiamo rendendo possibili in Italia il bipolarismo e la democrazia dell'alternanza.

E' stato grazie a noi che la sovranità è stata restituita nelle mani del popolo, rompendo definitivamente lo schema per il quale prima si prendevano i voti e poi si diceva con chi e per che cosa si intendeva governare.

Gli italiani lo hanno capito e hanno dimostrato di condividere il metodo democratico del bipolarismo e, in prospettiva, del bipartitismo come base del confronto politico e della governabilità, senza la quale è impossibile avviare e condurre a termine una vera stagione di riforme e di ammodernamento dell'Italia.

I danni causati dalla mancanza di stabilità e di governabilità li conoscete.

Dal 1948 ad oggi, la Repubblica italiana ha visto succedersi ben 57 governi diversi, circa uno all'anno, che invece di ammodernare l'Italia hanno prodotto il terzo debito pubblico al mondo, senza che la nostra sia la terza economia del mondo. Nei Paesi trainanti dell'Europa la stabilità dell'esecutivo è stata un dato costante. Per questo in quei Paesi c'è un debito pubblico che, in percen-

tuale, è la metà del nostro.

Le ultime elezioni politiche sono state, finalmente, un passo importante verso la stabilità e la governabilità, verso la modernità politica. Grazie a una legge elettorale voluta da noi e ingiustamente denigrata dalla sinistra, il 70 per cento degli italiani ha votato per due soli partiti, il Partito della Libertà e il Partito Democratico.

E' un risultato di cui, gli italiani e noi, portiamo il merito insieme.

Dove non è riuscito il Palazzo, è riuscito il popolo. Dopo tante proposte di riforme istituzionali nel passato e dopo altrettanti fallimenti, per la prima volta si è attuata una riforma grazie all'intervento diretto del popolo, con le sue scelte di voto. E' stato, è un capolavoro politico degli italiani e nostro, di cui dobbiamo andare orgogliosi.

Abbiamo deciso di chiamarci Popolo della Libertà. Lo abbiamo deciso – voglio ricordarlo a tutti – dopo aver chiesto alla nostra gente, ai nostri simpatizzanti, agli elettori che già in passato ci avevano dato la loro fiducia, ma soprattutto ai giovani, alle donne, agli uomini, alle persone di ogni età che si avvicinavano a noi per la prima volta con la speranza nella mente e nel cuore. Abbiamo chiesto a loro di indicarci se volessero essere un “popolo” oppure un “partito”, se volessero chiamarsi Popolo della Libertà o Partito della Libertà. Fu quella, del 17 e 18 novembre 2007, una consultazione che vide affluire e registrarsi spontaneamente ai nostri gazebo milioni di italiani. Un popolo autentico, genuino, estraneo ai riti del Palazzo, perché non c'erano candidati prefabbricati da approvare e apparati e nomenclature da confermare, nulla insomma di paragonabile ai rituali a cui abbiamo assistito nelle varie primarie della sinistra. C'era esclusivamente una libera scelta da compiere. E la scelta ci ha dato a grandissima maggioranza questa precisa indicazione: dovevamo essere un “popolo”, prima ancora che un “partito”: il Popolo della Libertà.

Vi chiedo di riflettere sul significato di quel referendum. Popolo e libertà definiscono compiutamente la nostra identità. Dicono chi siamo. Perché popolo e perché libertà? La nostra Costituzione, all'articolo 1, stabilisce: “La sovranità appartiene al popolo”. La carta fondativa del nostro Stato fin dalla prima riga si richiama al popolo. Lo ricordo a noi stessi, ma anche a quanti, dall'altra parte, si nascondono ogni volta dietro una strumentale difesa della Costituzione, quasi fosse una loro esclusiva proprietà. Salvo poi cambiarla in peggio o dimenticarsi di attuarla e di praticarla nelle loro scelte. Noi invece l'abbiamo fatto, e oggi lo rivendichiamo con orgoglio.

Ma il riferimento al popolo, termine così abusato dalla sinistra, ci riporta invece nel solco più ortodosso, più puro delle democrazie occidentali. Nel 1787 Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington e gli altri padri fondatori degli Stati Uniti d'America vollero iniziare con queste parole la loro Costituzione, che era al tempo stesso una dichiarazione d'indipendenza e di libertà: “Noi, il popolo degli Stati Uniti”. Anche la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino approvata in Francia nel 1789 pose al suo centro il popolo attraverso quattro principi: la libertà della persona, il diritto “inviolabile e sacro” alla proprietà, la sicurezza, la resistenza all'oppressione.

In Italia, negli anni tumultuosi del primo dopoguerra, don Luigi Sturzo fondò il Partito che chiamò Partito popolare. Ancora una volta al “popolo” veniva demandato di superare gli steccati ideologici e di classe.

Quanta lungimiranza vediamo ora in quella scelta, che fu ripresa nel dopoguerra da Alcide De Gasperi e che si è poi trasfusa intatta nel Partito del Popolo Europeo, la grande famiglia della democrazia e della libertà in Europa, la

Conclusione

naturale famiglia del Popolo della Libertà.

Popolo dunque ma anche “Libertà”.

Questa parola, questo concetto ci appare così normale, quasi scontato, ma è invece il bene più prezioso che abbiamo.

La libertà, ce lo insegna la storia, non ci è mai data per sempre: essa va difesa ogni giorno, così come molti uomini eroici l’hanno difesa e per lei si sono sacrificati ed hanno perso la vita sui campi di battaglia, nelle rivoluzioni, nei gulag e nei lager.

Anche nel tempo della pace, la libertà va custodita come una religione. La nostra religione laica.

La libertà è come l’aria: soltanto quando manca comprendiamo veramente quanto sia indispensabile.

E’ come la salute: a cui non pensiamo quando stiamo bene, quando ci sentiamo forti e sani. Ci si accorge della libertà soltanto quando comincia a mancare.

La libertà è come la pace, soltanto quando c’è la guerra o solo quando c’è il pericolo di una guerra invochiamo la pace.

La libertà, in un Paese moderno e democratico, definisce soprattutto il rapporto tra l’individuo e lo Stato.

E qui siamo al cuore della nostra identità, al cuore della diversità tra noi e la sinistra.

Per loro ancora oggi lo Stato è qualcosa di superiore ai cittadini: è lo Stato autoritario, centralista, dirigista.

E’ lo Stato padrone di ogni uomo, il suo precettore, il suo pedagogo.

E’ lo Stato padrone della vita dei cittadini.

I cittadini devono essere al servizio dello Stato, perché per la sinistra lo Stato è quasi un moloch, una divinità. Ma attenzione: ha solo le sembianze di una divinità, perché in realtà è potere, è l’esercizio del potere e dell’oligarchia.

Lo Stato per loro è la fonte dei nostri diritti, per loro lo Stato ci concede graziosamente i nostri diritti e quindi, quando ritiene sia suo interesse – cioè l’interesse di chi è al potere -, questi diritti può limitarli e anche calpestarli.

Hanno aggiornato il loro vocabolario ma non la loro concezione del potere: una concezione pericolosa, una concezione che ci allontana dalla libertà, dalla civiltà, ci allontana dalla democrazia, ci allontana dal benessere.

A questa concezione della sinistra noi contrapponiamo la nostra filosofia della libertà, la nostra “religione” della libertà.

Di comune accordo, tutti i movimenti che confluiscono nel Popolo della Libertà hanno scelto come “Carta dei valori” il Manifesto del Partito del Popolo Europeo che anche noi abbiamo contribuito a definire.

I principi di questa Carta dei valori, i principi in cui noi crediamo non sono principi astrusi, non sono ideologie complicate; sono i valori fondanti e fondamentali di tutte le grandi democrazie occidentali. Li ho enumerati, parlando a braccio nel mio primo intervento nella trincea della politica, quindici anni fa e sono vivi e vivificanti oggi come allora.

Noi crediamo nella libertà, in tutte le sue forme, molteplici e vitali: nella libertà di pensiero e di opinione, nella libertà di espressione, nella libertà di culto, di tutti i culti, nella libertà di associazione. Crediamo nella libertà di impresa, nella libertà di mercato, che deve essere regolata da norme certe, chiare e uguali per tutti.

Ma la libertà non è una gentile concessione dello Stato, perché è ad esso anteriore, viene prima dello Stato. È un diritto naturale, che ci appartiene in quan-

Conclusione

to esseri umani e che semmai, essa sì, dà fondamento allo Stato. E lo Stato deve riconoscerla e difenderla proprio per essere uno Stato legittimo, libero e democratico e non un tiranno arbitrario.

Crediamo che lo Stato debba essere al servizio dei cittadini, e non i cittadini al servizio dello Stato. Crediamo che lo Stato debba essere il servitore del cittadino e non il cittadino sottomesso allo Stato.

Per questo crediamo nella centralità dell'individuo e riteniamo che ciascuno debba avere il diritto di realizzare sè stesso, di aspirare al benessere e alla felicità, di costruire con le proprie mani il proprio futuro, di poter educare i figli liberamente.

Per questo crediamo nella famiglia, che è il nucleo fondamentale della nostra società.

E crediamo anche nell'impresa, a cui è demandato il grande valore sociale della creazione di lavoro, di benessere e di ricchezza.

Noi crediamo nei valori della nostra tradizione cristiana, nel valore irrinunciabile della vita, del bene comune, nel valore irrinunciabile della libertà di educazione e di apprendimento, nei valori irrinunciabili della pace, della solidarietà, della giustizia, della tolleranza, verso tutti, a cominciare dagli avversari.

E crediamo soprattutto nel rispetto e nell'amore verso chi è più debole, primi fra tutti i malati, i bambini, gli anziani, gli emarginati.

Vogliamo vivere in un Paese moderno dove siano valori sentiti e condivisi la generosità, l'altruismo, la dedizione, la passione e l'amore per la propria famiglia, per il proprio lavoro, per la propria Patria.

Popolo e Libertà. Dunque, il Popolo della Libertà.

Ecco perché non è retorico affermare che oggi noi siamo il movimento, l'unico movimento, che realizza il sogno di un popolo, le speranze di un popolo, le attese di un popolo, l'unico partito che definisce l'identità del nostro popolo.

Questo nostro partito, questo nostro movimento deve essere dunque anzitutto garanzia e baluardo di libertà.

Solo tenendo fede a questo solenne impegno, a questo giuramento, potremo chiedere e ottenere il consenso di un numero sempre maggiore di italiani per essere una maggioranza sempre più vasta in grado di riformare il nostro Paese.

In questo senso consentitemi di rivendicare un altro motivo di orgoglio.

La nascita del Popolo della Libertà colma quella che molti studiosi hanno individuato come una lacuna nel percorso storico dell'Italia. L'Italia, si è spesso detto, non ha mai avuto - a differenza della Francia, degli Stati Uniti, dell'Inghilterra - una vera e autentica rivoluzione liberale. E questo, si è aggiunto, è stato tra le cause "prima" dell'affermarsi di pulsioni totalitarie a sinistra come a destra, "poi" del cattivo rapporto tra cittadino e Stato.

Una democrazia in qualche maniera incompiuta.

Oggi noi abbiamo l'ambizione di colmare questo vuoto.

Di rispondere a quella domanda rimasta inesausta per lunghi decenni.

Di realizzare la nostra rivoluzione liberale, borghese e popolare, moderata e interclassista.

E di farlo con una forza che non ha precedenti nella nostra storia politica.

Dio sa quanto il Paese ne abbia bisogno.

Il percorso verso questo nostro Popolo della Libertà è stato fin dall'inizio definito in un clima di grande concordia. Direi di più: in un clima di armonia,

Conclusione

espressione che a tutti noi ricorda Pinuccio Tatarella, uno dei primi a condividere l'aspirazione ad un grande partito unitario dei moderati, di tutti gli italiani che non si riconoscono nella sinistra.

Di più. Questa vocazione maggioritaria era già presente nel momento in cui invitai a votare alle elezioni di Roma del '93 per Gianfranco Fini e non per Rutelli, ed i dirigenti del Movimento Sociale Italiano ebbero il merito di capire la portata di quella intuizione.

Intuizione che trovò attuazione pratica in tre passaggi fondamentali: il 26 gennaio 1994, giorno in cui nacque Forza Italia; sempre in quel gennaio '94, quando i dirigenti del Movimento Sociale Italiano iniziarono a discutere di Alleanza Nazionale; e poi con il congresso di Fiuggi del 27 gennaio 1995, quando Fini diede vita ad Alleanza Nazionale.

Giustamente quella di Fiuggi è passata alla storia come una svolta: si trattò infatti dell'autentica rifondazione della destra. Che seppe allora chiudere coraggiosamente con un passato che la destinava ad essere minoranza, e si aprì ad un futuro di moderna forza di governo pienamente legittimata sulla scena italiana ed europea.

Gli osservatori più banali coniarono il termine di "sdoganamento" della destra. Una visione davvero riduttiva, un termine inaccettabile perché – come ha già detto anche Gianfranco – non si applica alle idee, soprattutto alle idee giuste, che sanno imporsi da sole.

Per questo desidero rivolgere a Gianfranco un ringraziamento e un saluto affettuoso perché anteponendo l'interesse dell'Italia a quello personale ha contribuito in modo decisivo a scrivere insieme a noi questa pagina di storia.

Grazie Gianfranco, grazie ancora da tutti noi.

Le nostre idee erano e sono vincenti. Forza Italia e Alleanza Nazionale hanno infatti sempre avuto la naturale disposizione a rappresentare non una parte, ma l'interesse generale del Paese. Fu così che nella confusione di quegli anni noi sapemmo offrire una risposta nazionale a un'emergenza democratica. Una storia iniziata col Polo della Libertà e il Polo del Buongoverno, consolidata dalla "Traversata del deserto", proseguita con la Casa della Libertà, e che oggi trova qui il suo approdo naturale e definitivo.

E' per me doveroso ringraziare tutti i partiti, i movimenti e le personalità che, insieme a Forza Italia e ad Alleanza Nazionale, hanno contribuito alla nascita del Popolo della Libertà, con un voto solenne di autoscioglimento prima e di adesione poi:

- la Nuova Dc per le autonomie di Gianfranco Rotondi,
- il Nuovo Psi di Stefano Caldoro,
- il Partito Repubblicano di Francesco Nucara,
- l'Azione Sociale di Alessandra Mussolini,
- i Popolari Liberali di Carlo Giovanardi,
- Liberaldemocratici di Lamberto Dini,
- il Movimento Politico Italiani nel mondo di Sergio De Gregorio,
- il Movimento Politico per la Liguria di Sandro Biasotti,
- la Destra Libertaria di Luciano Bonocore,
- la Federazione dei Cristiano Popolari di Mario Baccini.

Ringrazio anche Benedetto della Vedova che è confluito da tempo nel Popolo della Libertà con i suoi Riformatori Liberali.

Ringrazio Stefania Craxi, figlia e degna erede politica di un mio carissimo

Conclusione

amico, Bettino Craxi, che ebbe, tra gli altri, un grande merito: fu il primo presidente del Consiglio a rivolgersi nel Parlamento ai banchi della destra garantendo che il partito della destra sarebbe stato trattato alla pari di tutti gli altri partiti democratici superando così l'idea che la vera Costituzione italiana fosse l'accordo tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista. Fu così che egli decretò nei fatti la fine del cosiddetto "arco costituzionale".

In quel 1994, con la Casa delle Libertà i concetti di popolo e di nazione che definivano il termine Italia erano il solo criterio che ponemmo alla base di un movimento rivolto agli italiani che non si riconoscevano nell'egemonia della sinistra postcomunista dopo la fine dei partiti storici della democrazia italiana. Solo con concetti così universali come "Italia", "popolo" e "nazione" ci fu possibile rivolgerci allora, sia alla Lega Nord sia al Movimento Sociale, così diversi nelle loro origini.

Ci trovammo a svolgere il ruolo di argine a un possibile elemento di conflitto civile determinato dall'incedere della protesta del Settentrione. L'adesione al Trattato di Maastricht e la prospettiva dell'euro avevano profondamente cambiato l'economia italiana. Il Nord produttivo entrò in rotta di collisione col sistema dei partiti e della spesa pubblica, e questo condusse a una protesta profonda e diffusa, che dal popolo delle partite Iva si allargò al mondo industriale e alle classi dirigenti. Umberto Bossi seppe comprendere per primo e per primo dare una risposta politica al malessere del Nord.

Era assolutamente necessario ritrovare il sentimento di "Italia come Patria" anche nel Nord, per poter dare ai problemi posti dalla Lega una risposta che evitasse ogni tentazione separatista. Offrimmo allora a Bossi una via che tenesse conto e accogliesse il sentimento del Nord ed evitasse i danni di un confronto senza mediazione politica tra la Lega e lo Stato.

Come su un altro terreno Gianfranco Fini, anche Bossi si rivelò un vero leader, un leader coraggioso e lungimirante. Ed anche a lui inviamo un caldo abbraccio ed un grande applauso.

Sono stati quindici anni nei quali, come ho detto, abbiamo conosciuto stagioni di governo e di opposizione; ma in tutto questo tempo - lo dico con orgoglio - il centrodestra è sempre stato maggioranza nel Paese. Un'avventura entusiasmante e - possiamo ben dirlo - vittoriosa.

Guardiamo le cose nel loro giusto orizzonte. La sinistra, uscita quasi indenne dalla tempesta politico-giudiziaria del '92-'93, e risparmiata in modo "chirurgico" dalle inchieste della magistratura militante, è entrata in quel periodo da trionfatrice tra le macerie della Prima Repubblica, come l'Armata Rossa entrò tra i palazzi diroccati di Varsavia e di Berlino, dopo avere opportunisticamente atteso alle frontiere.

Nel '94 il Pci si era da poco trasformato in Pds, mantenendo intatti del Partito comunista, la struttura, l'intero gruppo dirigente, il centralismo democratico, ed anche la falce e il martello. Ma soprattutto non rinnegando nulla di quelle idee condannate per sempre dalla storia - eppure il muro di Berlino era stato abbattuto nell'89 - e ritenendo che per reinventarsi bastasse semplicemente sostituire una parola: "democratici" al posto di "comunisti".

Un inganno che si è ripetuto e si ripeterà spesso.

Unica novità, il venir meno dei finanziamenti illeciti dall'Unione sovietica ormai scomparsa. La sinistra era convinta di "dover" andare al governo, di avere il diritto di governare.

Ma la "gioiosa macchina da guerra", guidata nel 1994 da Achille Occhetto contro il sottoscritto, fallì l'impresa. Da allora, in questi quindici anni, con va-

Conclusione

rie trasformazioni, con varie geometrie, con vari camuffamenti, la sinistra non è mai mutata.

Non una sinistra, dunque, che guardava al centro e aspirava a conquistare il consenso dei moderati; ma una sinistra che mirava a riunire tutte le sinistre possibili, e ad imporre i suoi modelli egemonici a chi, fino a poco prima, era stato laico, democratico, socialista o democristiano.

Il tutto sotto l'occhio benevolo e complice della assoluta maggioranza della stampa e delle proprietà azionarie sovrastanti; dei circoli intellettuali; dei cosiddetti salotti buoni, comprese le loro ramificazioni all'estero. E naturalmente con la complicità di una certa magistratura.

"Repetita iuvant", si dice da sempre. Per descrivere la sinistra, non trovo parole più chiare ed efficaci di quelle che pronunciavi il giorno della mia discesa in campo.

Dissi: "Le nostre sinistre pretendono di essere cambiate. Dicono di essere diventate liberaldemocratiche. Ma non è vero. I loro uomini sono sempre gli stessi, la loro mentalità, la loro cultura, i loro più profondi convincimenti, i loro comportamenti sono rimasti gli stessi.

Non credono nel mercato, non credono nell'iniziativa privata, non credono nell'individuo.

Non credono che il mondo possa migliorare attraverso l'apporto libero di tante persone tutte diverse l'una dall'altra. Non sono cambiati. Ascoltateli parlare. Guardate i loro telegiornali pagati dallo Stato, leggete la loro stampa. Non credono più in niente. Vorrebbero trasformare il Paese in una piazza urlante, che grida, che inveisce, che condanna. Per questo siamo stati costretti a contrapporci a loro".

Non dimentichiamoci mai che nel nostro Paese ci sono stati milioni di "adoratori" di tiranni sanguinari come Stalin, come Mao, come Pol-Pot.

Le forze riformiste sono sempre state schierate nella coalizione di centrodestra, mentre i cultori dell'immobilismo e della conservazione sono sempre stati a sinistra.

Quel passo che hanno fatto da decenni tutte le sinistre del mondo, dai socialdemocratici tedeschi al New Labour inglese fino ai socialisti spagnoli, quel passo gli eredi diretti del comunismo italiano non hanno mai avuto la volontà, il coraggio e la forza di farlo. Voglio dire: il coraggio e la forza di rinnegare il comunismo e di chiedere scusa agli italiani.

In Italia gli unici a sopravvivere ai fallimenti ed al crollo delle ideologie sono stati gli sconfitti della storia. Di conseguenza, non esiste e non è mai esistita, discontinuità di strategie e di personale politico tra la classe dirigente che era stata erede di Palmiro Togliatti e quella di oggi.

Mentre noi andavamo avanti, loro andavano indietro. La destra italiana si è rinnovata, loro hanno fatto soltanto finta di farlo.

Così dopo la "gioiosa macchina da guerra" è venuto il ribaltone, e poi l'Ulivo, e quindi l'Unione, dopo ancora il Partito Democratico, ed oggi si assiste nuovamente ad un ritorno al passato, al tentativo di recuperare tutte le sinistre, al recupero del sindacato più conservatore e di tutti gli antagonismi. Un carosello di trasformismi e di autentici trasformisti.

Ad ogni invenzione botanica, prima la Quercia, poi l'Ulivo poi la Margherita, i consensi della sinistra sono andati via via riducendosi, e ancora di più si è ridotta la loro credibilità nel Paese.

Le loro alleanze si sono sempre rivelate conservative e difensive.

I loro governi hanno offerto agli italiani uno spettacolo continuativo di risse,

Conclusione

di tradimenti, di psicodrammi parlamentari.

Mentre noi eravamo impegnati nel fare, loro monopolizzavano i talk show.

E li monopolizzano tutt'ora.

Mentre noi portiamo a termine le legislature, loro sono riusciti ad avvicinare in cinque anni quattro governi e tre presidenti del Consiglio. E stendiamo un velo pietoso sull'ultima esperienza governativa. E' vero che sono stati persi due anni, ma almeno tutti hanno potuto constatare come la sinistra sia incapace di governare.

Poi, improvvisamente e quasi miracolosamente, nel giugno del 2007 Walter Veltroni annunciò di voler cambiare.

Si è trattato dell'ultima finzione o perlomeno dell'ultimo improbabile azzardo.

Dobbiamo ammetterlo: quel suo programma del Lingotto non ci aveva lasciato indifferenti. La promessa di dar vita ad un partito democratico e riformista, che rompesse con gli estremismi ed avesse realmente la famosa "vocazione maggioritaria", per una volta ci era sembrata sincera. L'approdo, anche da sinistra, ad un bipartitismo che consolidasse il bipolarismo, ci era sembrata un'occasione da non lasciar cadere. L'idea di dar vita ad una campagna elettorale civile, senza più la demonizzazione dell'avversario, e, dopo la loro prevedibile sconfitta, ad una opposizione riformatrice e costruttiva, noi l'avevamo presa per buona.

E lo dicemmo chiaramente in Parlamento all'atto della costituzione del nostro governo.

Ma è bastato un attimo perché anche quel bluff si disvelasse. Perché il Partito democratico – che democratico ancora non è – trasformasse da tattica in strategica la sua alleanza con l'estremismo giudiziario da una parte, e con l'estremismo ed il conservatorismo sindacale dall'altra. Perché insomma si ritornasse al passato e agli antichi rituali.

Ed oggi a che cosa assistiamo? Il segretario sconfitto se ne va, ed il suo vice – che fino al giorno prima ne aveva condiviso ogni scelta – subito ne rinnega la linea in un disperato quanto inutile tentativo di salvare il salvabile.

Ma gli italiani, cari signori della sinistra, non hanno gli occhi bendati: ci vedono benissimo.

Vedono che mentre noi andiamo avanti, voi proseguite con la testa voltata all'indietro.

Vedono che mentre noi, in un'emergenza che ha fatto tremare le vene ai polsi ad ogni leader del mondo, abbiamo garantito stabilità al Paese e per ciò guadagniamo consensi, voi non trovate di meglio che tornare al passato, che continuare ad insultarci, che litigare tra di voi incuranti dell'interesse generale.

Anche per questo continuate a perdere largamente ogni consultazione elettorale.

E' una situazione, è una realtà sotto gli occhi di tutti.

Noi siamo qui, e guardando a dove eravamo quando siamo partiti, siamo consapevoli di essere oggi molto più forti di allora, molto più attrezzati di allora alle sfide della modernità. La nostra classe dirigente cresce a livello nazionale e sul territorio; i nostri giovani si affermano nelle università e nella vita pubblica. Non abbiamo mai risposto all'odio con l'odio, agli insulti di chi cerca di delegittimarci con gli insulti. Oggi la parola "moderati", ma diciamo pure la parola "centrodestra", rappresenta un patrimonio e una ricchezza. Una ricchezza che si è rivalutata ed è destinata a rivalutarsi sempre più nel tempo.

Il logoramento della sinistra invece, e per colpa dei suoi stessi errori, è stato

totale.

Ha colpito e distrutto il suo modello centralistico e dirigistico di partito, un modello improponibile nell'era della comunicazione in tempo reale. Questa sinistra ha spazzato via dalla scena uno dopo l'altro i suoi leader, sempre più divisi e incapaci di rappresentare il popolo e le sue aspirazioni in una società moderna. Così la sinistra sta uscendo di scena e non ha più un volto. Ed anche la stessa parola "sinistra" non piace più neppure a sinistra.

Queste sono verità incontrovertibili.

Eppure, nonostante tutto, una sinistra riformista ed una opposizione moderna sarebbero indispensabili anche in Italia.

Per questo noi siamo qui ad aspettarli.

Non possiamo prenderci sulle spalle i loro ritardi e le loro responsabilità, ma attenderemo con la pazienza e la tolleranza che ci contraddistinguono.

Lo facciamo perché non c'è governo democratico al mondo a cui faccia bene l'assenza di un'opposizione.

Lo facciamo, soprattutto, perché abbiamo promesso solennemente di governare anche per quegli italiani che non la pensano come noi; e noi le promesse le manteniamo, tutte e sempre.

Lo facciamo anche perché non rimanga inascoltato, almeno da parte nostra, l'incoraggiamento che il 28 maggio 2008 ci venne da Papa Benedetto XVI, al quale va il nostro affettuoso saluto. Pochi giorni dopo le elezioni, Egli parlò di "segnali di un clima nuovo, più fiducioso e più costruttivo" e di "diffuso desiderio di riprendere il cammino, di affrontare e risolvere insieme almeno i problemi più urgenti e più gravi, di dare avvio a una nuova stagione di crescita economica, ma anche civile e morale".

E' quello che stiamo cercando di fare. E' quello che è indispensabile fare.

Abbiamo infatti ricevuto dai governi precedenti e dalla sinistra un'Italia afflitta da pesanti eredità.

Abbiamo ereditato un debito pubblico che a causa dei famigerati governi consociativi del compromesso storico, si è moltiplicato per 8 tra il 1980 e il 1992 e oggi è pari al 106 per cento del pil. Questa tremenda situazione ci obbliga ogni anno a spendere decine di miliardi di euro dello Stato (ora sono 80 miliardi) per pagare gli interessi sui titoli del Tesoro invece che fare investimenti.

Altro handicap che ci viene dal passato: abbiamo una pubblica amministrazione pletorica, inefficiente e costosa. La più costosa in Europa: 4.500 euro di costo per ogni cittadino, contro i 3.300 della Germania e degli altri Paesi europei.

Siamo tributari dell'estero per l'energia che ci serve perché l'estremismo ambientalista è riuscito a impedire che l'Italia sviluppasse la tecnologia nucleare, settore nel quale siamo stati addirittura i precursori con Enrico Fermi. Per questo paghiamo l'energia il 35 per cento più dei nostri concorrenti. Tra questi, la Francia che con il nucleare produce l'80 per cento dell'energia che consuma, e copre una quota significativa delle nostre importazioni.

Infrastrutture: anche qui eravamo i primi in Europa dopo i tedeschi, mentre oggi siamo al 19° posto e dobbiamo colmare un ritardo trentennale. Il divario rispetto ai nostri diretti competitori europei come la Germania, la Francia e la Spagna è oggi del 50 per cento. E questo anche grazie ai veti del falso ambientalismo che hanno bloccato il nostro piano di 124 opere strategiche avviato nel 2001 con la Legge Obiettivo, compresi il Corridoio 5 tra l'Atlantico e il Pacifico, il Ponte sullo Stretto e i nuovi trafori alpini. Abbiamo ereditato

Conclusione

un'evasione fiscale record: sul 20 per cento del pil, che è l'ammontare dell'economia sommersa, non si pagano imposte. Per un totale di 100 miliardi di euro l'anno, che dunque mancano al bilancio statale.

Ci siamo trovati una giustizia che è un vero disastro. Sia la giustizia civile, dove i tempi sono incompatibili con le esigenze di una moderna società industriale: cinque anni per una causa di lavoro, otto anni per recuperare una somma da un fallimento. Sia la giustizia penale, dove lo squilibrio di poteri tra l'avvocato dell'accusa e quello della difesa si somma all'inefficienza storica degli uffici, e rende di fatto un miraggio il giusto processo.

A tutte queste eredità negative il nostro governo ha cominciato a porre mano con un programma che stiamo speditamente realizzando.

Non voglio fare l'elenco delle molte cose che abbiamo realizzato in solo dieci mesi. Credo davvero che nessun governo prima di noi abbia fatto così tanto e così bene in così poco tempo.

Sono stati mesi davvero intensi, vissuti sempre con il cuore in gola.

Lasciatemi ricordare almeno i risultati più importanti.

Da subito ci siamo impegnati ad affrontare e risolvere emergenze come i rifiuti di Napoli e della Campania. Abbiamo mantenuto all'Italia la nostra compagnia di bandiera. Abbiamo attivato numerosi provvedimenti per ridare sicurezza ai cittadini e per fronteggiare il carovita.

Abbiamo predisposto, prima degli altri Paesi europei, una serie di misure per fronteggiare la crisi globale, la cui pericolosità avevamo già individuato più di un anno fa, quando ancora eravamo all'opposizione.

Per questo motivo a giugno 2008 abbiamo messo in sicurezza i conti pubblici con una legge finanziaria per la prima volta impostata su base triennale, per poter affrontare la crisi con gli strumenti di finanza pubblica più adeguati.

Siamo stati i primi al mondo, il 10 ottobre 2008, a proteggere i risparmi degli italiani depositati nelle banche. Siamo quelli che in Europa hanno stanziato più fondi a favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese e dell'economia reale, per un totale di 55,8 miliardi di euro.

Quasi 4 punti di Pil per le grandi opere, per la protezione dei più deboli, per l'edilizia scolastica, per le imprese dei settori più colpiti, per la protezione di chi perde il lavoro, estendendola per la prima volta ai lavoratori delle piccole imprese, agli apprendisti, agli interinali, ai collaboratori a progetto.

In questi primi dieci mesi, non ci siamo limitati ad affrontare tempestivamente le tante emergenze nuove o ereditate, ma abbiamo anche avviato e in buona parte realizzato numerose riforme, utili nell'immediato e importanti per porre solide fondamenta per il futuro: la riforma della pubblica amministrazione, la riforma del processo civile, gli interventi che riguardano la scuola e l'università, lo sblocco delle infrastrutture, le misure che uniscono insieme difesa dell'ambiente e sviluppo economico.

Tutto questo è stato possibile grazie alla concordia nella quale il governo ha saputo operare sempre in perfetta sintonia con i nostri gruppi parlamentari.

Sono fiero di avere al mio fianco persone così appassionate e competenti: sento una collaborazione, un'amicizia e un affetto da parte di tutti i componenti della squadra di governo e della maggioranza che mi danno forza e che costituiscono un motivo di ulteriore rassicurazione per tutti gli italiani.

In campagna elettorale avevo detto che il nostro governo non prometteva miracoli ma impegno e dedizione nell'interesse di tutti.

Nei primi dieci mesi di governo abbiamo mantenuto la parola, lo Stato è tornato a fare lo Stato e gli italiani hanno capito che il governo è al loro fianco

Conclusione

per sostenerli, per incoraggiarli e fare in modo che ciascuno possa vivere nel modo più libero possibile.

Dobbiamo tutti essere orgogliosi dei risultati raggiunti.

Voi tutti che siete qui avete anche il compito di essere infaticabili annunciatori delle tante cose buone fatte dal governo. Lo dovete fare, lo dobbiamo fare tutti insieme, non solo per dare testimonianza alla verità dei fatti contro il catastrofismo diffuso dalla sinistra e dalle loro gazzette, ma soprattutto perché abbiamo il dovere di dare speranza a tutti i nostri concittadini e di impedire che il bombardamento quotidiano di cattive notizie fiacchi la loro volontà di agire, di rischiare, di investire, di lottare contro le avversità, nella certezza di un futuro migliore.

Per aiutarvi in questo decisivo impegno, nella cartella che vi sarà distribuita all'uscita troverete anche una pubblicazione "Dieci mesi di lavoro dalla parte degli italiani", che illustra in modo chiaro le principali realizzazioni del nostro governo. Leggetela e diffondetela. Sostenete in questo modo il governo e date nuova forza a tutti gli italiani.

Al grande lavoro in patria va unito anche l'enorme impegno dedicato alla politica estera, che diventa sempre più politica "interna", per le ricadute che essa ha sui destini del nostro Paese.

Grazie a noi, grazie al nostro governo, l'Italia oggi è forte, rispettata e autorevole in Europa e nel mondo.

Coerenti con i nostri valori, abbiamo fatto una scelta di campo chiara e netta, che è la stessa da sempre. Abbiamo scelto di far parte del Partito del Popolo Europeo e di schierarci al fianco delle grandi democrazie occidentali e degli Stati Uniti d'America.

Ve l'ho già raccontato. C'era una volta un padre che portò suo figlio al cimitero americano e tra quelle migliaia di lapidi gli fece giurare che avrebbe serbato eterna gratitudine verso quel popolo che aveva sacrificato tanti suoi giovani per la nostra libertà, la nostra dignità e il nostro benessere. Quel padre era mio padre. Quel ragazzo ero io.

Sarò sempre grato agli Stati Uniti d'America per averci salvato dal nazismo e dal comunismo. Sarò sempre grato agli Stati Uniti d'America per averci consentito attraverso gli aiuti del Piano Marshall di uscire dall'indigenza e di avviarci ad un vero benessere. Sarò sempre grato agli Stati Uniti d'America per avere difeso l'Europa dalla minaccia sovietica nei lunghi decenni della guerra fredda.

Ovunque il comunismo sia arrivato al potere ha prodotto terrore, oppressione e miseria.

Soltanto la nostra sinistra non ha ancora imparato la lezione dei cento milioni di morti del comunismo.

E ancora pretendono di essere loro a darci lezioni storia, di morale e di galateo costituzionale.

La nostra politica estera è coerente con le idee nelle quali crediamo, con i valori di libertà e di democrazia che sono al cuore del nostro essere e che noi non abbiamo mai dovuto rinnegare. Questi valori sono la bussola che ci ha sempre guidato nel prendere ogni decisione, anche le nostre ultime decisioni per affrontare la crisi economica e finanziaria globale, la crisi energetica, i conflitti esplosi in Georgia e in Medio Oriente.

Questi valori ci guideranno anche in futuro. La nostra bussola, come ho detto nella Dichiarazione programmatica di governo il 13 maggio davanti alle Camere, è la crescita della libertà, della prosperità e dell'affermazione

Conclusione

dell'Italia in Europa e nel mondo, nel segno della responsabilità occidentale. Per noi l'Occidente è uno e uno solo. Questo è vero sul piano politico, sul piano economico e sul piano militare. Ed è soprattutto vero sul piano umano e su quello dei valori.

Europa e Stati Uniti sono legati allo stesso destino. L'Europa ha bisogno degli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa.

Non abbiamo esitazioni nel pronunciare queste dichiarazioni.

Non abbiamo esitazioni ad essere quelli che siamo. Anzi, ne siamo fieri, soprattutto oggi.

È proprio adesso che dobbiamo guardare con fiducia al futuro. Noi siamo nella condizione di riuscire prima e meglio di altri a superare la fase di declino che l'economia mondiale attraversa. Potremo farlo, senza stravolgere i nostri stili di vita, a patto di ritrovare la forza dei valori che ci hanno consentito, dopo un periodo ben più grave di quello attuale, dopo una lunga guerra mondiale, di conseguire livelli allora inimmaginabili di prosperità e di benessere.

Noi siamo abituati a pensare che non esiste una società perfetta e che il compito del buon governante non è quello di inseguire le utopie visionarie che sono frutto dei fondamentalismi ideologici. Noi siamo impegnati a revisionare e a correggere di continuo le possibili degenerazioni di una società imperfetta. In un mondo che cambia di ora in ora, il riformismo liberale è un lavoro che non finisce mai. Il nostro riformismo liberale è la formula vincente anche nei rapporti internazionali.

È stato il riformismo liberale a farci dire per primi - noi liberali attenti alla solidarietà, noi liberali che crediamo nell'economia sociale di mercato - che lo Stato di fronte alla crisi doveva intervenire per proteggere le imprese, le famiglie, i più deboli.

Sono stato il primo tra i leader del mondo a dichiarare, lo scorso 10 ottobre, che non avremmo consentito che neppure una sola banca fallisse o che un solo risparmiatore perdesse i suoi risparmi.

Siamo stati i primi a dire che contro la crisi globale dovevamo mettere a punto risposte globali, e che dovevamo introdurre un sistema condiviso di principi e regole comuni sulla trasparenza, sull'integrità e sulla correttezza delle attività finanziarie ed economiche di tutto il mondo.

Siamo stati i primi a mettere in guardia contro la tentazione del protezionismo, i primi a studiare misure di sostegno all'economia reale capaci di stimolare i consumi e dare slancio alle imprese.

Siamo stati i primi, responsabilmente, a dire che quanto più una crisi è grave, tanto più bisogna contrastarla con la fiducia, con quella che il presidente Obama ha chiamato "l'audacia della speranza". Io lo sottoscrivo con convinzione.

Tornando al nostro ruolo internazionale possiamo dire senza tema di smentita che oggi l'Italia è rispettata nel mondo. Presiede il G8, ed io personalmente lo presiederò per la terza volta. A nessun leader dei più importanti Paesi del mondo gli elettori hanno assicurato un consenso così duraturo da consentirgli di presiedere tre volte un G8. Ringrazio gli italiani che mi hanno così a lungo confermato e rinnovato la loro fiducia.

Io credo di avere ormai una certa esperienza internazionale e rapporti di stima e amicizia con molti leader che ci hanno consentito e ci consentono di fare del nostro Paese un protagonista di primo piano della politica internazionale.

Abbiamo contribuito, grazie all'amicizia con i vertici russi, alla soluzione della crisi georgiana e della crisi energetica. La nostra azione al fianco del presi-

Conclusione

dente Sarkozy ha scongiurato le stragi che si annunciavano in Georgia, e che certamente vi sarebbero state e che avrebbero provocato un divorzio difficilmente sanabile tra la Federazione russa da una lato e l'Unione Europea, la Nato e gli Stati Uniti dall'altro.

Noi abbiamo sostenuto e sosteniamo la necessità di tornare allo "spirito di Pratica di Mare", che grazie a noi permise nel maggio 2002 la nascita del Consiglio Nato-Russia e la stipulazione di importanti accordi con quello storico vertice che segnò la fine della guerra fredda e di un incubo durato più di mezzo secolo: l'incubo atomico dell'annientamento reciproco.

Ancora, abbiamo ultimamente evitato che l'Europa si gravasse di un rilevante peso economico rispetto agli altri giganti dell'economia mondiale, adottando al Consiglio europeo di fine 2008 un "pacchetto energia" che avrebbe duramente penalizzato le nostre economie e le nostre imprese. Al G8 e alla Conferenza sul clima a Copenaghen cercheremo di coordinare un'azione autenticamente ambientalista e quindi rispettosa dell'ambiente, ma senza il fanatismo ideologico dell'ambientalismo, con tutti i grandi Paesi del Pianeta e con le economie emergenti con cui vogliamo rafforzare il dialogo. Lo faremo a luglio alla Maddalena, dove il G8 si aprirà alla Cina, all'India, al Sud Africa, all'Egitto, al Brasile e al Messico. Insieme a questi Paesi riceveremo i Paesi dell'Unione Africana e lavoreremo per lanciare una nuova filosofia degli aiuti internazionali, affinché non siano più erogati a pioggia senza sapere dove e a chi finiscono, ma siano davvero efficaci mediante la realizzazione diretta di infrastrutture e di opere sociali con il coinvolgimento di più strumenti e di più attori, anche privati.

L'ultimo successo che abbiamo ottenuto è stata la chiusura del contenzioso con la Libia, che durava da quasi un secolo e che i precedenti governi di sinistra avevano cercato di risolvere, naturalmente senza riuscirci. Noi ci siamo riusciti, con enormi vantaggi in prospettiva per le nostre aziende, e con i giusti riconoscimenti ai nostri esuli.

Vi ricordate qualche evento, qualche risultato importante degli ultimi governi della sinistra in politica estera? Noi ricordiamo, purtroppo, le bandiere di Stati Uniti e di Israele bruciate e calpestate nelle piazze, addirittura l'ignobile oltraggio ai manichini dei nostri caduti a Nassiriya.

Un ricordo che ancora ci indigna.

Noi siamo fieri dei nostri soldati che contribuiscono alla costruzione della democrazia e della pace nei Balcani, in Afghanistan, nelle aree calde del Medio Oriente.

Anche da qui vogliamo che i nostri carabinieri, i nostri bersaglieri, i nostri marinai, i nostri aviatori, tutti i nostri soldati sentano forte la nostra vicinanza, la nostra gratitudine, il nostro calore. Che sentano il calore del nostro popolo, del Popolo della Libertà!

Noi siamo tra i Paesi fondatori dell'Europa e crediamo in un'Europa che non è quella arroccata in una torre d'avorio, lontana dai cittadini, un'Europa dirigista e centralista: l'Europa dei burocrati. Noi crediamo, invece, nell'Europa che vogliono i cittadini europei e che è fatta di una grande storia, di valori condivisi e di una politica comune. Di democrazia e di libertà. Di rigore e di tolleranza. Di libera iniziativa e di solidarietà. Un'Europa libera, cristiana e occidentale che pratica e che diffonde la libertà nel mondo. Un'Europa che dobbiamo rinnovare in linea col Trattato di Lisbona perché deve essere ancora più autorevole, più democratica e più unita.

Per ricostruire la fiducia dei cittadini europei nell'Europa unita è necessario

Conclusione

lavorare ad una riforma dell'Europa che permetta di restituire agli Stati alcune competenze nazionali e, nello stesso tempo, affidi e rafforzi nelle mani dell'Europa le competenze in materia di politica estera e di difesa senza delle quali l'Europa non può esistere, specialmente in un momento di cambiamenti vertiginosi come quello che stiamo attraversando.

Torniamo al nostro movimento.

Il Popolo della Libertà è già nato anche in Parlamento, e il lavoro comune nei gruppi della Camera e del Senato è stato un banco di prova assolutamente positivo: la nostra grande compattezza ha reso possibile l'approvazione in tempi record di tanti provvedimenti varati dal governo nella situazione d'emergenza in cui ci siamo trovati ad operare. L'asse tra il Popolo della Libertà e il governo, grazie anche alla leale collaborazione con la Lega Nord è stata, è e sarà la chiave di volta per garantire all'Italia una stagione di stabilità e di vere riforme e per superare l'attuale crisi finanziaria internazionale.

Il nostro governo e la nostra maggioranza sono il luogo dove si esprime il massimo del riformismo possibile, che può realizzarsi grazie a una solidità politica senza precedenti.

Siamo l'unico governo possibile oggi in Italia.

Questa situazione aumenta la responsabilità del nostro movimento che nasce e che inevitabilmente si pone come legato al governo che esso oggi esprime.

Il destino e il futuro del Popolo della Libertà dipendono dalla capacità del governo di rispondere alla sfida che grava sul Paese e di incontrare il consenso dei cittadini, anche di quelli che hanno preferito o preferiscono votare per l'opposizione.

E' il sistema Italia nel suo insieme, al di fuori di ogni divisione di parte a cui noi facciamo riferimento. Dobbiamo dire, a tutti coloro che ci sostengono con il loro voto e con la loro simpatia, di schierarsi attorno al governo che oggi è la chiave del futuro del Paese.

I governi oggi hanno in tutti i Paesi responsabilità assai accresciute rispetto a quelle del passato perché ad essi è affidato il compito di far riprendere il rapporto virtuoso tra economia finanziaria ed economia reale.

Le istituzioni sono chiamate a giocare un ruolo impensabile solo fino a pochi mesi fa. Ciò richiede tempi di reazione ben più rapidi dagli abituali tempi lunghi delle istituzioni. Per questo motivo abbiamo posto il problema di dare forma al nesso diretto tra corpo elettorale e governo che non era previsto dal testo della Costituzione del '48. Oggi con maggior ragione sosteniamo che l'autorità del governo e i tempi brevi a cui essa è obbligata devono trovare la risposta nelle istituzioni.

Noi rispettiamo la Costituzione e in essa ci riconosciamo. Sentiamo il patriottismo della Costituzione ma non fine a sé stesso. Sentiamo il patriottismo della nazione e della tradizione, delle radici cristiane e umanistiche dell'Italia, che è il luogo in cui avvenne la sintesi tra cristianesimo, tra ellenismo e romanità. Accogliamo nella nostra memoria le differenti Italie del Medioevo e del Rinascimento così come l'Italia che è entrata nella modernità con il Risorgimento. Vogliamo superare quei toni da "guerra civile infinita" che rimangono ancora in Italia nel linguaggio politico della sinistra. Vogliamo ricordare tutta la passione e la sofferenza del nostro popolo, che visse in modo più drammatico degli altri la seconda guerra mondiale. Celebriamo la Resistenza e la Repubblica nella memoria dell'Italia una ed indivisa la cui storia viene da molto lontano.

Questo è il nostro patriottismo della tradizione e della nazione.

Conclusione

Vogliamo così, in questo spirito, aprire la prima pagina di una nuova stagione. Una stagione che ora iniziamo e che sarà decisiva per il peso dell'Italia in Europa e nel mondo.

E' con questo convincimento, con questa speranza, con questa ambizione che dichiaro aperti i lavori del nostro primo congresso, del nostro congresso fondativo.

Invito sul palco i responsabili e i leader dei partiti e dei movimenti che oggi consegnano a noi le loro bandiere e i loro simboli affinché si fondano in quello del Popolo della Libertà:

- Denis Verdini, coordinatore di Forza Italia
- Ignazio La Russa, reggente di Alleanza Nazionale
- la Nuova Dc per le autonomie di Gianfranco Rotondi
- il Nuovo Psi di Stefano Caldoro
- il Partito Repubblicano di Francesco Nucara
- l'Azione Sociale di Alessandra Mussolini
- i Popolari Liberali di Carlo Giovanardi
- i Liberaldemocratici di Lamberto Dini
- il Movimento Politico Italiani nel mondo di Sergio De Gregorio
- il Movimento Politico per la Liguria di Sandro Biasotti
- la Destra Libertaria di Luciano Bonocore
- la Federazione dei Cristiano Popolari di Mario Baccini
- Michela Vittoria Brambilla, presidente dell'Associazione Circolo della Libertà
- Marcello Dell'Utri, presidente dell'Associazione Circolo del Buongoverno

Grazie, grazie a tutti voi che siete qui, grazie a quanti ci seguono via radio, televisione e internet.

A tutti un forte abbraccio e l'augurio di poter realizzare i sogni e i desideri che portate nella mente e nel cuore.

Vi voglio bene, tenetemi nel vostro cuore.

Viva il partito degli italiani.

Viva il Popolo della Libertà.

Viva l'Italia.

3 - Da:

Silvio Berlusconi

***il discorso di chiusura del Presidente pronunciato
al Congresso del Popolo della Libertà il 29 marzo 2009***

Grazie per la vostra fiducia, amicizia, affetto.

Mi avete affidato una grande responsabilità, una entusiasmante responsabilità: quella di guidare il Popolo della Libertà.

Mi auguro di essere all'altezza.

Cercherò di non deludervi mai.

Nel mio discorso di venerdì ho tracciato un affresco della nostra storia, del percorso che ci ha portato a questo straordinario congresso.

Ieri Gianfranco, mi ha fatto un complimento: mi ha riconosciuto una "lucida follia". Senza la quale non ci sarebbe stato questo percorso e non sarebbe mai nato questo nostro Popolo della Libertà. Lo ringrazio per questo attestato.

Anche perché ha colto nel segno.

"Lucida follia" è un'espressione di Erasmo da Rotterdam che è a me molto cara.

Secondo Erasmo: «Le decisioni più sagge, le decisioni più giuste, la vera saggezza, non è quella che scaturisce dal ragionamento, non è quella che scaturisce dalla mente, ma è quella che scaturisce da una lungimirante, visionaria follia».

Credo davvero che una "lungimirante visionaria follia" mi abbia guidato fin dall'inizio della nostra avventura politica. Ho pensato di donarvi un'edizione in carta pergamena del mio primo appello: "Per il mio Paese" del 26 gennaio 1994, in cui annunciavo la mia discesa in campo.

Vorrei leggere con voi un passo di quel discorso che anticipa con una visione nitida e precisa tutto il percorso che abbiamo fatto e che ci ha portato sin qui. Leggiamolo insieme.

[...] Se ho deciso di scendere in campo con un nuovo movimento, e se ora chiedo di scendere in campo anche a voi, a tutti voi - ora, subito, prima che sia troppo tardi - è perché sogno, a occhi bene aperti, una società libera, di donne e di uomini, dove non ci sia la paura, dove al posto dell'invidia sociale e dell'odio di classe stiano la generosità, la dedizione, la solidarietà, l'amore per il lavoro, la tolleranza e il rispetto per la vita.

Ciò che vogliamo farne è una libera organizzazione di elettrici e di elettori di tipo totalmente nuovo: non l'ennesimo partito o l'ennesima fazione che nascono per dividere, ma una forza che nasce invece con l'obiettivo opposto; quello di unire, per dare finalmente all'Italia una maggioranza e un governo all'altezza delle esigenze più profondamente sentite dalla gente comune.

Ciò che vogliamo offrire agli italiani è una forza politica fatta di uomini totalmente nuovi. Ciò che vogliamo offrire alla nazione è un programma di governo fatto solo di impegni concreti e comprensibili. Noi vogliamo rinnovare la società italiana, noi vogliamo dare sostegno e fiducia a chi crea occupazione e benessere, noi vogliamo accettare e vincere le grandi sfide produttive e tecnologiche dell'Europa e del mondo moderno. Noi vogliamo offrire spazio a chiunque ha voglia di fare e di costruire il proprio futuro, al Nord come al Sud vogliamo un governo e una maggioranza parlamentare che sappiano dare adeguata dignità al nucleo originario di ogni società, alla famiglia, che sap-

Conclusione

piano rispettare ogni fede e che suscitino ragionevoli speranze per chi è più debole, per chi cerca lavoro, per chi ha bisogno di cure, per chi, dopo una vita operosa, ha diritto di vivere in serenità. Un governo e una maggioranza che portino più attenzione e rispetto all'ambiente, che sappiano opporsi con la massima determinazione alla criminalità, alla corruzione, alla droga.

Che sappiano garantire ai cittadini più sicurezza, più ordine e più efficienza.

La storia d'Italia è ad una svolta. Da imprenditore, da cittadino e ora da cittadino che scende in campo, senza nessuna timidezza ma con la determinazione e la serenità che la vita mi ha insegnato, vi dico che è possibile farla finita con una politica di chiacchiere incomprensibili, di stupide baruffe e di politici senza mestiere. Vi dico che è possibile realizzare insieme un grande sogno: quello di un'Italia più giusta, più generosa verso chi ha bisogno più prospera e serena più moderna ed efficiente protagonista in Europa e nel mondo.

Vi dico che possiamo, vi dico che dobbiamo costruire insieme per noi e per i nostri figli, un nuovo miracolo italiano". [...]

Era il 26 gennaio del 1994. Ho aggiunto in calce la data del 27 marzo di questo nostro Congresso. Con la stessa "lungimirante visionaria follia", che ormai ha contagiato anche tutti voi, abbiamo sognato e costruito il grande partito degli italiani, che nasce oggi, il Popolo della Libertà. Un nome che fissa e indica immediatamente due caratteristiche fondamentali del nostro partito. "Popolo". Perché la sovranità appartiene al Popolo, perché dal popolo troviamo legittimazione e per il bene del popolo vogliamo lavorare. E poi perché siamo tanti e uniti dalla passione per gli stessi valori e quindi siamo un vero popolo.

"Libertà". Perché è il nostro valore di riferimento, la nostra religione laica. La stella polare che ci guida in tutte le decisioni.

I nostri valori sono il nostro punto di forza. Sono scritti chiaramente nella Carta dei valori del Partito dei Popoli Europei, che è anche la nostra carta, perché abbiamo contribuito a scriverla al congresso trentennale del PPE che si è svolto a Roma nel 2006.

E' la Carta che avete appena approvato.

Leggetela, approfonditela. Meditatela perché è la nostra carta d'identità. Questi valori hanno fatto grande la nostra civiltà e sono alla base di tutte le democrazie occidentali. Sono la libertà, la democrazia, la dignità dell'uomo, la parità tra uomo e donna, la sacralità della vita, la difesa della famiglia naturale. Questo è, se vogliamo, e soltanto questo, il vero "berlusconismo".

Con buona pace di chi tenta continuamente di denigrarci.

Questi valori non solo ci consentono ma in un certo senso ci obbligano a compiere in Italia una grande Rivoluzione Liberale: un grande cambiamento per mettere la persona prima dello Stato.

Ricordare il nostro percorso, onorare la nostra storia, definire i nostri valori, i aiuta a capire cosa ci differenzia dalla Sinistra italiana. Questa Sinistra è così arretrata e faziosa che non fa opposizione al Governo, fa opposizione al Paese.

Ora dobbiamo rivolgere il nostro sguardo al futuro. Dobbiamo avere chiaro su cosa impegnarci, su quale è la nostra missione, quali sono le nostre priorità per il nostro governo, per la nostra maggioranza parlamentare, per il nostro partito.

Per il Governo venerdì ho ricordato che in pochi mesi abbiamo fatto già molto. Non voglio ritornare su argomenti come il salvataggio dell'Alitalia, la soluzione dell'emergenza dei rifiuti in Campania, la messa in sicurezza dei conti

Conclusione

pubblici, la salvaguardia del sistema bancario, l'adozione per primi delle misure per fronteggiare la crisi economica, il via libera alle grandi opere, il rilancio della Pubblica Amministrazione.

Sono tutti innegabili successi del Governo che ho l'onore di presiedere. E sono frutto della nostra cultura del fare e della nostra coesione. Guardiamo al futuro.

La nostra missione di governo, prima di ogni altra cosa, è certamente, indefettibilmente quella di portare l'Italia fuori da questa crisi.

E' una crisi diffusa nel mondo da un virus che viene dall'America e ha colpito un corpo sano, il corpo del nostro Paese. E' un virus partito dalla finanza, è arrivato a colpire l'economia reale, e ha costretto le imprese e le famiglie a fare i conti con problemi nuovi, di non facile soluzione.

In tutta franchezza, nessuno al mondo può dire di avere la ricetta sicura per debellare questo virus.

Il nostro governo ha agito non solo per primo, come ho ricordato più volte, ma lo ha fatto soprattutto con saggezza.

Abbiamo anzitutto alimentato la fiducia, perché la durata e la profondità della crisi dipenderà molto dai comportamenti di ciascuno, soprattutto dalla capacità di non modificare le proprie abitudini di consumo, specialmente da parte di quelle categorie che non rischiano il posto di lavoro, come per esempio i dipendenti pubblici.

Ci siamo comportati in modo saggio perché abbiamo dato sostegno alle fasce più deboli, con provvedimenti tempestivi costruendo per la prima volta in Italia un welfare per la parte meno fortunata della società, che in passato non aveva mai ricevuto alcuna attenzione.

Dobbiamo continuare su questa strada. Continueremo con il massimo impegno.

Con i nostri interventi abbiamo dato una dimostrazione concreta di ciò che intendiamo per economia sociale di mercato, dove la libertà di mercato si accompagna sempre alla solidarietà, alla promozione e alla tutela della persona umana.

Non abbiamo "regalato" soldi alle banche, ma abbiamo messo in campo le risorse necessarie per garantire che le banche continuino a fare il loro mestiere, a fare le banche, così che non si interrompa il flusso del credito alle imprese e alle famiglie.

Insieme all'entità senza precedenti della somma stanziata per gli ammortizzatori sociali, abbiamo innovato proprio perché nessuno rimanesse solo e indifeso. Abbiamo esteso i sussidi anche a chi prima non ne aveva diritto, come i collaboratori a progetto rimasti senza lavoro, e li abbiamo raddoppiati sotto forma di indennità di reinserimento.

La crisi, questa crisi, non ci impedirà di portare avanti ciò che avevamo intenzione di fare per i giovani, per la scuola, per l'università, per le donne, per l'ambiente.

Ciò che noi vogliamo dare ai giovani non sono "aiutini" di Stato o corsie preferenziali, come avveniva nel '68, ma la possibilità di misurarsi sul terreno della meritocrazia, di affermarsi per quello che i giovani sono e non per quello che hanno.

Ai nostri ragazzi noi vogliamo offrire strumenti concreti per una formazione competitiva, per un ingresso degno nel mondo del lavoro, per poter mettere in piedi una famiglia, decisione che oggi è diventata una scelta coraggiosa. E' per questo che una parte importante del Piano Casa che realizzeremo a

Conclusione

breve sarà dedicato proprio ai giovani, agli studenti e alle giovani coppie, per le quali la ricerca di un'abitazione non dovrà più rappresentare un freno all'uscita dal guscio familiare.

E' per questo che ci stiamo impegnando per sostenere attraverso un investimento straordinario sugli ammortizzatori sociali tutti quei giovani precari che rischiano di perdere il posto di lavoro a causa della crisi.

Ci concentreremo anche sulla previsione di prestiti d'onore per tutti quei giovani volenterosi che decideranno di mettersi in gioco promuovendo la nascita di una nuova impresa.

Stiamo già lavorando alla nascita di luoghi organizzati dai giovani dove poter fare musica, sport, teatro, cultura e formazione. Luoghi reali da costruire nei territori "difficili" della nostra Italia per rispondere, con l'amore e il talento dei nostri ragazzi, al degrado e all'abbandono.

Non si può parlare dei giovani e del loro futuro senza dire ciò che stiamo facendo e faremo per una scuola e per una università migliori.

La scuola non può più essere come in passato solo un ammortizzatore sociale. Deve diventare invece un luogo di studio e di formazione più vicina alla realtà. E' questo l'obiettivo della nostra riforma dei licei e degli istituti tecnici: i nuovi indirizzi saranno quelli richiesti dal mondo del lavoro, il titolo di studio non sarà solo un pezzo di carta, ma sarà garanzia di un posto di lavoro. Con la nostra riforma dei licei e degli istituti tecnici avremo più inglese. Lo studio di questa lingua sarà obbligatorio in tutti i cinque anni delle superiori. Al quinto anno una materia sarà insegnata in inglese. E in tutti i licei vi sarà lo studio di una seconda lingua straniera.

Come in Inghilterra, si procederà tra breve alla valutazione di tutte le scuole italiane e le famiglie potranno scegliere le scuole migliori dove mandare i propri figli con i professori reclutati in base alle loro capacità.

Con la rivoluzione digitale, avremo l'e-book, il libro di testo in versione digitale da affiancare alla versione cartacea.

Da liberali, fermo restando il principio che la scuola, statale o privata che sia, è sempre un servizio pubblico, sosterranno economicamente la libertà delle famiglie meno fortunate che debbono poter scegliere tra l'istruzione statale e quella privata.

Anche nelle Università introdurremo un minimo di buon senso.

Non saranno più consentite le moltiplicazioni dei corsi di laurea e le sedi distaccate inutili, sovente con meno di 20 iscritti, in qualche caso addirittura con un solo studente per un corso di studio.

Saranno premiate solo le università con gli standard migliori nell'offerta formativa e nella ricerca scientifica. La selezione del corpo docente non sarà più una riserva privata per parenti e amici. Grazie alla governance manageriale, con la maggioranza di membri esterni del Consiglio di amministrazione, saranno garantite la terzietà e la responsabilità economica. Ai ricercatori abbiamo già destinato più risorse e per la prima volta 135mila studenti meritevoli ma privi di mezzi economici riceveranno una borsa di studio vera.

Quanto all'altra metà del cielo, alle donne, un primo segno di rinnovamento lo abbiamo dato quando, nelle ultime elezioni, abbiamo candidato una percentuale di donne mai vista prima.

E ve ne sarete accorti anche qui al Congresso.

Quante ne avete sentite parlare? Quante in posizioni di grande rilievo istituzionale?

Ma il cammino è ancora lungo.

Conclusione

Esiste una disparità occupazionale e salariale per le donne. Esiste una “questione femminile” in termini di rappresentanza delle donne nei vertici decisionali.

Il nostro Governo da subito si è messo al lavoro per valorizzare le donne. La legge contro la violenza sulle donne, approvata dal Senato in dicembre e in Commissione alla Camera, ne è un esempio concreto.

I nostri governi hanno già varato sette leggi in difesa delle donne, mentre i governi della sinistra non ne hanno fatta nemmeno una. Intendiamo continuare su questa strada, intendiamo fare ancora di più.

Una parola sull’ambiente.

Come avrete letto, il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ci ha scritto una lettera per chiedere l’aiuto dell’Italia per riattivare il “Major Economic Forum” sull’energia e i cambiamenti climatici.

Abbiamo già dato il nostro via libera affinché la riunione si tenga durante i lavori del G8 a La Maddalena.

La nostra attenzione all’ambiente è nei fatti. Valga per tutti l’esempio recentissimo di Acerra.

Ma l’ambiente si tutela anche a partire dalle piccole cose, come facendo rispettare davvero il divieto di imbrattare i muri delle case e dei palazzi, il divieto di lordare le strade con mozziconi, cartacce, plastica e qualunque tipo di rifiuti. Dobbiamo riportare le nostre città al decoro e alla civiltà che esse meritano e che noi meritiamo.

Il nostro impegno non è mai venuto meno neppure in campo internazionale, dove abbiamo saputo distinguere il falso ambientalismo ideologico dalle scelte sagge e utili. Mi riferisco al pacchetto ambiente discusso in Europa, dove abbiamo difeso le imprese italiane, soprattutto quelle più piccole e medie, da un aggravio di costi pari a un punto e mezzo del pil che le avrebbe letteralmente spazzate via dal mercato. Continueremo su questa strada.

Fin dall’inizio di questa nostra rivoluzione abbiamo preso un impegno solenne: cambiare l’Italia. Cambiare l’Italia è una missione che va oltre l’attività quotidiana del governo; un’attività che peraltro vi è stata raccontata dai nostri ministri e dai nostri governatori, un’attività che costituisce uno straordinario complesso di cose fatte e avviate. Un grande movimento come il nostro, però, non si accontenta dei successi ottenuti, né di guardare soltanto alle prossime elezioni.

Il Popolo della Libertà ha su di sé il peso della conduzione del Paese: per questo dobbiamo pensare al futuro e alle prossime generazioni. Questo dovere non riguarda solo noi, ma l’intera maggioranza di governo. Riguarda certamente i nostri amici e alleati della Lega e del Movimento per le Autonomie. Riguarda anche tutti gli uomini e le donne di buona volontà, tutte le intelligenze riformatrici, che anche nell’opposizione, e in generale nella classe dirigente avvertiranno lo stesso dovere verso il Paese. L’opposizione lo avvertirà però davvero, con concretezza e serietà, e non con le consuete dichiarazioni estemporanee, se e quando cesserà di fare un passo avanti verso il confronto e due passi indietro. Tornerò tra poco su questo punto fondamentale.

Cambiare l’Italia, dicevo, significa consegnare alle nuove e future generazioni un Paese diverso, migliore e più moderno. Un Paese nel quale le istituzioni e la bilancia tra il potere esecutivo, quello legislativo e l’ordine giudiziario svolgano ognuno la propria parte, nel rispetto reciproco dei ruoli.

Quali sono, quindi, le missioni della nostra maggioranza parlamentare?

Innanzitutto quella di ammodernare l’assetto istituzionale dello Stato.

Conclusione

Ieri Gianfranco ha ripetuto la bella metafora del calabrone e della farfalla: “L’assetto istituzionale dello Stato” egli ha detto “è come un calabrone: riesce ad alzarsi in volo ma il suo volo è quasi immobile. E’ tempo di passare dal calabrone alla crisalide, e che dalla crisalide esca finalmente la farfalla di una nuova Italia”.

Caro Gianfranco e cari amici, quella farfalla deve spiccare il volo.

Noi lo vogliamo, lo vogliono soprattutto i nostri giovani.

Perché i giovani si sentono farfalle, non calabroni.

Dobbiamo evitare la disaffezione delle nuove generazioni. Dobbiamo innanzitutto applicare la Costituzione, dobbiamo rivitalizzarla, dobbiamo arricchirla. E ci metteremo tutto il nostro impegno.

Ci troviamo però in una curiosa situazione, ed a questo mi riferivo quando parlavo delle contraddizioni della sinistra.

Noi la riforma istituzionale l’avevamo fatta e completata nel 2005, un lavoro a tutto campo iniziato con la prima approvazione della Camera il 15 ottobre 2004 e terminato il 16 novembre 2005 con definitiva promulgazione, in seconda lettura, da parte del Senato. Quella riforma, giova ripeterlo, interveniva su una cinquantina di articoli della Costituzione e comprendeva:

** la devoluzione, un decentramento vero dei poteri dallo Stato alle Regioni e l’istituzione del rango di Roma capitale: entrambe riforme che abbiamo già ripreso e già sono state approvate dalla Camera ed ora aspettano il sì definitivo del Senato;*

** comprendeva la riduzione del numero dei deputati e la competenza della Camera a legiferare solo sulle questioni attinenti allo Stato centrale;*

** prevedeva la riduzione del numero dei senatori e la trasformazione del Senato in Senato federale, con competenze sulle materie in concorrenza tra Stato e Regioni sancendo così la fine dell’attuale bicameralismo perfetto;*

** prevedeva il rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio, che sarebbe diventato Primo Ministro, avrebbe avuto – tra l’altro – il potere di nomina e revoca dei componenti del governo e il diritto di chiedere e ottenere lo scioglimento della Camera;*

** prevedeva infine l’introduzione della sfiducia costruttiva e di norme anti-ribaltone, la riforma della Corte Costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura e più ampi e democratici poteri in materia di referendum popolari. Tutto ciò lo facemmo in oltre un anno di lavoro. Si trattava di riforme ispirate alle costituzioni di più antica democrazia e di più collaudata efficienza, da quella inglese a quella tedesca.*

Ma come si comportò allora la sinistra, quella sinistra che proprio oggi, attraverso alcuni suoi esponenti di primo piano, plaude alla richiesta di riforme? Rifiutò di contribuire a quella importante riforma, impedendo così di raggiungere il consenso dei due terzi del Parlamento. E da lì a meno di un anno indisse addirittura un referendum, che cancellò quelle fondamentali innovazioni, dopo una campagna strumentale e manipolatoria con la quale ci si accusò addirittura di attentato alla democrazia.

Un comportamento irresponsabile, di cui ancora oggi scontiamo le conseguenze in termini di governabilità, di costi della politica, di distanza, di disaffezione tra i cittadini e lo Stato.

Non solo.

All’atto dell’insediamento di questo governo abbiamo riproposto l’offerta all’opposizione di un reciproco rapporto costruttivo, di una legislatura costituente per ammodernare lo Stato e ridurre i costi e le inefficienze.

Conclusione

E l'abbiamo avanzata, quella offerta, nella sede più propria: non nei talk show o con interviste estemporanee, ma in Parlamento. L'abbiamo avanzata, aggiungo, accogliendo l'auspicio del capo dello Stato, che era il nostro auspicio.

Ci venne risposto di sì. Ma dopo pochi giorni quel sì si trasformò in no.

La conclamata buona volontà costituente degenerò in una campagna di insulti e di ridicole accuse di regime nelle piazze, sui giornali, in televisione. E' evidente che riforme di questa portata andrebbero fatte in due, maggioranza e opposizione. E' ancora più evidente che, dopo queste esperienze, c'è molto da dubitare sulla serietà della nostra controparte.

Nonostante questo, ci siamo impegnati a cambiare e a modernizzare lo Stato. E lo stiamo facendo. Lo sta facendo la nostra maggioranza parlamentare.

Stiamo portando a compimento l'approvazione del federalismo; sul quale parte dell'opposizione, in particolare il Pd, ha deciso di astenersi. Il federalismo – anche qui sfatiamo un altro luogo comune – non è né un tributo pagato alla Lega di Bossi né una mera redistribuzione su base territoriali delle risorse fiscali e delle spese. Il federalismo è qualcosa in cui insieme a Bossi abbiamo creduto fin dall'inizio del nostro cammino comune, ed è profondamente diverso da quel finto federalismo che la sinistra ha approvato in tutta fretta nel 2001, allo scadere della sua legislatura, con appena quattro voti di maggioranza. Un falso federalismo, quello, che ha aggravato e non risolto i problemi, che allontana e non avvicina i cittadini alla cosa pubblica.

No. Nulla di tutto questo. Il nostro federalismo è una vera riforma di sistema che non frammenta le competenze, che non si occupa dei poteri, ma distribuisce le risorse e le imposte sul territorio sottoponendole al diretto controllo e alla sovranità dei cittadini, quindi del popolo. E' un federalismo che non dimentica mai la solidarietà verso le aree ed i ceti più disagiati, verso il Sud, ponendo così fine all'era dei finanziamenti a pioggia e degli sprechi inaugurando invece l'era della responsabilità.

Quando sarà a regime, il federalismo ci porterà ad una riduzione delle spese inutili e quindi delle tasse, razionalizzerà le risorse indirizzandole dove ce n'è veramente bisogno, responsabilizzerà gli amministratori locali, restituirà sovranità ai cittadini e al popolo.

Al federalismo non può che fare da evidente ed indispensabile contrappeso il rafforzamento dei poteri del governo centrale sulle materie di sua competenza.

Questa esigenza è già preesistente al federalismo: il Paese ha bisogno di governabilità.

La maggioranza ha finora governato in una situazione economica mondiale tra le più difficili, difendendo i beni fondamentali della società italiana: il lavoro, la famiglia, la casa, il risparmio, la coesione sociale, la libertà di impresa.

Ma proprio in questi momenti l'esperienza ci dimostra che nell'azione di governo il ruolo del premier resta fondamentale e deve avere maggiori poteri rispetto a quelli attuali, di fatto inesistenti, che la Costituzione gli assegna. Vedete, sui poteri del presidente del Consiglio italiano si sono costruite molte favole. Eppure da noi la realtà è che il Capo del governo non può nominare né revocare i ministri come i suoi colleghi europei, non ha gli stessi poteri che hanno i capi di governo delle grandi democrazie, ma può soltanto redigere l'ordine del giorno del Consiglio dei ministri ed esercitare un'azione di moral suasion.

Conclusione

Scusate, ma è importante chiarire questi punti e portarli alla conoscenza di tutti. Anche dei giornalisti stranieri che in grande numero hanno chiesto di essere accreditati al nostro congresso. Io non so fino a che punto conoscano tutte le regole che limitano l'azione del premier italiano. Di certo sanno che nei loro Paesi il capo del governo ha poteri veri. In Italia, invece, ha poteri finti.

La verità è che, così come è, lo Stato non funziona più.

E' lento e in costante ritardo nel dare le risposte appropriate. Lo era in tempi di ordinaria amministrazione; lo è drammaticamente oggi in situazioni di emergenza.

Il governo, però, non può assolutamente lasciarsi imbrigliare dai ritardi e dalle inefficienze dello Stato.

E' dunque venuto il tempo di modernizzare la Costituzione nella sua seconda parte arricchendola, non stravolgendola, per consentire al governo e al Parlamento di svolgere al meglio ognuno la propria parte, ognuno nel proprio ruolo.

Questa è la grande missione della nostra maggioranza parlamentare.

Già oggi, di fatto, nelle elezioni Politiche gli elettori sono chiamati a votare un partito e ad indicare un Capo del governo. Questa scelta che ha già profondamente modernizzato la nostra democrazia, non viene più messa in discussione da alcuno, viene praticata dai nostri avversari. I quali, anzi, quando il loro premier eletto è stato scalzato da due capi del governo della stessa coalizione, ma non eletti dal popolo, hanno pagato pesantemente in termini di governabilità e di credibilità. I loro elettori si sono sentiti traditi, e non a torto.

E non è più rinviabile anche la riforma dei regolamenti parlamentari, i quali sono rimasti praticamente immutati dall'epoca della prima repubblica, e non possono essere più strumento di ritardi e pretesto e strumento di ostruzionismo. La riforma, è perfino superfluo sottolinearlo, non andrà a ridurre o mortificare il Parlamento, ma restituirà al Parlamento il suo giusto ruolo legislativo e la sua piena dignità. Che è quella di valutare, discutere e votare i provvedimenti di legge nei tempi imposti non dal governo, ma dall'urgenza delle circostanze. Anche questo è un modo per restituire agli eletti dal popolo la credibilità e la legittimazione agli occhi del popolo stesso.

Non spetta al governo né tanto meno al Presidente del Consiglio riformare i poteri del capo del governo.

Io ho espresso alcune considerazioni e indicato le vie più logiche e percorribili. Ma la materia è di competenza del Parlamento. E' la tipica materia sulla quale è auspicabile, anzi necessario, il confronto - e se possibile il concorso - dell'opposizione. Se questo concorso ci sarà, e sarà serio e non durerà lo spazio di un mattino prima del ritorno alla piazza, sarò il primo a rallegrarmene e darne atto ai leader della minoranza.

Ma è evidente che nel frattempo la maggioranza ed il Popolo della Libertà non possono sottrarsi dal fare la loro parte, dal compiere il loro dovere di sciogliere questo nodo nelle forme costituzionalmente previste, nell'offrire a voi ed a tutti gli italiani la soluzione per un governo che governi ed un Parlamento che controlli.

I nostri capigruppo stanno da tempo lavorando ad una proposta di legge di iniziativa parlamentare che riassumerà le soluzioni più efficaci; su di essa chiederanno il consenso della maggioranza e si misureranno con l'opposizione.

Ma quando si parla di modernizzare lo Stato non possiamo tralasciare la Pubblica Amministrazione.

Conclusione

Che è poi quella parte di Stato con la quale tutti voi, ogni cittadino, ogni impresa, si confronta ogni giorno.

Ogni volta che vi presentate ad uno sportello, ogni volta che siete chiamati a sbrigare una pratica, voi e noi abbiamo di fronte la Pubblica Amministrazione.

Abbiamo iniziato a renderla più efficiente e trasparente. Abbiamo introdotto negli uffici pubblici i criteri di merito e di responsabilità. Abbiamo affermato il metodo secondo il quale la Pubblica Amministrazione non è più il giudice di se stesso, ma sono i cittadini che giudicano la Pubblica Amministrazione ed il funzionario pubblico.

Da grande moloch autoreferente, da grande corporazione inefficiente, la nostra Pubblica Amministrazione si sta digitalizzando, velocizzando, sta cominciando a ripulirsi di inefficienze ed anche di cattive abitudini.

Cari amici,

oggi si conclude la lunghissima transizione italiana. Quella cominciata nel 1993, con la fine della prima repubblica. Quando i giovani che per la prima volta quest'anno andranno al voto, erano ancora all'asilo.

Abbiamo lavorato, combattuto, sofferto in questi anni per difendere la libertà, per non consegnare il Paese alla sinistra, per dare voce all'Italia moderata, all'Italia seria, all'Italia laboriosa.

E abbiamo lavorato per costruire quello che oggi si presenta agli italiani: questo nostro nuovo grande partito moderato, liberale, nazionale, riformista, intorno al quale ruoterà la politica italiana dei prossimi decenni.

Quali sono allora le missioni del nostro nuovo partito del Popolo della Libertà oltre quella di sostenere il governo e la sua maggioranza?

La storia del nostro Paese, che fra poco compie 150 anni, ha conosciuto delle stagioni politiche di forte sviluppo nella democrazia e nella libertà. Penso ai Padri fondatori, quelli che hanno costruito l'Italia unita e quelli che, dopo la tragedia della guerra, l'hanno ricostruita.

Il Popolo della Libertà guiderà la terza ricostruzione, la ricostruzione di un Paese che supererà la crisi economica e ne uscirà più forte di prima, ma che saprà anche por fine a una fase di incertezza politica e ad un bipolarismo finora solo abbozzato e che finalmente si compie.

Un grande movimento come il nostro, che nei sondaggi fatti ieri dopo il primo giorno di Congresso ha già superato il consenso del 44% degli italiani e che si candida a raggiungere il 51%, non può accontentarsi. Mai.

Non ci accontentiamo dei grandi risultati ottenuti come forza di governo, non ci accontentiamo di questi successi e di questo consenso, sappiamo che ci sono ancora tanti altri italiani che possono unirsi a noi per diventare con noi protagonisti del grande sogno e del grande progetto di fare dell'Italia un Paese davvero moderno, davvero libero, davvero europeo.

A loro, oltre che ai tanti, tantissimi che ci hanno dato fiducia, ci rivolgeremo da domani con l'entusiasmo e la passione di sempre.

Non dobbiamo avere paura di pensare in grande, ancora più in grande. Quello che abbiamo fondato oggi è un grande partito per guidare l'Italia nel nuovo secolo, per rispondere alle nuove e più complesse sfide del governo di una società complessa come la nostra.

Quello che abbiamo costruito durerà nel tempo e sopravviverà certamente ai suoi fondatori.

Non possiamo fermarci.

Ci aspettano nuove sfide e nuove verifiche, alcune quasi immediate.

Conclusione

Le elezioni amministrative sono importanti: potranno cambiare il volto e il colore politico di molte amministrazioni locali, ancor oggi in mano alla sinistra. Ci serviranno per portare il buon governo dei nostri amministratori nelle tante città, grandi e piccole, chiamate alle urne.

Noi vogliamo una democrazia che parta dal basso, che si fonda sul principio di sussidiarietà, nella quale gli enti locali hanno un compito fondamentale. Noi vorremmo che gli amministratori locali si sentissero partecipi, come noi, della trasformazione del Paese.

E' questa la garanzia che offriranno i candidati del popolo della Libertà alla guida delle nostre città e delle nostre province – province che fino a quando esistono vanno governate nel migliore dei modi, con efficienza e soprattutto profondo rispetto del denaro pubblico. Per questo i nostri candidati saranno persone che vengono dalla trincea del lavoro, saranno giovani, ci saranno molte donne. Saranno persone che hanno il nostro stesso entusiasmo, i nostri stessi sogni, un grande sogno che vogliamo diventi realtà in ciascuna delle nostre città.

Ancora più importanti sono le elezioni europee.

Con le elezioni europee dobbiamo eleggere al Parlamento Europeo delle persone preparate e motivate, delle persone che siano pronte ad impegnarsi ogni giorno nei lavori dell'aula e delle commissioni, anche per difendere gli interessi del nostro Paese.

Puntiamo a diventare il primo partito del gruppo Popolare al Parlamento Europeo. Possiamo riuscirci, per contare di più, perché la voce dell'Italia sia più forte.

Per questo non ho esitazioni a impegnarmi direttamente, come credo un leader debba avere il coraggio di fare. Una bandiera? Sì, una bandiera dietro la quale ogni vero leader chiama a raccolta il suo popolo. Sarebbe bello che anche il leader dell'opposizione, se esistesse un leader, facesse altrettanto.

Un partito come il nostro non si può accontentare dei successi ottenuti e non può guardare soltanto alle prossime elezioni.

Il Popolo della Libertà ha su di sé il peso della conduzione della nazione: per questo dobbiamo pensare al futuro e alle prossime generazioni.

Pensare al futuro significa proiettare in avanti di 10-20 anni il nostro orizzonte politico, con l'obiettivo di consegnare ai giovani di oggi un'Italia completamente rinnovata.

L'impresa del cambiamento non ci spaventa. Anzi, è la nostra vera missione. Anche per questo siamo un partito diverso da tutti quelli del passato. Non siamo il riflesso di un teorema ideologico, di un'utopia visionaria, di una ragione astratta.

Siamo piuttosto una felice espressione della cultura del nostro tempo, della cultura del fare, una cultura che rifiuta e rifugge da categorie ormai superate e privilegia invece i risultati e le riforme concrete.

Noi non dobbiamo dimenticare mai che tra i tanti nostri meriti abbiamo quello di avere introdotto nella politica la vera moralità, la moralità del fare.

Dobbiamo esserne tutti consapevoli: che un rappresentante delle istituzioni sia onesto, che non rubi, è davvero il minimo. Ciò che bisogna pretendere è che chi è eletto onori il programma sul quale ha avuto la fiducia dei cittadini, che mantenga gli impegni assunti con gli elettori. Per noi il programma elettorale non è un pezzo di carta da stracciare dopo le elezioni ma un patto vincolante, un impegno concreto con i cittadini che è da onorare a tutti i costi.

Queste dunque le missioni per il futuro del nostro partito.

Conclusione

Il Popolo della Libertà dovrà essere una fucina di idee e di programmi per i nostri protagonisti, per il governo, per la nostra maggioranza parlamentare. Un grande partito come quello a cui abbiamo dato vita ha un bisogno assoluto

- 1- del confronto delle idee
- 2- del dibattito politico
- 3- del pluralismo culturale
- 4- dell'apporto delle diverse esperienze dei suoi componenti
- 5- e dell'apporto delle diverse sensibilità personali.

Tutto questo – se non diviene correntismo, se avviene in spirito unitario, leale, costruttivo - è il lievito della democrazia e della forza dei movimenti politici che ambiscono non solo a governare ma a rappresentare le speranze più profonde di un Paese.

Ringrazio perciò tutti i nostri amici che sono intervenuti nel corso di questi tre giorni intensi di lavori, e che con i loro interventi - li ho ascoltati tutti, di persona o alla TV - hanno dato vita ad un dibattito di alto profilo, serio, responsabile, costruttivo che ha mostrato al Paese l'altissima qualità della nostra classe dirigente.

Vi sono grato per questo, e posso dirvi che anche se per me è stata una conferma scontata, la prova è che il nostro è un grande movimento, che nasce da una grande idea e che durerà nel tempo.

Oggi voi tutti siete protagonisti di una pagina della storia d'Italia.

Ma il nostro impegno, quello di chi ha partecipato a questi tre giorni di lavoro serrato, quello di tutti i nostri militanti, del nostro Popolo, non finisce certo qui.

Avrete un'altra missione, non meno importante: dovrete impegnarvi nell'attività missionaria, per far crescere i consensi e dovrete impegnarvi a fondo per vincere le elezioni amministrative e per vincere le elezioni europee.

E infine dovrete impegnarvi sempre, ogni giorno, per radicare il nuovo partito nelle vostre città e nei vostri Paesi, nei luoghi di lavoro e nelle scuole, fra i vostri amici e i vostri colleghi per diffondere la conoscenza dei nostri valori, per far conoscere i risultati del nostro impegno e del nostro lavoro.

Voi siete i Missionari della Libertà!

Ed io con voi.

Abbiamo appena eletto l'Ufficio di Presidenza che condividerà con me la responsabilità delle scelte e delle decisioni.

Mi piacerebbe avervi tutti qui sul palco insieme a me

i nostri Ministri i nostri Governatori
i Capigruppo alle Camere
il Vice Presidente della Commissione europea
il Sindaco della Capitale
i nostri tre coordinatori Nazionali.

Insieme noi vi auguriamo ogni bene e vi facciamo queste promesse:

- 1) Usciremo dalla crisi
- 2) Non lasceremo indietro nessuno
- 3) Cambieremo l'Italia
- 4) Difenderemo la nostra democrazia e la nostra libertà.

Noi siamo il partito degli italiani, siamo il Popolo della Libertà.

Viva l'Italia.

Viva la libertà.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni,

L'ASSEMBLEA GENERALE proclama LA PRESENTE DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

- 1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di raz-

Appendice

za, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

- 2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico internazionale del paese o del territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a pizioni crudeli, inumane o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta.

Articolo 11

- 1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
- 2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituis-

Appendice

se reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

- 1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
- 2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14

- 1) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
- 2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

- 1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
- 2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

- 1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
- 2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
- 3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

- 1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
- 2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di

Appendice

disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

SUI DIRITTI

tratto da: D.P. ERRIGO, Filosofia della Massoneria Vol. 3 , 2006


...allora quali sono questi diritti di chi spesso, come **i bambini**, non ha voce?
I più importanti:

- alla vita;
- alla salute;
- al necessario per vivere;
- all'amore;
- alla comprensione;
- alla conoscenza;
- alla istruzione;
- alla libertà;
- alla dignità;
- all'uguaglianza;
- alla pace;
- a vivere in un clima sereno;
- al gioco;
- a non essere trascurato o maltrattato;
- a non essere oggetto di mercato;
- ad una vita soddisfacente anche se fisicamente o mentalmente svantaggiato;
- ad un nome;
- a una nazionalità;
- al primo soccorso in situazioni di emergenza.

E quali sono questi diritti di chi spesso, come **gli anziani**, non ha voce?
I più importanti:

- di sviluppare e di conservare la propria individualità e libertà;
- di conservare e veder rispettate, in osservanza dei principi costituzionali, le proprie credenze, opinioni e sentimenti;
- di conservare le proprie modalità di condotta sociale, se non lesive dei diritti altrui, anche quando esse dovessero apparire in contrasto con i comportamenti dominanti nel suo ambiente di appartenenza;
- di conservare la libertà di scegliere dove vivere;
- di essere accudito e curato nell'ambiente che meglio garantisce il recupero della funzione lesa;
- di vivere con chi desidera;
- di avere una vita di relazione;
- di essere messo in condizioni di esprimere le proprie attitudini personali, la propria originalità e creatività;
- di essere salvaguardato da ogni forma di violenza fisica e/o morale;
- di essere messo in condizioni di godere e di conservare la propria dignità, anche in casi di perdita parziale o totale della propria autonomia ed autosufficienza.

.....



D. P. Errigo

Nato a Rovigo il 22 novembre 1943, dopo gli studi Classici e Musicali, si laurea in Ingegneria Chimica (ricerche ed applicazioni in magneto-fluo-dinamica) ed in Filosofia Teoretica (come fondazione di gnoseologia, epistemologia, sociologia, politica, etica e religione). E' esperto in Robotica, Plasma, Laser, Cibernetica, ed altro in vari settori scientifici ed umanistici tra cui Filosofia del Linguaggio e Filosofia della Scienza, nonché Studioso di Neurofisiologia e Biochimica. Per alcuni anni ha tenuto lezioni e seminari in alcune Università italiane, ed è stato eletto Parlamentare della Repubblica nella XIII° Legislatura (1996-2001). Ora è membro del Comitato scientifico del Club di Budapest e della Commissione Cultura dell'Associazione ex-Parlamentari Italiani. Conferenziere, Pubblicista, Cultore di un'Arte Iniziatica e delle Tecniche Rei-Ky e Pranic Healing, è comproprietario e Direttore Responsabile di "Nuova Atlantide", Periodico di Cultura, Arte, Scienza, Filosofia. E' inoltre titolare del sito www.cyberbrain.eu. Ha scritto alcuni libri universitari, varie pubblicazioni e comunicazioni scientifiche ed è titolare di alcuni brevetti. Tra le sue numerose opere (scientifiche, tecniche e filosofiche) finora edite (circa un'ottantina), si ricordano "Esterno & Interno" (frammenti di sociologia matematica, 1989 (5 edizioni)), "Ma cosa dice Professore!" (appunti di filosofia della scienza e della tecnica, 2001 (3 edizioni)), e l'opera innovativa "Cyberneurophysiology", 2004 (3 edizioni), e molte altre di varia natura.